

## MOTIVAZIONE

### **Premessa.**

L'oggetto del presente procedimento risulta ben delimitato dalla sentenza della Corte di Cassazione del **17.12.2003** che ha annullato parzialmente la pronuncia di questa Corte d'Appello del **9.3.2002**, con la quale veniva riconosciuta la penale responsabilità di Luigi Ciavardini in ordine ai reati di banda armata, strage, omicidio plurimo ed altro.

In particolare, va precisato che: a) con riferimento al delitto di banda armata sono state rigettate tutte le censure difensive proposte dinanzi alla Corte di legittimità con conseguente definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato al riguardo; b) l'annullamento attiene esclusivamente al reato di strage ed ai delitti ad esso strettamente connessi.

Gli argomenti e le questioni demandati a questa Corte e quelli che la Cassazione ha ritenuto ormai definitivamente acclarati, pur se attinenti ai capi d'imputazione nn. 2), 3), 4) e 5) dell'epigrafe, saranno meglio illustrati nella parte motiva anche per evitare inutili ripetizioni.

Tuttavia, appare qui opportuno ricordare che l'annullamento parziale è intervenuto in quanto, a giudizio della Corte di Cassazione, alcuni passaggi della sentenza di secondo grado che hanno permesso alla Corte d'Appello di Bologna di ribaltare il giudizio espresso dal Tribunale per i Minorenni meritano un approfondito esame ed una motivazione più puntuale con la conseguenza che il giudice di merito *“.....dovrà procedere ad un nuovo giudizio sulla responsabilità.....attraverso un percorso valutativo-argomentativo indenne dai vizi .....idoneo, per coerenza e completezza logica, a giustificare adeguatamente, al riguardo, una conclusione positiva (anche eventualmente in termini di non diretta partecipazione all'esecuzione materiale dell'evento delittuoso) ovvero una conclusione negativa”* (v. pag.26 della sentenza di rinvio).

A questo punto, tuttavia, anche per una esigenza funzionale strettamente legata alle osservazioni ed ai rilievi della difesa, compresi quelli formulati nel corso dell'udienza di discussione, appare opportuno ricordare brevemente le varie fasi della vicenda processuale dell'odierno prevenuto.

### **1. Cronologia del processo.**

Luigi Ciavardini veniva raggiunto da comunicazione giudiziaria inviategli dal Giudice istruttore che procedeva per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, solo il **10 maggio 1986**, quando il procedimento a carico dei coimputati maggiorenni era quasi completamente istruito, tant'è che l'ordinanza di rinvio a giudizio di costoro è datata **14 giugno 1986**, mentre il processo dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna avrà inizio nei confronti degli stessi il **19 gennaio 1987** e si concluderà con la lettura del dispositivo all'udienza dell'**11 luglio 1988** ed il deposito della motivazione il **27 aprile 1989**.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale con la quale veniva dichiarata l'incostituzionalità della disposizione che, in forza del principio della *vis attractiva*, sottraeva i minori, coimputati con maggiorenni, al loro giudice naturale, gli atti relativi al Ciavardini venivano trasmessi, in data **4 aprile 1987**, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che però si asteneva "...dal compimento di atti istruttori fino alla pronuncia della sentenza di primo grado" emessa nei confronti dei coimputati maggiorenni con la quale si affermava la responsabilità di costoro per tutti i delitti più gravi loro contestati.

Intanto, mentre l'istruttoria a carico di Luigi Ciavardini, ormai ventottenne, era in pieno svolgimento, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, con pronuncia del **18 luglio 1990**, riformava parzialmente la sentenza di primo grado assolvendo tutti gli imputati maggiorenni dal delitto di strage e reati connessi, anche se

confermava la condanna di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani per il reato di banda armata.

L'Ufficio inquirente minorile, quindi, preso atto che “.....la colpevolezza del Ciavardini in ordine alla strage è sempre stata ipotizzata, fin dalle prime enunciazioni dei sospetti, come strettamente vincolata alla colpevolezza del Fioravanti, della Mambro, del Picciafuoco e del Fachini...”, richiedeva, con atto dell'**11.12.1990** l'archiviazione del procedimento a suo carico, pur consapevole “della particolare mutevolezza delle vicende come quella in esame” che avrebbe potuto giustificare “il dibattimento nella speranza dell'annullamento in sede di cassazione della sentenza d'appello e di ulteriori eventi significativi colti dall'attenzione che la polizia giudiziaria non cessa mai di esercitare per delitti così gravi” (v. pagg. 60 e s. della richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni).

Quanto al reato di banda armata, il Procuratore della Repubblica chiedeva ugualmente il non luogo a procedere, nonostante la contestazione prevedesse il concorso del Ciavardini al reato per il quale il Fioravanti e la Mambro erano stati invece dichiarati responsabili anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, in quanto riteneva che il minore fosse stato già giudicato per la sua appartenenza ai Nuclei armati rivoluzionari con sentenza di condanna, allora non ancora definitiva, del 26.6.1986 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Roma, al quale chiedeva fossero trasmessi gli atti.

Il Giudice per le indagini preliminari, però, era di diverso avviso: non accoglieva le richieste del Pubblico Ministero e disponeva, con ordinanza del **18.4.1991**, l'integrazione dell'istruttoria già espletata articolando molteplici e complesse materie di indagine (v. ord. G.I.P pagg. 3 e segg.).

Nel frattempo, le Sezioni Unite Penali della Corte di legittimità, con pronuncia del **12.2.1992**, annullavano la sentenza di assoluzione per il reato di strage pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello di Bologna nei confronti di Giuseppe

Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco e rinviavano gli atti al giudice di secondo grado per un nuovo processo, sia pure limitatamente a tale imputazione ed ai reati connessi, mentre confermavano il verdetto di condanna in tema di banda armata.

A distanza di un mese dalla suddetta pronuncia, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni, con decreto del **16.3.1992** rinviava a giudizio Luigi Ciavardini per il delitto di strage e reati connessi e per quello di banda armata nell'analogha contestazione formulata per i complici maggiorenni.

Il dibattimento, iniziato il **20 novembre 1992**, era differito per ben due volte, al fine di attendere l'esito definitivo del nuovo processo a carico dei coimputati che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, in diversa composizione e giudicando in sede di rinvio, dichiarava, con sentenza del **16.5.1994**, colpevoli del reato di strage e delitti connessi, ad eccezione di Massimiliano Fachini, che assolveva, invece, da tutti gli addebiti mossigli.

Poiché la Corte di Cassazione veniva nuovamente investita del giudizio a carico dei coimputati, il Tribunale per i Minorenni, all'udienza del 12 dicembre 1994, rilevava ancora una volta l'inscindibile connessione probatoria esistente tra la posizione del proprio imputato e quella degli altri pretesi concorrenti e, constatata l'impossibilità di rinviare nuovamente il dibattimento fino a quando non si fosse formato il giudicato nei confronti di costoro, sollevava sul punto questione di legittimità costituzionale, che determinava, comunque, la sospensione del processo.

Nel frattempo, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Penali, con sentenza del **23 novembre 1995**, rendeva irrevocabile la decisione assunta dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e disponeva un nuovo giudizio contro Sergio

Picciafuoco, trasmettendo gli atti a questo relativi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con ordinanza **13 – 20 maggio 1996**, respingeva l'eccezione d'illegittimità costituzionale a suo tempo sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna per manifesta infondatezza.

Il processo a carico di Luigi Ciavardini, quindi, il **18 aprile 1997** poteva finalmente avere inizio.

Dopo ben cinquantotto udienze, intervallate da un'ulteriore sospensione dal 19/9/1997 al 26/10/1998 per il deferimento alla Corte Costituzionale di una nuova questione di legittimità su alcune norme del codice di rito<sup>1</sup>, la fase di primo grado si concludeva con la lettura del dispositivo emesso il **30 gennaio 2000** ed il deposito della motivazione, avvenuto il **9 aprile 2000**.

I giudici di prime cure condannavano il Ciavardini per il reato di banda armata, mentre lo assolvevano dal delitto di strage e reati a questo collegati, tra cui quello di omicidio plurimo e lesioni.

La Corte d'Appello di Bologna, sezione Minorenni, a seguito di appello proposto sia dal prevenuto che dal PM, con sentenza del **9.3.2002**, ribaltava il giudizio in ordine al reato di strage e delitti collegati e confermava il verdetto di responsabilità per la banda armata, escludendo, come già i giudici di primo grado, che si potesse invocare, con riferimento a tale ultimo reato, il principio del *ne bis in idem*, atteso che la banda armata contestata nell'odierno procedimento, pur essendo coeva a quella per cui era intervenuta, nel frattempo, condanna definitiva

---

<sup>1</sup> La questione ha riguardato la legittimità degli artt. 513 comma II e 238 comma II bis e IV, come introdotti dalla legge 7.8.1997 n. 267, e dell'art. 6 della medesima legge, in relazione agli artt. 3, 24, 11 e 112 della Costituzione. L'eccezione di incostituzionalità è stata accolta con la sentenza n. 361 del 26.10 – 2.11.1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 513 comma II e 238 comma IV cpp, consentendo l'utilizzazione dei numerosi verbali di dichiarazioni acquisiti al fascicolo del dibattimento.

emessa dal Tribunale per i Minorenni e sostanzialmente confermata dalla Corte d'Appello di Roma, riguardava programma e soggetti diversi.

Si giungeva così alla sentenza del **17.12.2003** con la quale la Corte di Cassazione, investita del giudizio in sede di legittimità, confermava definitivamente la dichiarazione di responsabilità del Ciavardini con riferimento al delitto di banda armata ed annullava limitatamente ai delitti di strage e collegati, rinviando, come già detto, per un nuovo esame alla sezione per Minorenni, ma in diversa composizione, della stessa Corte d'Appello di Bologna.

Il giudizio di rinvio, fissato per il **29.11.2004** e che registrava la presenza dell'imputato, quella di una delle parti offese, parente di una delle vittime della strage, nonché del Comune di Bologna che depositava memoria, si concludeva il **13.12.2004** con la lettura del dispositivo.

Dalla cronologia sin qui descritta discendono alcune considerazioni particolarmente significative di cui è opportuno fare menzione a questo punto della motivazione, indipendentemente ed ancor prima di affrontare le varie questioni indicate dalla Corte di legittimità e riguardanti le falle motivazionali rilevate nella sentenza di secondo grado parzialmente annullata, in quanto prescindono da queste essendo direttamente collegate ad alcune osservazioni della difesa sollevate solo in sede di discussione orale.

Preliminarmente, come peraltro già messo in evidenza nelle precedenti pronunce, va sottolineato che le vicende sin qui segnalate dimostrano come le posizioni di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini siano tra di loro inscindibilmente legate, vincolo che è stato, d'altra parte, riconosciuto ed affermato anche dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza del **23.11.1995** ha asserito: “...*quell'attiva e reciproca collaborazione (tra Fioravanti e Ciavardini), accertata con sicurezza, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage del 2 agosto 1980 (...) autorizzava a supporre che (analoga collaborazione) si fosse manifestata anche*

*in relazione a quell'evento – e non è certo casuale il fatto che Ciavardini sia stato rinviato a giudizio dal Tribunale per i Minorenni di Bologna per rispondere del delitto di strage”.*

In secondo luogo, va precisato che appare del tutto ininfluyente ai fini della decisione l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di archiviazione a suo tempo avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna sarebbe indicativa della mancanza di sufficienti indizi a carico del Ciavardini sin dalla fase delle indagini, per una serie di considerazioni sia di carattere generale sia strettamente legati alla vicenda che ci occupa.

Ed invero, proprio l'inscindibilità dei suddetti rapporti ha indotto gli inquirenti che procedevano autonomamente per l'odierno imputato ad un atteggiamento per così dire “attendista”, nel senso di temporeggiare in attesa della pronuncia definitiva a carico dei coimputati maggiorenni il cui iter processuale aveva avuto inizio molto tempo prima, anche se caratterizzato da mille difficoltà anche per i molteplici tentativi di depistaggio provenienti soprattutto da organi statali che avrebbero dovuto assicurare invece collaborazione ed appoggio pieno.

Non a caso, infatti, la richiesta di archiviazione interveniva all'indomani della sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 18 luglio 1990 con la quale i coimputati maggiorenni, condannati in primo grado per strage e reati connessi, venivano assolti proprio da tale più grave accusa e nonostante lo stesso Procuratore per i Minorenni si dichiarasse, come già più sopra riportato, possibilista circa una riforma del giudizio della pronuncia di secondo grado tale da poter giustificare “il dibattimento nella speranza dell'annullamento in sede di cassazione della sentenza d'appello...”.

E' appena il caso di ricordare, poi, che l'archiviazione non rappresenta mai una decisione di merito e consente, in ogni momento, la riapertura delle indagini che si può concludere con una richiesta di rinvio a giudizio: anche la scelta fatta dalla

Procura per i Minorenni, pertanto, sembra inquadrarsi in quell'atteggiamento attendista cui si è più sopra fatto riferimento e che giustifica il fatto che il processo a carico del Ciavardini si sia celebrato a tanta distanza dal verificarsi dell'evento delittuoso più grave e luttuoso della recente storia del nostro Paese.

Ma vi è di più; il rinvio a giudizio disposto con decreto del 16.3.1992 ebbe luogo, non già in forza dello stesso materiale probatorio in base al quale il rappresentante della Pubblica Accusa chiese l'archiviazione, ma solo dopo che si diede corso al cospicuo elenco di attività istruttorie, formulato dal GIP, ad integrazione di quella svolta fino a quel momento dagli inquirenti.

E non basta. Se è vero che il momento centrale del giudizio, sia sotto l'impero del vecchio che del nuovo codice di procedura penale – è appena il caso di ricordare che l'odierno processo è stato celebrato secondo le nuove regole – è costituito dal dibattimento, l'esito di esso non può che fondarsi sul materiale probatorio acquisito in tale fase, non potendosi inferire dalle scelte fatte da una parte processuale in una fase precedente l'irrilevanza di prove formatesi, invece, dinanzi ai giudici che emettono sentenza ed a seguito di attività svolta in contraddittorio delle parti.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la tesi difensiva più sopra ricordata e che ha costituito motivo di censura in sede di discussione orale appare del tutto destituita di fondamento e, comunque, ininfluyente ai fini della decisione.

## **2. Questioni preliminari.**

A questo punto appare opportuno fare alcune considerazioni giuridiche sull'oggetto del giudizio susseguente all'annullamento parziale della sentenza di appello da parte della Corte di legittimità, nonché sui limiti e sulle preclusioni imposti al giudice del rinvio, considerazioni che occorrerà tener presenti al fine di precisare e delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.



Premesso che l'annullamento parziale può avere luogo o nell'ipotesi di una molteplicità di posizioni, c.d. processo cumulativo, e riguardare solo alcuni degli imputati o talune delle loro imputazioni, o nell'ipotesi di un solo imputato cui sono contestati molteplici reati o anche uno soltanto, ed essere relativo a più statuizioni o anche ad una sola, che dovranno, quindi, essere sottoposti a nuovo vaglio dal giudice di merito, appare evidente che nella fattispecie concreta ci si trova di fronte a quest'ultima ipotesi, posto che il presente procedimento è stato instaurato nei confronti di un solo imputato cui sono state mosse diverse accuse, ma di cui alcune soltanto sono state oggetto di annullamento.

In proposito, va ricordato che, giusto quanto asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, viene risolta una questione di diritto anche quando si giudica su un difetto di motivazione o sulla coerenza logica della stessa, “.....sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato: 1) a una determinata valutazione delle risultanze processuali; ovvero 2) al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione; o ancora 3) all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo” (Cass. Pen. I sez., sent. del 16.5.2000/ 26.6.2000 n. 3572).

Ne consegue che il potere cognitivo e decisorio del giudice del rinvio viene meno: a) in tutte le disposizioni della sentenza non annullate, b) in quelle non aventi con l'oggetto dell'annullamento alcun rapporto di connessione essenziale e c) in quelle che sono assurte ad “una propria autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di Cassazione”.

Pertanto “....., da un lato, al giudice del rinvio è attribuito potere decisorio solo sui punti che hanno formato oggetto di annullamento..., ma non sulle parti non annullate o su quelle non in connessione essenziale“ con queste, dall’altro l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio è consentita solo in relazione ai punti annullati, oppure “per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decise....” ivi compreso, come più sopra evidenziato, anche l’obbligo di una corretta e completa motivazione (Cass. pen. I sez. sent. del 21.3.1996 n. 4882).

Da ciò discendono due corollari, precisamente: a) che rientrano tra i punti non suscettibili di riesame purché aventi una loro autonomia giuridico-concettuale anche quegli elementi di fatto non toccati dalle censure e dall’annullamento della Corte di legittimità; b) che tutti i punti, preclusi al giudice di cognizione, lo sono del pari alla Corte di legittimità nell’eventuale e successivo nuovo procedimento che dovesse instaurarsi dinanzi ad essa avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio.

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge quindi che, nel caso di annullamento parziale per vizio di motivazione, il nuovo giudizio di merito, se da un lato non può più intervenire sui punti non rientranti nell’annullamento né riesaminare questioni anche di fatto ormai definitivamente decise o rivalutare fatti relativi a dette questioni, ormai precluse, pur se abbiano un qualche riflesso sulla nuova decisione di merito, la quale è pur sempre legata da logica interna alla parte non annullata della precedente sentenza di merito, dall’altro, non può fondarsi sugli stessi argomenti che sono stati ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento parziale, pur conservando il giudicante autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ivi compreso il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dai precedenti giudici - il proprio libero convincimento.

Nel caso di annullamento parziale per vizio di motivazione, in sostanza, il giudice di rinvio è vincolato solo dall'obbligo di motivare logicamente “.....*seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate.....*” (Cass. Pen. I sez. sent. n. 803 del 10.3.1998).

I poteri del giudice di rinvio, quindi, nell'ipotesi di censura per mancanza o contraddittorietà della motivazione sono incondizionatamente ampi nel caso di annullamento totale, tanto che il *thema decidendum* è quello originariamente devoluto con i motivi di appello; subiscono, invece, le limitazioni più sopra precisate nel caso di annullamento parziale, come nella fattispecie concreta, con la conseguenza che la nuova pronuncia deve necessariamente integrarsi con quella parte della precedente sentenza di cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità, nonché con le parti della sentenza di primo grado che non siano state investite dai motivi di appello.

Tenendo presenti i suesposti principi, condivisi da dottrina e giurisprudenza, può ora passarsi all'esame delle pronunce emesse nei confronti del Ciavardini relativamente alle odierne imputazioni, del materiale probatorio presente negli atti, anche di quello eventualmente non preso in considerazione o non sufficientemente valorizzato in precedenza, e fissare il *thema decidendum* del giudizio di rinvio che questa Corte è stata chiamata a celebrare, precisando i punti che presentano una loro autonomia giuridico - concettuale non toccati dalle censure dei giudici di legittimità.

### **3. Il delitto di banda armata.**

In ordine al delitto di banda armata, questa Corte, decidendo in sede di rinvio, potrebbe assolvere facilmente il proprio compito di individuazione dell'oggetto demandatole, semplicemente prendendo atto del fatto che i giudici di merito di

entrambi i gradi del giudizio si sono pronunciati nel senso di un'affermazione di responsabilità del Ciavardini, dichiarazione che è stata avallata anche dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto immune da vizi l'iter logico ed argomentativo seguito dai collegi giudicanti.

In effetti, a questa Corte è stato demandato il compito, nell'ipotesi di un verdetto assolutorio per il più grave episodio di strage, di pronunciarsi in ordine all'entità della pena in relazione al reato definitivamente riconosciuto ed all'eventuale esistenza del vincolo della continuazione, reclamato dalla difesa, tra esso e l'analogo delitto di cui alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 26.6.1986, anch'essa ormai definitiva.

E tuttavia si ritiene opportuno, del pari, puntualizzare i contenuti dell'accusa e le valutazioni effettuate al riguardo dai giudici di cognizione, che, si sottolinea, sono ormai coperti da giudicato, in quanto nel programma criminoso della banda armata di cui è stata riconosciuta definitivamente la partecipazione del Ciavardini è ricompresa anche la realizzazione del più efferato delitto della storia italiana del nostro dopoguerra, vale a dire la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, specifico oggetto della presente indagine.

La sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, dopo aver tracciato il quadro delle condizioni socio-ambientali dell'epoca in cui si realizza l'attività dei componenti della banda armata per cui si procede e che annovera anche il Ciavardini, nonché la situazione della qualità dei rapporti intersoggettivi tra quest'ultimo e gli altri partecipanti maggiorenni – si ricorda che anche per costoro è intervenuta sul punto sentenza definitiva di condanna - precisa i termini dell'imputazione, originariamente più ampia rispetto a quella riportata nell'epigrafe della sentenza, essendo stata precisata e, per così dire, ridimensionata nel corso dell'istruttoria dibattimentale proprio in considerazione dell'accertamento della consistenza dell'organizzazione criminale effettuata nell'ambito del procedimento a carico dei maggiorenni.

La nuova e definitiva formulazione dell'imputazione così recita:

“delitto p. e p. dall'art. 306 c.p. perché, in concorso con le persone indicate nell'ordinanza del Giudice istruttore di Bologna n.344/80 in data 14 giugno 1986 ( ed in particolare in concorso con Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Cavallini Gilberto ed Egidio Giuliani) costituiva, promuoveva, organizzava, e comunque vi partecipava in Roma, Bologna, una banda armata con particolare riferimento alla commissione dei delitti: omicidio Maurizio Arnesano del 6 febbraio 1980; omicidio di Franco Evangelista (fatti del Giulio Cesare) del 28 maggio 1980; omicidio del dr. Mario Amato del 23 giugno 1980; strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”.

Essa, in sostanza, tiene conto delle assoluzioni che nel frattempo hanno escluso un collegamento della suddetta banda armata con elementi di spicco della destra eversiva veneta (quali Massimiliano Fachini e Gabriele Adinolfi), riconoscendo esclusivamente la matrice romana della stessa, e riporta tra i reati-fine, a titolo esemplificativo, solo quei fatti per i quali è intervenuta una pronuncia definitiva in ordine all'attribuibilità degli stessi a quella banda composta certamente dai soggetti ivi indicati.

Come esattamente sottolineato dai giudici di primo grado, quindi, “non veniva riconosciuta quella collaborazione tra il gruppo romano e quello veneto nei termini prospettati dall'accusa ma, pur individuando contatti, si sottolineava l'occasionalità di contributi reciproci attuati in relazione alle specifiche esigenze dei singoli eventi”.

Si evidenzia, ancora, come il problema di una corrispondenza tra contestazione e decisione, a seguito della modifica nel corso del dibattimento, sia stata già risolta positivamente dalle S.U. della Corte di Cassazione che, di fronte ad analogo problema postosi per i coimputati maggiorenni, hanno sostenuto che una delimitazione più ristretta dell'accusa con una esemplificazione dei fatti - reato rientranti nel programma criminoso non costituisce una modifica sostanziale

tanto da configurare un'ipotesi di "fatto diverso" rispetto a quello originariamente contestato.

I caratteri essenziali della contestazione, come condotta, evento, finalità, tempo e modalità operative della banda erano e sono rimasti inalterati, essendosi la modifica limitata a restringere l'ambito di azione territoriale e ad individuare, in via esemplificativa, gli episodi più significativi del programma delinquenziale che, probabilmente, neppure gli stessi partecipanti avevano definito al momento della realizzazione della banda armata.(v. sul punto, SU Cass. Pen. sentenza del 12.2.1992 emessa nei confronti di Fioravanti + altri).

Il Tribunale, quindi, confortato dalla decisione della Corte di legittimità, ha ritenuto di non essere di fronte ad una differente contestazione d'accusa bensì di fronte "*...ad una migliore definizione della struttura della formazione armata, del suo luogo di aggregazione e di operatività e dei delitti che - data la loro natura - sono stati indicati come il fine per cui la banda armata fu costituita*" (v. sentenza di primo grado).

Concorda, poi, con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna che decideva in sede di rinvio e che, dopo aver ricordato le formazioni armate gravitanti nell'area romana dal 1977 al 1981, ha sottolineato come l'affermarsi del c.d. "spontaneismo" dei NAR, intervenuto nella seconda metà del 1979, in contrapposizione al movimento organico e gerarchizzato di "Terza Posizione" si traduce in un aggravamento del potenziale criminogeno delle formazioni armate.

Ed invero, se a tali movimenti sono riferibili una serie di azioni illecite realizzatesi nel 1978 e nel 1979, rivendicate, ma non sempre, con sigle diverse, è alla banda armata capeggiata dal Fioravanti, espressione di quello spontaneismo che aveva come finalità quella diretta a creare allarme sociale e, conseguentemente, sfiducia nelle istituzioni, inidonee a dare una risposta adeguata al clima di insicurezza creato dai continui attentati rivolti ad obiettivi

particolarmente rappresentativi di quello Stato borghese che si voleva sovvertire, che sono, invece, ascrivibili fatti quali:

- l'omicidio dell'agente di Polizia Arnesano del 6.2.1980, del quale sono stati ritenuti responsabili il Fioravanti e Luigi Ciavardini che per tale fatto è stato condannato esclusivamente per rapina aggravata ritenendosi l'uccisione dell'agente un evento non voluto dal minore;
- l'omicidio dell'appuntato di Polizia Evangelista e il ferimento dall'appuntato Manfreda e dell'agente Loreface del 28.5.80, nel quale risultano coinvolti il Fioravanti, la Mambro, il Cavallini, il Ciavardini e Giorgio Vale;
- l'omicidio del sostituto procuratore della Repubblica di Roma Mario Amato del 23.6.1980 per il quale sono stati definitivamente riconosciuti colpevoli il Fioravanti, la Mambro, il Cavallini, Soderini e lo stesso Ciavardini.

Si è infatti definitivamente dimostrato con un'approfondita analisi del variegato panorama delle forze operanti nella destra eversiva come vada esclusa ogni ipotesi di lesione del principio del *ne bis in idem* prospettata dalla difesa del Ciavardini in entrambe le fasi del giudizio, in ciò confortati anche dalla decisione delle Sez. Un. della Corte di Cassazione che nella pronuncia del 12.2.1992, sulla analoga questione avanzata con riferimento ai coimputati maggiorenni, aveva affermato che sin dalla fine del 1979 si era formata una banda più ristretta ed agguerrita rispetto alle formazioni già presenti – Terza Posizione per tutte - guidata da Valerio Fioravanti ed avente come elementi di spicco Gilberto Cavallini, Francesca Mambro ed Egidio Giuliani e Luigi Ciavardini il quale, non essendo imputato in quel procedimento, veniva solamente richiamato nella sua appartenenza.

Nelle due pronunce che riguardano l'odierno imputato, infatti, i giudici non solo hanno condiviso la tesi relativa all'esclusione di identità tra i fatti di banda armata ascritti al Fioravanti ed alla Mambro nei procedimenti tenutisi avanti all'autorità giudiziaria romana e quelli di cui alla sentenza nell'ambito della quale è stata

affermata definitivamente la loro responsabilità per la strage di Bologna in quanto del tutto diversi, “sotto il profilo sia cronologico che, soprattutto, storico, rimanendo legati unicamente dalla matrice eversiva a tutti comune” (Sez. Un. della Corte di Cassazione del 12.2.1992); hanno anche sottolineato come il Ciavardini non si sia limitato a condividere, solo idealmente, i tempi e gli spazi almeno fino a quel 2 agosto, ma abbia avuto un ruolo di organizzatore, evidenziato proprio dalla posizione assunta nell’ambito dei singoli reati-fine indicati nella contestazione, individuando il momento di presenza della c.d. “doppia appartenenza” negli omicidi “Arnesano” ed “Evangelista”.

Ed infatti, mentre fino ad allora egli apparteneva al gruppo operativo di Terza Posizione di cui facevano parte il Vale, De Orazi, Belsito e Sordi con compiti di autofinanziamento e di acquisizione di armi – si pensi ad es. alla rapina Cidonio - è con quei due delitti che il gruppo Fioravanti (definito dallo stesso Ciavardini dei “magnifici sette”) assume connotazioni sempre più eversive e di attacco alle istituzioni dello Stato con un crescendo che porterà, nel prosieguo, all’omicidio “Amato”, l’unico sostituto procuratore della Repubblica che si occupasse all’epoca dell’eversione di destra, ed alla strage di Bologna.

E’ appena il caso di ricordare che anche la sentenza della Corte di Cassazione del 17.12.2003, con la quale questo Collegio è stato investito del presente procedimento, ha escluso definitivamente che possa parlarsi di violazione del principio del *ne bis in idem* con riferimento alla pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma che lo ha certamente giudicato per reato che integra la fattispecie criminosa della banda armata, ma relativa ad altra formazione eversiva riconducibile a Terza Posizione.

In sostanza, va sottolineata l’unitarietà interpretativa del quadro complessivo delle vicende riguardanti l’odierno prevenuto il quale, secondo quanto definitivamente accertato da pronunce coperte da giudicato, ha fatto parte di due distinte bande armate – si parla, per la precisione, di “doppia appartenenza” di



Ciavardini alle due organizzazioni – il cui passaggio dall'una all'altra si verifica, quasi come una naturale evoluzione, proprio con la sua partecipazione agli omicidi “Arnesano” ed “Evangelista”, commessi nell'aprile e nel maggio del 1980 e che rappresentano il discrimine tra TP ed il gruppo Fioravanti: quest'ultimo, infatti, assumendo connotazioni eversive sempre più marcate, giungerà ad attacchi sempre più gravi e diretti alle istituzioni dello Stato, culminando, per come già ricordato, nell'omicidio “Amato” e nella strage di Bologna.

#### **4. Quadro sintetico dei movimenti dell'estrema destra.**

Al fine di evidenziare le differenze tra le due bande armate a cui il Ciavardini apparteneva e di cui è stato definitivamente riconosciuto responsabile, nonché per comprendere appieno tutte le vicende che hanno portato alla strage del 2 agosto 1980, il nesso logico che le collega e la chiave di lettura delle stesse – il richiamo, al riguardo, è funzionale soprattutto alla parte della motivazione che affronterà il delitto di strage e reati ad esso collegati - si rende necessario un breve excursus sulle formazioni della destra eversiva negli anni settanta e sulla loro progressiva trasformazione, peraltro già descritto nelle pronunce dei primi due gradi di giudizio e corroborato dalle decisioni dei giudici che si sono occupati delle stesse vicende anche in occasione del procedimento a carico dei coimputati maggiorenni, nonché da quelle della stessa Corte di Cassazione che per ben due volte ha dovuto valutare proprio il complesso panorama della destra di quegli anni che si presentava alquanto diversificata nelle sue formazioni e nella metodologia di esecuzione di vere e proprie azioni militari, ma unita nel perseguimento delle finalità sovversive.

Sul punto, sarebbe sufficiente richiamare la sentenza emessa da questa Corte in data 9.3.2002, da intendersi qui per integralmente riportata, che al riguardo è stata

condivisa ed avallata anche dai giudici di legittimità (sentenza del 17.12.2003) e che ha ripercorso con molta chiarezza e nel rispetto degli accertamenti definitivi dell'autorità giudiziaria l'evoluzione storica delle forze di destra dell'epoca in cui si colloca la strage di Bologna (v. pagg. 40-57 della pronuncia citata).

Ai nostri fini e sinteticamente, tuttavia, serve ricordare che all'indomani della messa al bando per decreto del Ministero dell'Interno di Ordine Nuovo (23.11.1973) e di Avanguardia Nazionale (8.6.1976), le due più importanti formazioni sorte sulle ceneri del disciolto partito fascista, si ebbe un eccessivo frazionamento del fronte dell'estrema destra con punte di individualismo esasperato.

E tuttavia, a fini esemplificativi e per consentire un'analisi storica più sistematica delle molteplici "anime" del movimento neofascista dell'epoca, si sogliono individuare sostanzialmente tre indirizzi: a) quello tradizionalista, il cui massimo esponente era costituito dal professore romano Fabio De Felice, che mirava alla ricostituzione di un partito fascista fortemente gerarchizzato con imposizione dall'alto dell'ideologia di cui la neoformazione era portatrice; b) quello espresso da Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini che cercava di mediare, di incanalare e dirigere le posizioni di diffuso ribellismo delle masse giovanili di destra, creando delle strutture organizzative più flessibili; e c) quello, c.d. spontaneista, espresso da Sergio Calore e Paolo Aleandri, che, invece, propugnava un altro metodo di lotta fondato essenzialmente sulla iniziativa di singoli gruppi, sorti per imitazione e con strutture libere, che avrebbero dovuto dar vita mediante azioni terroristiche indiscriminate e non necessariamente rivendicate ad un moto di ribellione generalizzato del popolo nei confronti del sistema politico-istituzionale allora vigente.

Ed infatti, mentre gli appartenenti al primo indirizzo individuavano il proprio "nemico" essenzialmente nelle forze sovversive dell'estrema sinistra – si assiste proprio negli anni sessanta ad una serie di azioni terroristiche eseguite dalla

destra ma da questa fatte ricadere sull'opposto schieramento che in tal modo avrebbe potuto essere destinatario di una massiccia azione repressiva – lo spontaneismo giunge, con il gruppo di Valerio Fioravanti, a teorizzare una sorta di “tregua” con i gruppi della sinistra nel comune intento di far cadere lo Stato borghese. Illuminante è al riguardo il contenuto del volantino di rivendicazione della rapina all'armeria Omnia Sport, realizzata dai sodali del Valerio Fioravanti, in cui, tra l'altro si legge: “le organizzazioni rivoluzionarie di destra e di sinistra schiacceranno infine questo lercio sistema in una inesorabile tenaglia rivoluzionaria”.

Tale ideologia, attuata già da qualche tempo, trova, poi, la sua teorizzazione nel documento da “Tuti a Mario Guido Naldi”, rinvenuto dagli inquirenti il 31.8.1980 a Bologna in una cabina telefonica di via Irnerio dove, tra l'altro, si legge *“Bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, ma le navi e i treni e le strade siano insicure: bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione (...) Trovarsi d'accordo per distruggere è l'unico modo per restare insieme (...) dobbiamo lanciare il segnale e raccoglierci (...) arrecare danni al sistema è un errore: il sistema te ne chiederà conto. Ma provocare la disintegrazione, questo è il rimedio...”*.

E che la suddetta ideologia avesse un notevole seguito lo si desume anche dall'attribuzione proprio a gruppi aderenti a tale indirizzo, per come ammesso dagli stessi esponenti del c.d. spontaneismo, di diverse decine di attentati, realizzati tutti successivamente alla costituzione di quel movimento di riunificazione delle forze di destra che va sotto il nome di “Costruiamo l'azione” (CLA) e risalente ad epoca successiva al convegno di Albano del 1975, che aveva tentato inutilmente di operare quell'auspicata riunificazione che ancora, nel luglio del 1980 e nel rapporto di Amos Spiazzi, veniva considerata come un obiettivo possibile ed auspicabile.

D'altra parte, proprio la mancanza di una rigida struttura organizzativa dello spontaneismo, consentì di fare proseliti anche tra delinquenti comuni, per come dimostrato dagli esiti di vari processi celebrati a carico di esponenti della destra eversiva: questi ultimi, infatti, hanno potuto contare su un valido aiuto fornito loro proprio da pregiudicati in grado di dare le necessarie coperture per l'esecuzione dei vari atti criminosi, come la fornitura di documenti falsi, di autovetture con segni di identificazione del pari falsificati, di armi opportunamente modificate, di esplosivo variamente recuperato.

In proposito, è emblematico, con riferimento alle vicende che ci occupano, l'apporto di Massimo Sparti o di Mauro Addis al gruppo Fioravanti; ma molti altri sono gli esempi di collaborazione in cui la malavita comune ricetta la refurtiva ed il provento delle rapine o assicura il reperimento di terreni e abitazioni da destinarsi al deposito di armi – si pensi al terreno Testani dove vi era una grotta in località Formello dove il Fioravanti occulterà 35 Kg. di tritolo in polvere, “saponette” del medesimo materiale, balestite granulare, e altro materiale esplodente (dich. di Cristiano Fioravanti del 14.4.1981), o alla baracca in Cura di Vetralla (VT) messo a disposizione dallo Sparti ove i fratelli Fioravanti avevano depositato armi ed esplosivi solo in parte ritrovati (sentenza 2.5.1985 Corte d'Assise di Roma citata, pag.259) o all'appartamento di Padova, peraltro mai trovato dagli inquirenti ma di cui riferisce il Soderini - o a covi per latitanti ( per tutti è sufficiente ricordare l'appartamento di Gandoli in Puglia).

Un altro esempio di gruppo che si muove tra quelli dell'eversione di estrema destra e la delinquenza comune è costituito dalla cosiddetta “banda Giuliani”, nelle cui fila tra gli altri militano, oltre ad Egidio Giuliani, Armando Colantoni e Marco Guerra.

La formazione, che aveva ampia disponibilità di armi ed esplosivi, si rende responsabile, al pari degli altri gruppi, di attentati terroristici (alla sede della società Honeywell), di rapine (filiale di Viterbia della Cassa di Risparmio di

Roma; orefice libico Mardochai) e di furti (moduli per patenti e carte di circolazione presso la Honeywell), il cui provento poi mette a disposizione di questo o altro gruppo indifferente, diventando organica solo a quello del Fioravanti e per determinate azioni.

Tali canali e connivenze evidenziano, comunque, come non fosse un problema per i gruppi dell'estrema destra il procurarsi le armi e l'esplosivo impiegato per la realizzazione delle numerose azioni eversive, anche eventualmente di natura stragista.

D'altra parte la contiguità con ambienti malavitosi non politicizzati o semplicemente "simpatizzanti" è determinata anche dalla necessità di autofinanziamento dei vari movimenti – e così si spiegano le numerose rapine sia presso privati che presso banche – e di procurarsi armi e munizioni nonché mezzi di trasporto che garantissero le vie di fuga ai militanti impegnati nella realizzazione di attentati e stragi: solo così si poteva trarre il maggior vantaggio dagli illeciti via via commessi, ottenere le necessarie coperture e connivenze indispensabili per assicurarsi anche l'impunità.

Né deve ritenersi, come pure sostenuto dalla difesa, che lo stragismo fosse distante dagli obiettivi perpetrati dai componenti dei gruppi del c.d. spontaneismo, in quanto accanto ad episodi di collocazione di ordigni fatti trovare agli inquirenti al solo fine di creare allarme senza provocare vittime, vi sono anche episodi di esplosivo utilizzato al precipuo scopo di creare quel clima di terrore indiscriminato caratteristico solo di eventi di strage.

In proposito è sufficiente ricordare il tentativo di strage realizzato da due militanti della destra eversiva, come Bruno Mariani e Marcello Iannilli che collocarono un'autovettura imbottita di esplosivo davanti al Consiglio Superiore della Magistratura con l'intendimento chiaro di cagionare gravi danni a cose e persone, evitati solo per il mancato scoppio dell'ordigno addebitabile a motivi tecnici - un difetto al timer - (dichiarazioni di Sergio Calore cit. e di Paolo Aleandri avanti al

T.M. Bologna, pag.4025 e segg., nonché sentenza con la quale i due autori sono stati condannati per tale episodio); o la bomba di palazzo Marino a Milano che non cagionò vittime per una serie di cause fortuite e di scarsa funzionalità del sistema di deflagrazione.

Ed è in tale situazione, caratterizzata da spinte eversive particolarmente forti pur in assenza di un ben definito progetto politico globale, che fa la sua apparizione Valerio Fioravanti che con il suo gruppo – i “sette magnifici pazzi” di cui parla anche lo stesso Ciavardini nelle confidenze ai suoi amici di infanzia - interpreta in maniera esasperata le teorie dello spontaneismo, auspicando il sorgere di una sorta di “arcipelago” di gruppi analoghi al suo e capaci di estendere la loro azione a tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, i capi della fazione tradizionalista e di quella espressa da Signorelli e Fachini tenevano una condotta ambigua di fronte a quel tipo di lotta, in quanto, da un lato, favorivano il movimento spontaneista sia al fine di verificare, sul campo, la valenza delle teorie rivoluzionarie della destra eversiva, sia al fine di non essere esclusi dalla gestione politica dei risultati così ottenuti, ma dall'altro erano pronti a prenderne le distanze e comunque ad affermare la loro autonomia in caso di esiti non apprezzabili, essendo consapevoli che, comunque, solo un'organizzazione centralizzata e politicamente strutturata avrebbe potuto sostituire, in caso di sovvertimento, lo Stato borghese.

E proprio tale posizione non univoca diviene oggetto di critica spesso feroce nei confronti dei rappresentanti di tali movimenti della destra eversiva, accusati di immobilismo, di mancanza di iniziative concrete e di eccessiva prudenza se non addirittura di codardia. In proposito, vanno ricordati i contenuti di alcune rivendicazioni fatte dal gruppo capeggiato da Fioravanti successivamente alla strage di Bologna; il suo disprezzo verso i “fascisti bucolici”, che “pensavano di fare la rivoluzione, ma tra vent'anni”; verso i “camerati” che sperperavano il bottino delle rapine per proprio tornaconto personale; verso “Terza Posizione”,

che era “incapace di organizzare azioni rivoluzionarie perché paralizzata dalla burocrazia indotta dalla sua stessa organizzazione gerarchica” (v. interrogatori del V. Fioravanti, resi dinanzi alle varie autorità giudiziarie).

In questo panorama di spinte e contropinte, la formazione che non condivide la metodologia di lotta armata adottata dallo spontaneismo e responsabile in pochi anni di decine e decine di attentati, è costituita da Terza Posizione, che non nasconde il suo punto di vista critico nei confronti degli altri movimenti della destra eversiva.

Terza Posizione è una formazione rigorosamente organizzata secondo un preciso ordine gerarchico al vertice del quale vi è la c.d. Legione, costituita dai personaggi più rappresentativi del movimento e che avrebbe dato vita, in caso di sovvertimento delle istituzioni, alla futura classe dirigente nella quale potevano annoverarsi Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi, Francesco (Ciccio) Mangiameli e Giuseppe Dimitri che già rivestivano funzioni di guida.

I comandanti delle cellule di base ed altri soggetti che contribuivano fattivamente alla causa comune confluivano, invece, nel Nucleo Operativo Centrale dell'organizzazione a cui era demandato il compito di scegliere le attività illegali necessarie per finanziare l'intera struttura e di cui facevano parte personaggi come Giorgio Vale, Pasquale Belsito, Stefano Soderini e, per l'appunto, anche Luigi Ciavardini.

Una puntuale descrizione delle finalità perseguite da questo movimento la si trova nella sentenza di questa Corte d'Appello, sezione per i minorenni, dove, tra l'altro si legge : “.....*Terza Posizione intendeva costituire formazioni eversive gerarchicamente organizzate in grado di compiere, nell'ambito di un progetto politico unitario e sotto un'unica direzione, attentati terroristici su obiettivi mirati in tutto il territorio nazionale..... Scopo politico dell'organizzazione era quello d'imporre, attraverso un processo rivoluzionario, un proprio modello di*

*Stato né capitalista né comunista, all'interno del quale gradualmente sarebbero dovuti nascere, educati dalle elites rivoluzionarie, gli "uomini nuovi".*

E ciò spiega perché l'intervista rilasciata dallo Spiazzi ad un settimanale a vasta tiratura nazionale in cui si faceva riferimento ad un tentativo di unificazione e riordino dei vari movimenti di destra sia stata ritenuta credibile e realmente avvenuta anche da parte dei sodali del Mangiameli ed abbia potuto innescare la reazione del gruppo facente capo al Fioravanti fino a far maturare l'idea della eliminazione fisica di quel rappresentante del suddetto movimento, responsabile di aver avuto contatti con esponenti dello Stato borghese ai quali sembrava avere rivelato la non condivisione di azioni sovversive realizzate da altre formazioni della stessa matrice.

Va sottolineato, tuttavia, che la schematizzazione sin qui operata non deve far ritenere che tra i diversi movimenti ora individuati nell'ambito della destra eversiva vi fosse una netta separazione ed incomunicabilità; al contrario essi erano caratterizzati da una continua osmosi in quanto uniche erano le radici storiche ed i riferimenti culturali, unici gli obiettivi, pur se perseguiti secondo metodologie diverse.

E proprio tale comunità di intenti ha potuto portare a complicità e sostegno spesso non differenziabili sul piano ideologico, ma ben precisate sul piano operativo e massimamente su quello giudiziario dove la necessaria individuazione della responsabilità personale impone un vaglio rigoroso dell'attività di ciascuno e la sussumibilità di essa in precise categorie criminali non suscettibili di generalizzazioni o valutazioni approssimative.

Sul piano ideologico, infatti, a dimostrazione della collaborazione tra i vari movimenti, è sufficiente riportare quanto la stessa sentenza di secondo grado registra:

*".....i gruppi del nord, facenti capo a Massimiliano Fachini, diffondevano contemporaneamente, oltre ai giornali da loro stessi stampati ("Ordine nuovo-*



Azione”, “Anno Zero”), anche quelli editi da Cla e da Terza Posizione (dichiarazioni Aleandri al G.I. di Bologna, in ordinanza di rinvio a giudizio per la strage, pag.55).

Alcune pubblicazioni sono poi state redatte in comune dai leaders dei vari gruppi; così, i “Fogli d’ordine” sequestrati nell’abitazione di Gian Luigi Napoli, sono opera di Calore, Signorelli, De Felice, Aleandri e Fachini (concordi dichiarazioni di Sergio Calore e Paolo Aleandri); Costruiamo l’azione contribuì a finanziare il convegno nazionale di Terza Posizione, tenuto a Palermo nel settembre del 1978 (dichiarazioni di Sergio Calore all’udienza del 9.12.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna).

Le disponibilità economiche e i mezzi necessari per perpetrare i crimini erano a volte forniti da un gruppo ad un altro: ad esempio, Massimiliano Fachini ha rifornito di armi ed esplosivi la formazione romana Cla, in particolare, il materiale esplosivo, trasportato dallo stesso Fachini o da Gilberto Cavallini, era consegnato a Paolo Aleandri (sent. Assise Bologna 11.7.1988, pag. 975; dichiarazioni di Sergio Calore all’udienza del 9.12.1987); vi è prova di scambi di armi tra Mariani, Colantoni e Giuliani.

E’ Giuseppe Valerio Fioravanti che presta a Roberto Fiore, membro della “legione” di Terza Posizione, la pistola con silenziatore che servirà per “azzoppare” un avversario politico (dichiarazioni rese da Valerio Fioravanti al P.M. di Padova e al P.M. di Roma rispettivamente il 10 e il 21.2.1981 – pag. 8421 e 8701); ed è sempre Valerio Fioravanti che regala un mitra “mab 33” modificato nel calcio a Francesco Mangiameli (dichirazioni del Fioravanti al P.M. di Roma 25.10 e 14.12.1985 – pagg. 8711 e segg. e 8471 e segg.). Né sono mancate altre forme d’illecita collaborazione: Fachini “riciclò” nel Veneto l’oro che Cavallini gli portava da Roma, frutto di una rapina commessa dalla banda Giuliani ai danni di un cittadino libico; Valerio Fioravanti, fervente spontaneista, fu chiamato dai vertici di “Terza Posizione” (Fiore, Adinolfi e

*Mangiameli) a sostituire nella "legione" Giuseppe Dimitri, arrestato nel dicembre 1979; sempre Valerio Fioravanti strettamente collaborò con Francesco Mangiameli nella realizzazione di un piano che doveva portare all'evasione dal carcere di Pierluigi Concutelli, assassino del giudice Occorsio. Accadeva poi spesso che una fazione operasse nel territorio di un'altra e che quest'ultima approvasse tale invasione di campo: gli attentati compiuti il 22 gennaio 1979 a Rovigo (quindi nella giurisdizione del Gruppo del nord di Fachini) sono stati rivendicati dai romani del MRP.*

*Le armi erano a volte detenute in luoghi comuni a più formazioni: in un cascinale sulla via Prenestina, nei pressi di Roma, si trovava l'armamento completo del MRP e della banda Giuliani. Frequenti erano le riunioni tra i vari gruppi: spesso in casa di Signorelli (dichiarazioni Aleandri e Soderini al G.I. Bologna), a volte in locali pubblici (dichiarazioni di Stefano Soderini al G.I. di Bologna, pag. 3200), altre volte a casa di De Felice, i cui figli avevano aderito a "Terza Posizione (dichiarazioni Calore all'udienza del 9.12.1987 avanti alla Corte d'Assise di Bologna); e in un'occasione, secondo quanto riferito dal col. Amos Spiazzi in un'informativa indirizzata al SISDE, presso l'Albergo Rosa di Milano.*

*In questa situazione era pertanto cosa normale che il militante di un gruppo passasse ad un altro, spesso non per motivi ideologici, ma perché guidato da "simpatie personali o iniziative estemporanee"; così come erano frequenti le ipotesi di "doppia appartenenza" (sent. Corte d'Assise d'Appello di Bologna 16.5.1994, cap. X, § 4): è il caso di Gilberto Cavallini che fa parte del Gruppo del Nord di Massimiliano Fachini, ma è anche stabilmente inserito in Cla e in seguito contribuisce alla fondazione del NAR di Fioravanti; o di Egidio Giuliani che conserva stretti rapporti con il MRP pur disponendo di una propria banda. E' anche il caso di Giorgio Vale, di Stefano Soderini e, come si vedrà, di Luigi Ciavardini che, pur militando nel Nucleo operativo di "Terza Posizione", sono*

*ugualmente attratti nell'orbita spontaneista di Giuseppe Valerio Fioravanti. Stefano Soderini, nel ricordare la sua doppia militanza in "Terza Posizione", nel GOA (infra § 7) e, in seguito, nella banda di Fioravanti, ha rilevato come "ogni individuo (nelle organizzazioni eversive di destra) era libero di trovare la propria realizzazione in diverse forme, anche contemporaneamente (... e come) alcune persone siano rimaste spaesate dalla duplice veste da noi (Stefano Soderini, Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Pasquale Belsito) ricoperta "* (memoriale prodotto nel corso del procedimento contro Adinolfi + 35 – Fald. 37, pag. 24.750 e segg.).

Dall'esame sin qui svolto discendono alcuni corollari importanti e determinanti per comprendere appieno quanto accaduto nella vicenda che ci occupa più da vicino.

Il desiderio di riunificazione che ritroviamo nella destra eversiva ancora all'indomani della strage e che ha caratterizzato gli anni settanta - ottanta, nonché il senso di appartenenza ad un'unica matrice storica e politica dei vari movimenti che si manifesta con la solidarietà, la collaborazione ed il mutuo soccorso di chiunque si riconosca in quell'ideologia, indipendentemente dai metodi ritenuti più o meno efficaci per il raggiungimento del fine eversivo comune, importano la richiesta, espressa o tacita, di consenso ed approvazione da parte di tutti i leader in relazione all'adozione delle azioni terroristiche più significative.

In sostanza, quella riunificazione che non si riusciva a realizzare su un fronte operativo più vasto trovava, comunque, una sua espressione per singole azioni, cariche di particolare significato se rapportate al fine sovversivo da perseguire.

Non può tacersi in proposito sia che vi era una certa confluenza di forze verso determinati obiettivi comuni come ad esempio la liberazione del capo storico Franco Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro o il proposito di far evadere dal carcere Pier Luigi Concutelli, autore dell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio; sia che, individuate e condivise determinate operazioni emblematiche

nella lotta allo Stato, vi fosse una certa concorrenza tra i vari movimenti nel portarle a compimento al chiaro scopo di potersi attribuire poi il merito della loro realizzazione, con ricadute eventualmente anche sul piano politico: significativo in proposito è quanto riferito dal Soderini (dichiarazioni dello stesso del 24.1.1986 rese al GI di Bologna - e per alcuni aspetti anche le dichiarazioni di Gianluigi Napoli del 28.10.1985 - da cui emerge che in quel periodo anche un'altra banda aveva lo stesso obiettivo e, precisamente, il gruppo facente capo a Pierluigi Scarano, segno che varie formazioni avevano raccolto un unico *input*) con riferimento all'omicidio "Amato", secondo cui V. Fioravanti aveva deciso di accelerare i tempi tanto da mutare in corso d'opera le modalità di esecuzione dell'azione – uso di una moto piuttosto che di un'autovettura -, proprio per evitare che altri gruppi potessero arrivare prima del suo ad uccidere un rappresentante così significativo nell'ambito delle Istituzioni da sovvertire.

Un altro corollario è costituito dalla considerazione che proprio la condivisione degli obiettivi e la matrice ideologica ed eversiva comune portavano i vari movimenti ad una sorta di solidarietà e collaborazione, nonostante i contrasti di metodo, anche in sede di coperture e di appoggi indispensabili in epoca successiva alla singola operazione con valenza militare, giusto quanto è dimostrato ad esempio dal fatto che il Cavallini, dopo la sua evasione nel 1977 ed anche successivamente, aveva trovato appoggi nel Veneto grazie al Fachini o dal fatto che il Ciavardini, pur facendo parte del gruppo Fioravanti, continuava ad avere rapporti con il Fiore con il quale non ha mai interrotto i contatti – si pensi al fatto che dopo l'episodio dell'incidente stradale del 5 agosto 1980<sup>2</sup>, l'odierno imputato si consulta con quest'ultimo sul da farsi o alla circostanza che è il Fiore ad offrire al minore rifugi sicuri dopo i dissidi con il gruppo Fioravanti in epoca successiva alla strage di Bologna -.

---

<sup>2</sup> Su tale episodio si tornerà in seguito.

E' evidente che solo la conoscenza preventiva delle singole operazioni particolarmente idonee a connotare l'eversione di destra ed il consenso generalizzato alla realizzazione delle stesse da parte di tutti i soggetti ideologicamente più rappresentativi portavano alla non emarginazione degli esecutori materiali che, quindi, potevano continuare a riconoscersi nella matrice eversiva comune. In sostanza, pur non essendo richiesta un'adesione che si tramutasse in concorso morale nel compimento della singola azione criminosa, tuttavia la condivisione di essa da parte di tutti i movimenti serviva non solo a caricarla di un significato che andava ben al di là del singolo episodio criminoso, ma anche a farla rientrare in un patrimonio comune che impediva la delazione e garantiva una sorta di difesa ad oltranza dei responsabili materiali.

E ciò spiega come già da tempo potesse circolare nell'ambiente di destra la notizia che nella "prima settimana di agosto" si sarebbe verificato un fatto eclatante tanto che, giusto quanto risulta *per tabulas*, Vettore Presilio poteva fare una tale confidenza al giudice di sorveglianza già il 10 di luglio 1980 ed il Fachini nella terza decade dello stesso mese poteva avvisare Jeanne Cogolli, già conosciuta dalle forze dell'ordine come appartenente ai movimenti di matrice fascista, di allontanarsi da Bologna perché presto vi sarebbe stata un'azione delittuosa che avrebbe avuto notevole risonanza, non solo a livello nazionale, che avrebbe occupato le prime pagine dei giornali e che avrebbe potuto portare ad una repressione nei confronti dei rappresentanti della destra eversiva.

## **5. Il gruppo NAR di Valerio Fioravanti e l'inserimento in esso del Ciavardini.**

E', dunque, in tale contesto che nasce ed agisce il gruppo eversivo facente capo a Giuseppe Valerio Fioravanti, che incarna i dettami dello spontaneismo armato.

Anche al riguardo è utile, al fine di comprendere i fatti strettamente legati ai reati di strage e collegati, ricordare brevemente il percorso di tale gruppo di cui fanno parte, per esplicita ammissione degli stessi sodali, Mambro, Calore, Soderini, Cristiano Fioravanti e lo stesso Ciavardini.

La figura più decisionista e, per certi versi, carismatica è costituita da Valerio Fioravanti, al quale i suoi compagni riconoscono una sorta di supremazia e di capacità operativa superiore, anche se essi stessi dichiarano che, formalmente, non esisteva una tale investitura.

Orbene, il Fioravanti, nel giugno del 1979, appena ventunenne, stringe amicizia con Sergio Calore e Paolo Signorelli mentre si trova nel carcere di Rebibbia, ed appena scarcerato, verso la fine di ottobre, si allontana dai precedenti camerati, tutti appartenenti all'area giovanile del FUAN, e si avvicina alle tesi del c.d. spontaneismo armato, in grado di imprimere maggiore dinamismo all'attività eversiva.

Nel frattempo, aderisce alla banda che Egidio Giuliani, Sergio Calore e Bruno Mariani hanno costituito dopo il "dissolvimento" di CLA e si lega sentimentalmente a Francesca Mambro, che conosce nell'ambito degli ambienti di destra già nel novembre/dicembre 1979, ma con la quale diverrà inseparabile, per comunanza di vita e di intenti, solo a partire dal 21 marzo 1980<sup>3</sup> (costei, dopo l'arresto del Fioravanti, nel febbraio del 1981, instaurerà un rapporto analogo con Giorgio Vale, altro esponente del gruppo ucciso nel maggio del 1982): i due assumeranno rispettivamente i nomi di battaglia di "Riccardo e Chiara".

In una delle operazioni della banda il Fioravanti conosce Gilberto Cavallini, entrato come lui a far parte del sodalizio (v. in proposito le dichiarazioni di Sergio Calore rese il 14.2.1985 al P.M. di Bologna ed all'udienza del 9.12.1987 davanti alla Corte d'Assise di Bologna), che è già da tempo latitante essendo evaso dal carcere nel 1977 e che si è ricostruito una nuova identità nel Veneto, a

---

<sup>3</sup> La circostanza emerge dalle dichiarazioni rese innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna della stessa Francesca Mambro e da Flavia Sbrojavacca, convivente del Cavallini.

Treviso – si presenta infatti, come Gigi (Luigi) Pavan, dapprima dipendente della Total di Padova e, successivamente, rappresentante di commercio - grazie agli appoggi ricevuti dal movimento dell'estrema destra, facente capo al Fachini.

Intanto, nel dicembre 1979, il gruppo perde due elementi e precisamente il Calore ed il Mariani, i quali, arrestati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Leandri, non faranno più parte di alcuna organizzazione.

Al Fioravanti, intanto, viene offerto da Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi e Francesco Mangiameli la posizione che Giuseppe Dimitri (arrestato il 14 dicembre 1979) occupava nell'ambito della Legione di Terza Posizione ( v. in proposito la sentenza dell'11.3.1985 della Corte d'Assise di Roma, emessa nel proc. penale instaurato nei confronti di Adinolfi + 35), offerta che, però, non viene mai accettata apertamente preferendo il Fioravanti dar vita ad un gruppo che incarnasse i dettami dello spontaneismo.

Tale ideologia ed il tipo di lotta armata creano proseliti in Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Stefano Soderini i quali dal gennaio 1980 entrano organicamente a far parte del gruppo che, dopo l'arresto di Calore e Mariani, annovera, quindi, oltre al Fioravanti, anche Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani (sul punto, dichiarazioni Walter Sordi, Stefano Soderini ed Elena Venditti).

La banda poi, quella composta “dai sette magnifici pazzi” tra i quali deve essere ricompreso anche il Ciavardini, secondo quanto ormai definitivamente accertato in via giudiziaria nonché ammesso dagli stessi protagonisti<sup>4</sup> si avvale a volte, per il compimento di singole azioni, della collaborazione di terzi estranei, delinquenti comuni o terroristi, che assicurano mezzi, strumenti ed appoggi, necessari, come già evidenziato in precedenza, sia per la riuscita delle varie operazioni militari e sia per assicurare l'impunità agli autori materiali delle stesse.

---

<sup>4</sup> Si vedano, in proposito, l'interrogatorio reso del Ciavardini subito dopo l'arresto del 4.10.1980 e le dichiarazioni dello stesso Fioravanti all'udienza dell'8 maggio 1986 innanzi alla Corte d'Assise di Roma.

Quanto alla disponibilità da parte del gruppo di ingenti quantità di armi, munizioni ed esplosivo, anche del tipo di quello (T4 e nitrato sodico) che, secondo la perizia esperita nell'ambito delle indagini per la strage di Bologna (f. 3237), sarebbe stato usato in quella operazione criminale, poi, non può sorgere alcun dubbio, attesi i definitivi accertamenti giudiziari al riguardo, ivi compresi quelli derivanti dalla sentenza di questa Corte, nella parte che non è stata oggetto di annullamento, e che consentono di affermare, anche con riferimento all'odierno imputato, la completa autonomia di questo sodalizio, non identificabile con alcuna delle organizzazioni criminali oggetto di precedenti giudizi e l'inserimento nel loro programma criminoso anche eventualmente di un'azione di strage, secondo quel "credo metodologico" che era stato teorizzato nel documento trovato nella cabina telefonica di via Irnerio, a cui si è più sopra fatto riferimento.

Dopo l'uscita dal gruppo dell'odierno imputato, uscita che si colloca in epoca successiva al compimento della strage di Bologna, entrerà a farne parte Pasquale Belsito, che inizia la sua attività in seno alla banda Fioravanti il 5 agosto 1980 con la rapina di Piazza Menenio Agrippa, perpetrata ai danni dell'armeria Fabbrini, e che sarà coinvolto in quasi tutte le azioni successive ideate ed eseguite dai NAR di Fioravanti, fino a quando, a seguito degli omicidi dell'Appuntato Enea Codotto e del Carabiniere Luigi Maronese (avvenuti in Padova il 5 febbraio 1981) e della cattura dello stesso Fioravanti, la banda si scioglierà.

**6. Scansione, non solo fattuale, dell'operatività della banda armata, funzionale all'esame del delitto di strage.**

Fatte queste premesse, può ricostruirsi, anche attraverso le pronunce definitive emesse al riguardo dall'autorità giudiziaria, il periodo di maggiore operatività della banda in quanto direttamente collegato alla realizzazione della strage di



Bologna - episodio che è stato specificamente demandato all'esame di questa Corte - nonché l'attività svolta al suo interno dal Ciavardini e caratterizzata da un crescendo in termini di violenza e gravità delle condotte perpetrate.

Come più sopra ricordato, la stessa sentenza emessa il 26.6.1986 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, poi sostanzialmente confermata anche negli altri gradi di giudizio e che ha esaminato fatti diversi rispetto a quelli per cui si procede e commessi dalla banda armata riconducibile a Terza Posizione nella quale il Ciavardini risultava del pari inserito, pone il momento di "passaggio" o di "doppia appartenenza" dell'allora minore ai NAR del Fioravanti, con il verificarsi degli omicidi Arnesano (**6 febbraio 1980**) ed Evangelista (**28 maggio 1980**): nel primo episodio, nel quale è stato riconosciuto il concorso del Ciavardini, Valerio Fioravanti e Giorgio Vale uccidevano deliberatamente l'agente di PS Maurizio Arnesano durante l'aggressione perpetrata ai danni del medesimo per impadronirsi del mitra in sua dotazione, benché la vittima non avesse opposto resistenza; il secondo, che registra il concorso oltre che dell'odierno imputato e del Fioravanti, anche della Mambro e di Gilberto Cavallini, ha portato, del pari, all'uccisione di un altro agente, Franco Evangelista, diretto collaboratore del giudice Amato e noto con il nome di "Serpico", ed al ferimento degli agenti Manfreda e Lorefice.

In quel periodo, il Ciavardini, nonostante la sua giovane età, faceva parte di Terza Posizione ed in occasione dell'attività di volantaggio svolta nel dicembre 1979 incontrava per la prima volta Elena Venditti, anche lei simpatizzante della destra eversiva, amica di Fiore, e con la quale l'imputato instaurerà una relazione affettiva che durerà per tutto il periodo che qui interessa e fino alla sua cattura, avvenuta il 4.10.1980.

Prima della sua partecipazione alle azioni più significative del gruppo Fioravanti – Cavallini, egli prenderà parte ad alcuni episodi criminosi che si inquadrano

nell'attività di autofinanziamento dei movimenti di destra ed avrà una posizione abbastanza defilata.

L'aggressione all'agente di PS Arnesano, invece, che segna l'inizio della sua fattiva collaborazione al gruppo dei NAR con il quale era venuto in contatto appena un mese prima, avviene su sua precisa segnalazione in quanto il posto di guardia in cui la vittima svolgeva servizio, vale a dire quello dell'ambasciata del Libano, si trovava a poca distanza dalla sua abitazione: egli non verrà condannato per l'uccisione del militare, eseguita con sette colpi di pistola dal Fioravanti, ma solo per aver indicato l'obiettivo e per aver ricevuto e custodito l'arma rapinata.

Il Ciavardini, intanto, in questo periodo di doppia appartenenza anche a Terza Posizione, partecipava ad alcune azioni organizzate anche dal Vale nella sua veste di responsabile della cellula di questo movimento della destra eversiva a lui affidata e che non si ricollegano al gruppo Fioravanti: si registrano a carico dell'odierno imputato il lancio di una bomba incendiaria contro la casa del vigile urbano Antonio Tommasini (**18.3.1980**); la rapina di due fucili e tre pistole presso lo studio degli architetti Dragosei – Garau (**26.3.1980**); la rapina all'agenzia E della Banca d'America e d'Italia di corso Trieste ( **16.4.1980**); la consegna da parte del Ciavardini all'amico Alessandro Torroni, di una borsa contenente moduli di patenti e carte d'identità in bianco (**aprile 1980**) – fatti parzialmente ammessi e per i quali vi è stata condanna definitiva nei confronti dell'odierno imputato e che qui vengono richiamati per meglio inquadrare la personalità dello stesso-.

Anche la banda Fioravanti-Cavallini, da parte sua, effettuava in questo stesso periodo alcune rapine per autofinanziarsi, nonché l'assalto al distretto militare di Padova per impossessarsi di mitra e munizioni, fatti delittuosi in cui, però, non si avvaleva di quegli elementi del gruppo di TP che poi diverrà parte integrante del NAR.

La realizzazione di un'attività autonoma ed il tentativo di portare avanti una lotta più dinamica e, per così dire, meno "burocratizzata", tuttavia, non fanno venir meno, in questo stesso periodo, i rapporti ed i legami del Fioravanti con i capi riconosciuti di TP, quali Fiore a Roma e Mangiameli a Palermo: non bisogna dimenticare, infatti, che proprio costoro avevano già offerto al Fioravanti la posizione che Giuseppe Dimitri (arrestato il 14 dicembre 1979) occupava nell'ambito della Legione, vale a dire nell'ambito di quella struttura di cui facevano parte i personaggi più rappresentativi di quel movimento della destra eversiva.

E la dimostrazione di tali legami è data proprio dal viaggio che la coppia Fioravanti – Mambro effettua ai primi di aprile 1980, durante il periodo pasquale, a Palermo in vista della preparazione dell'evasione dell'estremista nero Concutelli, autore dell'omicidio del giudice Occorsio e che si trovava ristretto in un carcere della Sicilia.

L'esistenza del suddetto viaggio è riscontrata, oltre che dalle dichiarazioni dello Sparti, che fornì l'autovettura utilizzata dai due in quella occasione, e da quelle della Mambro che ammette espressamente la circostanza, anche dalla registrazione della coppia dal 4 al 9 aprile 1980 presso l'albergo "Delle Palme" di Palermo, dove la donna fornisce i suoi autentici dati anagrafici, mentre il Fioravanti quelli di "Amedeo De Francisci" di cui esibisce quella stessa patente di guida falsificata che tanta parte avrà anche nel prosieguo della vicenda che ci occupa più direttamente ( v. telegramma della Digos di Palermo nel faldone n. 34).

L'uso del nome "Amedeo De Francisci" già da questa epoca e le vicende di questo documento rivestono particolare importanza proprio in relazione all'oggetto demandato a questa Corte dai giudici di legittimità ed al riguardo si rinvia alla parte che, nel prosieguo, tratterà espressamente il suddetto argomento.

Si giunge così al **28 maggio 1980**, all'omicidio Evangelista ed al ferimento di altri due agenti, avvenuti nei pressi del liceo classico Giulio Cesare di Roma, delitti perpetrati nei confronti della pattuglia di polizia posta a presidio di quell'istituto scolastico; tali fatti rappresentano una programmata azione di valenza politica in quanto, contrariamente a quanto accaduto per l'agente Arnesano, la volontà degli aggressori non era diretta ad impadronirsi delle armi, bensì all'annientamento della pattuglia della polizia, custode di quello Stato che si voleva sovvertire.

Le responsabilità accertate per questo episodio riguardano Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, tutti rei confessi, e Giorgio Vale, che hanno costituito in questa azione delittuosa il c.d. "gruppo di fuoco", nonché il Cavallini, che ha del pari ammesso le sue colpe e che ha svolto funzioni di copertura.

Particolare curioso, ma che assumerà un valore indicativo di quella personalità ciarliera e vanitosa del Ciavardini, concausa insieme ad altre, all'indomani della strage di Bologna, della c.d. rottura di questi con i sodali più rappresentativi della banda, particolare che, va sottolineato, si ritrova alla vigilia di ogni importante operazione ascritta al gruppo in cui il minore si trova inserito, è dato dalla telefonata, ammessa dallo stesso imputato<sup>5</sup>, da lui effettuata il giorno prima della condotta criminosa ora ricordata ad una ragazza, tale Livia, del liceo Giulio Cesare con la quale aveva avuto una breve storia sentimentale, per assicurarsi che la giovane non sarebbe andata a scuola l'indomani, anche se non le rivelava i motivi della sua preoccupazione.

Durante l'aggressione alla pattuglia della polizia, l'odierno imputato veniva ferito al volto e, precisamente, all'arcata sopraccigliare sinistra; curato dapprima nella

---

<sup>5</sup> Si veda la pag. 17 della relazione di perizia espletata il 19.9.1981 dal Tribunale per i Minorenni di Roma sulla capacità d'intendere e di volere del Ciavardin, contenuta al punto 17 del faldone n. 24, f. 10856.

stessa capitale, dove rimarrà per tre o quattro giorni<sup>6</sup>; poi, andrà a Padova e, successivamente, in una clinica privata a Venezia dove subirà un intervento di chirurgia plastica a cura di un medico compiacente (v. in proposito dichiarazioni di Cecilia Loreti al P.M. di Roma 23.9.1980, pagg. 9275 e segg.).

La coppia Fioravanti – Mambro, invece, dopo i fatti del Giulio Cesare, che hanno rappresentato una sorta di triste “collaudo” della neoformazione, si recava a Treviso (v. dichiarazioni del 30.3.1999 della Mambro e di Maria Teresa Brunelli che registra in quel periodo a casa della figlia, Flavia Sbrojavacca, compagna di Gilberto Cavallini alias Gigi Pavan, la presenza di due giovani romani, che si fanno chiamare Riccardo e Chiara, nomi di battaglia adottati dal Fioravanti e dalla Mambro, e che poi vengono riconosciuti dalla Brunelli nelle fotografie dei due terroristi).

Per imitazione, anche il Ciavardini, alcuni giorni dopo l’omicidio “Amato”, comincerà ad adottare un nome di battaglia, presentandosi e facendosi chiamare “Flavio”, come l’intestatario della patente di guida da lui detenuta ed intestata a Flavio Caggiula (si registrerà, infatti, per la prima volta con tale identità il 14 luglio presso un albergo di Roma)<sup>7</sup>.

Qui è sufficiente sottolineare che gli appartenenti a questo gruppo, oltre ad adottare nomi “di battaglia”, solevano anche utilizzare, nell’esecuzione di operazioni che rientravano nell’ambito del loro disegno eversivo, documenti, certamente falsificati, ma che difficilmente potevano essere oggetto di immediato rilievo ed accertamento nel corso di un controllo.

Essi utilizzavano, infatti, o documenti autentici che i titolari avevano smarrito, a cui veniva sostituita la fotografia ivi apposta (si pensi alla Smania, che aveva dimenticato il suo borsellino con i propri documenti nell’agenzia della

---

<sup>6</sup> Si vedano, tra l’altro, le dichiarazioni di Ciavardini rese il 4.10.1980 subito dopo il suo arresto ed al dibattimento di questo procedimento; di Sparti del 15.7.1997 e di C. Fioravanti del 23.3.1999.

<sup>7</sup> Anche su questo vi sarà più ampia trattazione nella parte dedicata ai documenti di cui l’imputato aveva la disponibilità.

Sbrojavacca, convivente del Cavallini, e che saranno utilizzati dalla Mambro dalla fine del 1980 in poi) o anche moduli in bianco autentici, provenienti da furti presso Comuni ed eseguiti anche molto tempo prima del loro utilizzo, su cui venivano apposti dati identificativi, in taluni casi, di persona realmente esistente e non conosciuta alle forze dell'ordine perché normalmente incensurata, nonché la fotografia dell'estremista con timbro a secco.

Quanto all'uso di dati di persone realmente esistenti, si pensi, ad esempio che "l'Amedeo De Francisci" cui si è più sopra fatto riferimento era fratello di Gabriele De Francisci e, contrariamente a quest'ultimo, pur essendo simpatizzante della destra, non aveva precedenti penali; ed ancora che il "Flavio Caggiula" di cui ai documenti utilizzati sia dal Ciavardini che dal Fioravanti era soggetto che abitava a Milano, era impiegato pubblico e prestava servizio al Tribunale di Milano, del tutto immune da precedenti penali (v. nota della Questura di Milano, punto 77 del faldone n.26, f. 12216); ancora che quell'Alessandro Restini, i cui dati sono riportati sulla patente di guida in uso all'odierno prevenuto e sequestrata al momento del suo arresto, nell'ottobre del 1980, era del pari persona esistente, studente del liceo tenuto dai Padri Pallottini di via G.Ferrari a Roma negli anni 1975/79, che frequentava, insieme ai suoi compagni di scuola, un bar vicino a piazzale Clodio dove aveva conosciuto il Ciavardini con il quale però non aveva instaurato rapporti di amicizia, e che nel 1978 aveva perduto la propria carta d'identità, non più ritrovata: anche lui era, almeno all'epoca, immune da precedenti giudiziari o di polizia e non si occupava di politica (v. dichiarazioni dell'autentico Restini, punto n. 80 del faldone n.26, f. 12270).

In proposito e, segnatamente, sulla disponibilità di moduli di documenti, anche da parte del Ciavardini, è significativo ed allarmante l'episodio per il quale è stato incriminato, anche se poi prosciolto ma solo sotto il profilo dell'insufficienza della prova relativa all'elemento soggettivo, il Torrioni, amico e vicino di casa del

Ciavardini, al quale lo stesso imputato, nell'aprile del 1980, ebbe a consegnare per custodirla una borsa contenente documenti falsi (v. sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 26.6.1986 e della Corte d'Assise di Roma dell'11.3.1985 nel proc. pen. a carico di Adinolfi + altri - faldone 2-).

D'altra parte, non può non ricordarsi che il prevenuto disponeva di una patente di guida intestata a tale "Marco Arena" (su questo documento si tornerà diffusamente nel prosieguo della presente trattazione) ed anche della patente di guida riportante i dati di "Flavio Caggiula", poi ceduta al Fioravanti alla vigilia della strage di Bologna, mentre quando sarà arrestato, il 4.10.1980, veniva trovato in possesso di un terzo documento, intestato a quell'Alessandro Restini cui si è più sopra fatta menzione.

In proposito, premesso che il Restini ha escluso di aver mai smarrito la sua patente, diversamente dalla sua carta d'identità, è sorprendente come dal confronto tra la patente di guida autentica, esibita dal reale Restini in sede di esame da parte della polizia giudiziaria, e quella falsificata in possesso degli inquirenti e sequestrata all'odierno prevenuto, emerga la perfetta rispondenza di tutti i dati identificativi, ivi compreso il numero riportato dal documento, la data di rilascio (4.4.1980), la data in cui è stato sostenuto l'esame ( 27.11 – 12.12.1979), oltre naturalmente ai dati anagrafici: segno di complicità e di contatti con soggetti in grado di realizzare dei falsi "perfetti" ( f. 12271/12276).

Intanto la neoformazione, cementata dalla riuscita e dalla risonanza dell'episodio delittuoso 'Evangelista', si preparava ad un altro e particolarmente emblematico omicidio, quello del magistrato Mario Amato, unico titolare all'epoca di tutte le indagini che vedevano coinvolti esponenti dell'estrema destra e che aveva capito la gravità del momento storico e la necessità di un intervento che non fosse solo di natura giudiziaria o di polizia (in proposito, è sufficiente leggere copia dei verbali relativi alla sua audizione al CSM sia del marzo che del 13 giugno, rese, vale a dire, appena dieci giorni prima di essere ucciso).

Ed infatti il **23 giugno 1980** Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini, esecutori materiali in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, e Stefano Soderini, uccidevano il dott. Amato (v. sentenza 23 febbraio 1990 del Tribunale per i Minorenni di Bologna e sentenza del 5.4.1984 della Corte d'Assise di Bologna).

Le suddette pronunce hanno accertato definitivamente che il Cavallini è stato colui che ha sparato al magistrato, mentre il Ciavardini guidava la moto di grossa cilindrata con la quale i due si davano alla fuga, rientrando poi in casa del Soderini dove erano ospiti già da qualche giorno per i necessari sopralluoghi.

Quello stesso giorno, il Fioravanti e la Mambro si trovavano a Mestre, dove il primo noleggiava con i propri documenti un'autovettura e litigava con il titolare della ditta per crearsi un alibi che si dimostrerà inefficace, in quanto la Corte d'Assise di Bologna, che si occuperà dell'omicidio "Amato" con riferimento ai coimputati maggiorenni, acquisirà la prova piena della sua partecipazione alla fase preparatoria.

Ed infatti di tale attività vi è traccia, tra l'altro, nei registri dell'Hotel Cicerone (documentazione acquisita agli atti del fascicolo del presente procedimento) da cui risulta che dal 6 al 13 giugno 1980 sono ospiti dell'albergo la Mambro, che fornisce le proprie generalità, ed il Fioravanti, che utilizza, come già ad aprile dello stesso anno a Palermo, la citata patente "De Francisci", mentre il 9 e 10 giugno è ospite dello stesso hotel il Cavallini, il quale si avvale di altra patente falsificata ed intestata a tale Giovanni Bottacin, identità che ritroviamo anche in seguito e che attesta i movimenti di questo partecipante alla banda, riscontrati peraltro anche da ulteriori elementi oggettivi ( v. telefax della Digos, fald. n. 12 ). Il 17 giugno, intanto, veniva rapinata da tre giovani la motocicletta di grossa cilindrata e di colore rosso che sarà utilizzata dal Cavallini e dal Ciavardini per darsi alla fuga subito dopo l'esecuzione dell'omicidio e che per circa una settimana veniva tenuta nascosta dagli estremisti, in attesa di essere usata, nel



deposito e parcheggio dell'Aeronautica militare, la cui carta topografica verrà ritrovata tra i documenti custoditi in quel giubbotto dimenticato il 10 luglio 1980 da Valerio Fioravanti sul muretto di una strada di Roma (di ciò si parlerà più diffusamente in seguito).

La sera prima dell'omicidio, il 22 giugno 1980, il Ciavardini incontrava a Roma l'amico d'infanzia, Marco Pizzari, e la sua ragazza, Cecilia Loreti e si vantava di far parte del gruppo dei "sette magnifici pazzi", di aver partecipato ai fatti del Giulio Cesare dove aveva riportato anche una ferita – si toglierà gli occhiali da vista e mostrerà la cicatrice all'occhio sinistro – ed al termine di una discussione in cui il Pizzari mostrava il suo disaccordo sulle azioni le cui vittime erano dei poliziotti, annunciava l'omicidio del dott. Amato, la cui esecuzione si verificherà, puntualmente, proprio il giorno successivo (v. dichiarazioni di Loreti del 23.9.1980, sempre confermate in ogni fase e giudizio e del Pizzari, ucciso dal gruppo Fioravanti perché considerato delatore): anche tale episodio è indicativo dell'atteggiamento vanitoso ed impaziente del Ciavardini la cui spavalderia lo porta a vantarsi anche di azioni criminose non ancora avvenute ma cui egli sa di partecipare con un ruolo ben definito.

Tutti i fatti ora ricordati e relativi all'omicidio Amato, nel loro accadimento storico, sono stati definitivamente accertati con la sentenza della Corte d'Assise di Bologna del 5.4.1984 emessa a carico dei maggiorenni, sostanzialmente confermata in ogni fase, e con la pronuncia del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 23.2.1990, per quanto riguarda la posizione del Ciavardini, entrambe acquisite agli atti di causa.

In questo periodo i componenti della banda hanno una notevole mobilità, tanto che ancora alla fine di giugno / primi di luglio nei registri dell'hotel Cicerone di Roma è riportata la presenza del Cavallini con la falsa identità di Giovanni Bottacin. Il Ciavardini, da parte sua, subito dopo i gravi fatti delittuosi del Giulio Cesare, della cui partecipazione egli non faceva mistero presso amici e

sodali, e la successiva emissione di un ordine di cattura nei suoi confronti, si recava, per sua stessa ammissione, a Milano e nel Veneto; non temeva comunque di soggiornare anche a Roma, prevalentemente in qualità di ospite di amici o persone vicine ai movimenti dell'estrema destra, tanto che il 23 giugno partecipava, come già ricordato, all'assassinio del dottor Amato ed il 30 giugno 1980 effettuava, sempre a Roma, una rapina presso la banca d'America e d'Italia, agenzia "G" di via Nemea eseguita quasi tutta da solo.

Non mancavano puntate anche a Treviso, dove godeva dell'appoggio del Cavallini, in quanto, dopo l'uccisione del sostituto procuratore Amato ed il conseguente plauso degli ambienti della destra eversiva, il gruppo progettava di eseguire un analogo attentato nei confronti del giudice Giancarlo Stiz che viveva ed operava a Treviso e che era in viso a tutta la destra eversiva: le sue indagini, infatti, avevano portato all'arresto di Franco Freda e Giovanni Ventura per la strage di Milano del 12.12.1969 e, come il sostituto procuratore Amato, costituiva un simbolo della lotta dello Stato all'eversione neofascista.

L'eliminazione fisica dei due magistrati, secondo quanto dichiarerà lo stesso Fioravanti, avrebbe rappresentato un "patrimonio comune dei fascisti" e, in base alla tesi dello spontaneismo armato la cui teorizzazione è elaborata nel già citato documento ritrovato nella cabina telefonica di via Irnerio a Bologna, avrebbe dovuto, a seguito della dura reazione repressiva del regime, indurre molti giovani a scendere in campo per compiere atti emulativi e calarsi nella latitanza.

A dimostrazione di tale nuovo obiettivo di lotta (attentato al giudice Stiz) vi sono, tra l'altro, le dichiarazioni di Vettore Presilio, detenuto comune, che confida informalmente al giudice di sorveglianza di Padova, che esponenti di estrema destra – si individuerà poi tra costoro il Rinani, rappresentante del movimento veneto – oltre a parlare di un attentato prossimo di eccezionale gravità (la strage di Bologna, per l'appunto), gli avevano proposto di partecipare

a quello diretto all'uccisione del suddetto giudice la cui esecuzione sarebbe dovuta avvenire a settembre.

Dalle dichiarazioni del Vettore Presilio emerge, per come sopra accennato, che ai primi di luglio circolava già, negli ambienti della destra eversiva, anche la notizia di un attentato che avrebbe dovuto verificarsi ad agosto e che avrebbe occupato le prime pagine dei giornali e che, alla luce degli eventi, non può che identificarsi con la strage di Bologna. Il gruppo che avrebbe realizzato una siffatta operazione, ormai definitivamente individuato nel NAR di Fioravanti (v.sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna del 16.5.1994), è, dunque, in movimento anche per raccogliere quei consensi e quelle adesioni di massima da parte delle varie "anime" della destra eversiva a cui si è più sopra fatto riferimento e, segnatamente, da parte di TP, il movimento più vicino alla neoformazione, non foss'altro perché la maggior parte dei componenti di questa vantano la c.d. "doppia appartenenza" ad entrambi i sodalizi.

E ciò dà un ulteriore scopo al viaggio di Fioravanti e Mambro a Palermo, la cui presenza è provata, oltre che dalle loro successive ammissioni, anche dalla registrazione presso l'Hotel Politeama di Palermo, relativamente ai giorni 13 e 14 luglio.

Nella prima metà di questo mese ed ancor prima della visita della coppia di estremisti di destra a Francesco Mangiameli, è stata accertata, altresì, la presenza a Palermo del Ciavardini, inviato dallo stesso Mangiameli quasi come primo contatto in vista dell'annuncio della decisione di dare pratica attuazione al progetto della strage e che, avendo partecipato in prima persona all'omicidio di un magistrato, espressione delle istituzioni dello Stato, rappresentava, certamente, il messo ideale in tal senso.

In proposito, si sottolinea che il prevenuto, sebbene latitante già da qualche tempo (la Venditti afferma di aver appreso che l'imputato era ricercato sin dal primo luglio, data del suo rientro in Italia dalla Grecia, dove si era recata per un

lavoro temporaneo) non temeva di percorrere l'Italia in lungo ed in largo, né di soggiornare negli stessi luoghi che lo avevano visto protagonista di efferati delitti e disponeva di altri rifugi sicuri nel Nord Italia, tra cui anche quelli procuratigli dal Cavallini e da altri esponenti di TP, per come dimostrato dai suoi movimenti sia dopo i fatti del Giulio Cesare sia dopo l'omicidio "Amato": è appena il caso di ricordare che proprio alla fine di giugno egli sarà l'autore, quasi solitario, almeno con riferimento alla fase più rischiosa, della citata rapina commessa ai danni dell'agenzia G della Banca d'America e d'Italia, sita in via Nemea, a Roma.

Dal soggiorno in Sicilia presso il Mangiameli, il Ciavardini faceva rientro su Roma solo il giorno dopo l'arrivo nel capoluogo siciliano dei suoi sodali, che aveva, quindi, modo di incontrare e di informare dell'esito della sua visita, giusto quanto emerge, tra l'altro, anche dalle dichiarazioni della Venditti, Loreti e Pizzari che, proprio il 14 luglio, si recavano ad attenderlo alla stazione Termini al treno che proveniva dalla Sicilia (v. dichiarazioni della Venditti del 24.9.1980, nonché quelle rese dalle due giovani al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna nel 1999) -.

Grazie agli appoggi ed alle connivenze, il Ciavardini, pur sottraendosi all'ordine di cattura emesso per i fatti del Giulio Cesare, di cui aveva piena conoscenza, e pur adottando delle precauzioni come quella di non telefonare direttamente alla Venditti con la quale aveva una relazione sentimentale, conosciuta dai più, o quella di comunicare per il tramite della Loreti, fidanzata del suo compagno d'infanzia Marco Pizzari, continuerà a soggiornare a Roma, tant'è che vi è traccia della sua presenza nella capitale anche nei registri dell'albergo "Nuova Italia" dal 14 al 19 luglio 1980 con l'identità di "Flavio Caggiula" ( v. nota della sezione anticrimine di Roma del 25.8.88 ed acquisita agli atti di causa all'udienza dell'8.10.1999, punto 186, faldone n.34) che viene usata in questa occasione per la prima volta dall'imputato. E continuerà a condurre una vita del tutto normale, pranzando in una trattoria di via Trionfale ed incontrando quasi giornalmente la

fidanzata ( v. in proposito dichiarazioni della Venditti del 24.9.1980 e del Ciavardini al PM di Roma in data 4.10.1980, vale a dire nella stessa giornata del suo arresto).

Sempre in quel periodo il Ciavardini, usando il nominativo “Flavio Caggiula”, prenotava presso un’agenzia di Roma, l’Equador, il viaggio che avrebbe fatto a Venezia dal 21 al 24 luglio insieme alla Venditti<sup>8</sup>, che già da qualche giorno si era allontanata dall’abitazione dei genitori ed aveva deciso di scendere in clandestinità per far coppia stabile con l’imputato, ad imitazione del Fioravanti e della Mambro (v.dichiarazioni di Elena Venditti – ud. del 2.4.99 al TM/Bologna).

In proposito, sono significative le dichiarazioni della Venditti che dà una precisa motivazione a quel viaggio da individuarsi nel tentativo della ragazza di entrare, al pari della Mambro, tra i sodali del gruppo, in modo da potere stare al fianco del Ciavardini, ospite nel rifugio di cui quest’ultimo aveva la disponibilità nel Trevigiano, grazie al Cavallini, che vantava molteplici appoggi nel Veneto e che, avendo avuto da poco un figlio dalla compagna, la Sbrojavacca, non poteva certamente ospitarlo a casa sua.

Il responso, però, sarà negativo - per scarsa fiducia nei suoi confronti, secondo la stessa Venditti - per cui la giovane donna, ospite per qualche giorno a Castelfranco Veneto in casa della compagna di Fiore, rientrava nel Lazio ospite dell’amica Loreti, nella casa di villeggiatura della famiglia di questa a Ladispoli, mentre il Ciavardini rientrava a Villorba di Treviso, in vista sia dell’attentato previsto per agosto, sia di quello al giudice Stiz, previsto invece per settembre.

Sia i giudici di primo grado che quelli di secondo hanno concordemente escluso che la casa veneta utilizzata in questo periodo dal prevenuto avesse la funzione di

---

<sup>8</sup> Nel corso del soggiorno veneziano Luigi Ciavardini utilizzerà l’identità “Flavio Caggiula” per registrarsi all’albergo Casanova, esibendo la patente di guida falsificata di cui vi è traccia anche nei registri dell’albergo “Nuova Italia” di Roma, mentre la Venditti, che in quel momento non aveva pregiudizi di sorta, forniva le sue autentiche generalità (nota dell’UGICOS del 9.3.1984, acquisita al fascicolo).

garantire la sua latitanza, assicurandogli un rifugio sicuro, in quanto proprio la vita condotta dal Ciavardini dal 28 maggio fino alla fine di luglio dimostra che, contrariamente a quanto affermato dai protagonisti di questa vicenda, non furono né la cicatrice al volto né la sottrazione ad un ordine di cattura a determinarlo a spostare la sua permanenza in una città diversa da Roma, peraltro solo dopo il 24 luglio 1980.

Infatti, se fosse stata la ferita al volto a destare preoccupazione, Ciavardini avrebbe dovuto allontanarsi dalla capitale immediatamente, sin dal 28 maggio, quando la lesione era aperta e non poteva essere facilmente occultata e non farvi ritorno se non dopo la sua definitiva rimarginazione; ed invece, non solo si spostava con estrema facilità da Nord a Sud, ma già il 22 giugno 1980, a quasi un mese di distanza, la ferita, curata anche da un esperto di chirurgia plastica, non solo non necessitava più di bendaggi, ma poteva essere nascosta dalla montatura di un semplice paio d'occhiali da vista (cfr. dichiarazioni rese il 23.9.1980 da Cecilia Loreti e dello stesso imputato rese al PM minorile di Bologna il 18.9.1991, pag. 9379, su cui si tornerà in seguito).

Del resto, fino al 24 luglio la presenza a Roma di Ciavardini non aveva destato alcuna preoccupazione né aveva in nessun modo ostacolato i piani della banda: anzi, lo stesso Cavallini, durante la fase preparatoria e l'esecuzione dell'omicidio "Amato", aveva preteso di avere al suo fianco proprio il Ciavardini, nonostante la ferita, riportata solo una ventina di giorni prima, avrebbe dovuto sconsigliare l'utilizzo del prevenuto sia negli appostamenti che nella fase esecutiva vera e propria.

Appare evidente, quindi, che la sua permanenza a Treviso era funzionale ai piani della banda, i cui obiettivi, come si è già detto, erano noti nell'ambiente della destra eversiva già da qualche tempo (in proposito sarebbero sufficienti le dichiarazioni del già menzionato Vettore Presilio, rese ai primi di luglio, e che ha subito anche un accoltellamento in carcere per tali rivelazioni), e non rispondeva

all'esigenza di assicurargli un nascondiglio sicuro di cui poteva disporre anche in altre parti d'Italia.

Ma riprendiamo la narrazione degli avvenimenti più significativi ai fini della decisione e che interessano i protagonisti della vicenda, oggetto di questo procedimento penale.

In Sicilia, intanto, la coppia Fioravanti – Mambro, dopo il breve soggiorno nell'albergo di Palermo (13 e 14 luglio), si recava a Tre Fontane, località di villeggiatura in vicinanza del capoluogo, nella casa del Mangiameli dove rimaneva certamente fino al 30 luglio; i rapporti con l'ospite, però, si deterioravano progressivamente a tal punto che la moglie di questi, Rosaria Amico, riferirà, in ogni fase e giudizio, che negli ultimi giorni del soggiorno siciliano dei due vi era una notevole freddezza nei confronti del marito, manifestatasi anche nel viaggio fatto in macchina per portare "Riccardo e Chiara" (pseudonimi dei due terroristi, come più sopra ricordato) all'aeroporto e durante il quale non venne pronunciata neppure una parola, atteggiamento sintomatico di incomprensioni e mancanza di dialogo anche di natura ideologica tra il padrone di casa ed i suoi ospiti.

La presenza della coppia a Tre Fontane è provata, oltre che dalle dichiarazioni dell'Amico, dalla deposizione dei coniugi Cannizzo, amici dei Mangiameli e loro ospiti al mare, i quali riferiscono che fino a quando essi si sono trattenuti a Tre Fontane (28 luglio) vi era anche un'altra coppia di romani, la cui descrizione richiama, per l'appunto, la Mambro e Fioravanti, nonché dalle stesse ammissioni dei diretti interessati i quali hanno confermato sia tale circostanza sia quella relativa alla data della loro partenza, che trova, altresì, riscontro nell'indagine svolta al riguardo dalla Digos e dagli allegati fogli di prenotazione e partenza dei voli Alitalia Palermo/Roma e, nel giorno successivo, Roma /Venezia, nonché dai biglietti relativi che riguardano i due.

Risulta, infatti, *per tabulas*, che il 30 luglio 1980 sul volo Palermo/Roma delle ore 11,10 si imbarcavano il signore e la signora De Franceschi (ancora l'uso del cognome De Francisci anche se leggermente modificato); costoro, tuttavia, pur non avendo effettuato alcuna prenotazione, riuscivano ugualmente a partire perché il volo non era completo ( f. 11722 e 11723).

Da sottolineare come la coppia Mambro/Fioravanti, ancora pochi giorni prima della partenza dal capoluogo siciliano, non aveva fissato esattamente il giorno del rientro, e pertanto neppure il giorno in cui avrebbe realizzato la strage, per come evidenziato dal fatto che risultano diverse prenotazioni per i giorni 29 e 30 luglio e 1 agosto nei diversi orari in cui sono previsti voli con partenza da Palermo e destinazione Roma a nome del signore e della signora Cucco (f. 11722 e segg).

D'altra parte, l'ulteriore dimostrazione che la data precisa in cui avrebbe avuto luogo la strage di Bologna sia stata fissata solo all'ultimo momento e sia stata comunicata dalla coppia ai sodali solo nell'incontro a Villorba di Treviso, vale a dire nella notte tra il 31 luglio ed il primo agosto, emerge indirettamente anche dalle dichiarazioni rese da Vettore Presilio al magistrato di sorveglianza di Padova sin dalla prima decade di luglio e dalla confidenza ricevuta dalla Cogolli da parte del Fachini che, a fine luglio, l'avvisava di allontanarsi presto da Bologna, senza ulteriore specificazione in ordine alla data, perché doveva avvenire "qualcosa di memorabile" per cui era preferibile che i rappresentanti della destra eversiva di trovassero lontano dal suddetto luogo.

Indagini analoghe a quelle realizzate per i voli Palermo / Roma, saranno effettuate anche per il volo Roma/Venezia Tessera con riscontri positivi per la giornata del 31 luglio in cui i signori De Franceschi – sempre lo stesso nominativo ma anche questa volta senza prenotazione - si imbarcavano da Roma Fiumicino sul volo delle 23,55 con arrivo a destinazione alle ore 1,00 del 1° agosto.



A Venezia Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano accolti, per loro stessa ammissione, da Gilberto Cavallini che li portava a Villorba di Treviso, dove incontravano anche il Ciavardini, dal quale il Fioravanti riceveva la patente intestata a Flavio Caggiula, perché il suo documento di copertura, a nome Amedeo De Francisci, era divenuto inutilizzabile<sup>9</sup>.

E' opportuno a questo punto ricordare che Valerio Fioravanti per poter partire dalla Sicilia, oltre a far uso per le prenotazioni del nominativo di un soggetto inesistente ("Cucco" - sul punto vi è nota della D.I.G.O.S. a f. 11725), aveva usato l'*escamotage* di presentarsi direttamente agli imbarchi dei voli e dichiarare un cognome (De Franceschi in luogo di De Francisci), modificato sia pure di poco, rispetto a quello del documento "bruciato", che gli avrebbe consentito, in caso di necessità, di far visionare agli addetti allo scalo, e non certamente ad organi di polizia, un documento intestato a persona il cui cognome presentasse assonanza con quello da lui pronunciato.

Dopo l'arrivo della coppia Fioravanti / Mambro a Treviso e l'incontro di questa con l'odierno prevenuto, costui faceva sapere telefonicamente a Cecilia, la ragazza utilizzata come tramite, che l'appuntamento, già fissato in precedenza, doveva essere spostato al 4 agosto per "gravi problemi" senza specificare null'altro (su tali circostanze ora ricordate sono concordi tutte le sentenze che si sono occupate di queste vicende, anche quella della Cassazione del 17.12.2003 e che ci riguarda più da vicino).

I giudici che si sono già occupati dell'odierno procedimento hanno elaborato, a questo punto, tutta una serie di ipotesi relativamente al motivo del rinvio dell'incontro fra l'imputato ed i suoi amici sulla base degli orari dei treni che in quel periodo e per quella tratta (Roma-Venezia) erano previsti senza cambi e del fatto che la Loreti riferiva che essi dovevano partire nottetempo.

---

<sup>9</sup> Tale argomento sarà oggetto di specifica trattazione al capitolo nono.

I giudici di primo grado, infatti, sostenendo che non era possibile ricostruire con certezza quale treno i tre avrebbero presumibilmente preso, affermavano che, in mancanza di altri riscontri, la telefonata poteva interpretarsi, secondo il significato più favorevole al Ciavardini, come diretta ad evitare che gli amici si trovassero sul luogo della strage nello stesso momento dello scoppio, per cui essa dimostrerebbe con certezza che l'imputato sapeva della strage, ma non anche necessariamente che ne fosse coinvolto fattivamente.

I giudici di secondo grado, invece, con un ragionamento che viene censurato in sede di legittimità per alcune falle motivazionali, sostenevano che per "notturno" doveva intendersi il treno che partiva, all'epoca, immediatamente dopo la mezzanotte piuttosto che quello che partiva alle cinque e mezzo del mattino, per cui il rinvio sarebbe stato determinato dal fatto che egli era occupato a collocare l'ordigno e, quindi, non avrebbe potuto essere presente a Venezia per l'ora stabilita.

La questione, comunque, per come sarà dimostrato in prosieguo nel momento in cui si passerà all'esame delle falle motivazionali segnalate dalla Corte di Cassazione, non è fondamentale ai fini della decisione di questo organo giudicante; qui se ne è voluto semplicemente accennare per meglio chiarire l'aspetto fattuale dell'intera vicenda.

Il **due agosto 1980** aveva luogo la deflagrazione di un ordigno tra i 20 ed i 25 Kg di esplosivo che provocava la morte di ben 85 persone e lesioni a 200 passeggeri ed addetti allo scalo ferroviario di Bologna: è questa una delle pagine più tristi della nostra storia del dopoguerra.

I due maggiorenni, ormai riconosciuti colpevoli con sentenza passata in giudicato, escludevano qualsiasi loro responsabilità in merito alla strage e sostenevano, dopo alcuni cambi di versione, di essere stati sempre insieme al Ciavardini sin dal mattino, sin da quando, cioè, i tre sodali maggiorenni prelevavano il minore presso la casa in cui era ospitato e partivano in macchina

con destinazione, a loro dire, Padova, dove trascorrevano la mattinata a zonzo per il mercatino che si teneva a Prato della Valle, alla ricerca di jeans ed abbigliamento vario.

E' ben strana questa gita dei protagonisti della vicenda che ci occupa, quasi inutile e caratteristica di chi ha molto tempo libero a disposizione, specie se si pone mente al fatto che tre di essi erano latitanti – Cavallini, Ciavardini e Fioravanti – mentre la Mambro era in clandestinità e che, proprio per tale gita, il Ciavardini aveva rimandato l'incontro con la fidanzata che non vedeva già da qualche tempo adducendo “gravi problemi”: ma sulla falsità dell'alibi vi è ormai una pietra tombale, anche per quanto riguarda l'odierno procedimento penale, posto che la Cassazione sul punto non ha avuto alcun dubbio e non ha espresso al riguardo alcuna censura.

Il Cavallini, da parte sua, sempre secondo la loro falsa ricostruzione, avrebbe proseguito il viaggio e si sarebbe recato da persona conosciuta con il soprannome di “zio Otto”, poi identificato dagli inquirenti per Carlo Digilio, esperto in armi, per la riparazione del paragrilletto di un MAB in suo possesso, ritornando a prenderli nel primo pomeriggio.

Il Digilio, sentito in proposito, dichiarava che, all'epoca, e precisamente dal 1978 al 1980, era responsabile del tiro a segno di Venezia, sito a San Nicolò di Lido; che aveva ricevuto solo una telefonata da parte del Cavallini, verso le 12,30 proprio per un problema di armi, senza però incontrarlo; che aveva appreso, durante la conversazione telefonica, che il suo interlocutore si trovava nei pressi del Lido; che l'arma gli fu lasciata in un posto convenuto da cui egli la prelevò dopo il pranzo, vale a dire successivamente alle 13,30 (f. 12959/60).

Secondo gli inquirenti, il racconto del Digilio e la precisazione degli orari al riguardo sarebbe compatibile anche con una presenza del gruppo a Bologna al momento dello scoppio dell'ordigno ed un loro rientro nel Veneto già verso mezzogiorno.

Quanto alla coppia Fioravanti /Mambro, la Corte d'Assise d'Appello, decidendo in sede di rinvio, ha definitivamente acclarato la falsità dell'alibi fornito dagli stessi, nonostante la finale concordanza delle dichiarazioni di tutti i diretti interessati, ivi compreso il minore che l'ha ribadita anche in questa sede per il tramite dei suoi difensori.

Si giungeva, così, al **4 agosto**, in cui Fioravanti e Mambro si recavano a Roma da Sparti, al quale il primo chiedeva con urgenza un documento per la donna che temeva potesse essere stata riconosciuta in occasione della strage di Bologna e che non poteva più muoversi con i suoi reali dati anagrafici, come aveva fatto fino a quel momento, mentre il Fioravanti, giusto quanto dallo stesso confidato al suo interlocutore, non aveva problemi al riguardo.

Lo Sparti, che per il tenore della conversazione avvenuta nella sua casa ebbe il timore che la coppia fosse l'autrice della strage di Bologna, veniva altresì minacciato con riferimento al figlio affinché il reperimento del documento richiesto avvenisse nel più breve tempo possibile.

In ordine alla credibilità di questi, al verificarsi della visita ed alla data della stessa ha già fatto chiarezza sia la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Bologna che si è pronunciata in sede di rinvio, sia la sentenza della sezione minorenni della Corte d'Appello di Bologna che sul punto non è stata oggetto di censure da parte dei giudici di legittimità: entrambe le pronunce, infatti, individuano nelle dichiarazioni del teste un punto di forza, pienamente attendibile e riscontrato, della tesi accusatoria.

Nella stessa giornata, intanto, alla stazione di Venezia Santa Lucia il Ciavardini incontrava nel primo pomeriggio i suoi amici per alcune ore; ed è proprio in questa occasione che la Loreti manifestava alla Venditti il timore che l'odierno imputato potesse essere coinvolto in prima persona nel progetto di strage: non può non sottolinearsi, a questo punto, che la Loreti è anche colei che, insieme al fidanzato ed amico d'infanzia del Ciavardini, riceveva, proprio da quest'ultimo, il

giorno prima dell'omicidio "Amato", il preannuncio della morte del magistrato allorquando il prevenuto, dopo essersi vantato della sua partecipazione ai fatti del Giulio Cesare ed aver mostrato "le ferite", indicava nel dottor Amato il prossimo obiettivo della banda dei "sette magnifici pazzi".

La ripetitività di certi gesti nei vari episodi che caratterizzano la vita della banda armata di cui ci si occupa e, segnatamente del comportamento del prevenuto, sono, a dir poco, sconcertanti.

Dopo l'incontro con gli amici, l'imputato rientrava nell'appartamento di cui disponeva nei pressi di Treviso, mentre gli altri tre prendevano alloggio all'albergo Diana di Venezia (di ciò vi è traccia nei registri dell'hotel), con l'intesa di incontrarsi l'indomani mattina a Castelfranco Veneto.

Il 5 agosto, mentre i sodali Fioravanti, Mambro, Cavallini e Soderini si trovavano a Roma dove avrebbero effettuato, nel primo pomeriggio, la rapina all'armeria Fabbrini di Piazza Menenio Agrippa nel corso della quale saranno sottratte sessanta pistole, il Ciavardini, al quale era stato affidato anche il compito di spostare da un parcheggio all'altro l'autovettura rubata, fornita di targa di altro veicolo e nella disponibilità del gruppo per gli spostamenti nel Veneto, al chiaro scopo di evitare controlli sulla stessa ove ritenuta abbandonata, nell'eseguire tale incombenza tamponava, nei pressi del luogo in cui aveva il suo rifugio, il veicolo che lo precedeva e che era fermo al semaforo, provocando le rimostranze del conducente del mezzo investito che prendeva il numero di targa del veicolo investitore e visionava il documento d'identità mostratogli dal Ciavardini (sul punto e sull'intestazione "Marco Arena" della patente di guida falsa esibita nell'occasione, si tratterà diffusamente nel capitolo nono).

Qui il racconto, in mancanza di riscontri oggettivi sulla dinamica del sinistro, si fa nebuloso nel senso che non si sa quale sia stata la reale reazione dell'imputato che, in qualche versione, sostiene di aver dato dei soldi per chiudere l'incidente e, in qualche altra, sostiene di aver reagito con violenza nei confronti dell'altro:

ammette, comunque, in ogni fase e giudizio che l'investito ha annotato la targa del veicolo ed ha preso visione del documento in suo possesso.

E' evidente, quindi, che l'episodio "brucia" l'autovettura guidata dal Ciavardini ed il documento falso e mette in serio pericolo il rifugio nei pressi del quale l'auto risultava essere stata sempre parcheggiata e, indirettamente, in caso di controlli accurati da parte degli investigatori, anche la casa e l'identità usata dal Cavallini a Villorba di Treviso, atteso che il rifugio si trovava nella stessa zona, giusto quanto detto più sopra.

Non si sa se il suddetto incidente abbia 'bruciato' anche il successivo obiettivo della banda che giustificava, logisticamente, la scelta di quella città del Veneto come base per alcune operazioni, essendo essa anche vicina ai luoghi in cui risiedeva e lavorava il giudice Stitz, al quale, come si ricorderà, aveva fatto riferimento anche Vettore Presilio, avvicinato in carcere da estremisti di destra per coinvolgerlo nell'azione che si stava preparando nei confronti di quel magistrato e che doveva aver luogo a settembre: è certo, comunque, che il progetto non troverà più pratica attuazione.

L'odierno imputato, quindi, giungeva alla stazione di Castelfranco Veneto dove era stato fissato l'appuntamento con gli amici alla guida dell'autovettura con la quale aveva cagionato il leggero tamponamento (una Ford Taunus di colore azzurro acceso targata Roma, così la descrive la Loreti nel suo interrogatorio dell'1.10.1987 nel procedimento a carico dei maggiorenni) e raccontava agli amici l'accaduto. Quindi, tutti insieme si recavano a casa della compagna del Fiore, dove il Ciavardini chiedeva consiglio a colui che continuava a chiamare "il capo" in forza di quella "doppia appartenenza" cui si è più sopra fatto cenno (il Fiore era uno degli esponenti più rappresentativi di TP, movimento con il quale il gruppo Cavallini / Fioravanti aveva sempre mantenuto rapporti) e questi gli suggeriva sia di disfarsi del veicolo (ed infatti mentre il Pizzari e la Loreti rimanevano in casa, lui e la Venditti portavano la macchina in un parcheggio di

Vicenza dove l'abbandonavano), sia di allontanarsi dal rifugio di Treviso, tant'è che l'indomani, tutti e quattro gli amici, partivano alla volta di Roma.

Giunti alla stazione Termini poco dopo le 17,00, l'imputato incontrava il Cavallini, con il quale aveva evidentemente un appuntamento, e che lo rimproverava e per il comportamento poco attento tenuto a Treviso e per il fatto di accompagnarsi a persone estranee all'ambiente della destra eversiva, come per l'appunto i suoi amici.

In proposito, è significativa, tra l'altro, la dichiarazione della Venditti, la quale riferisce che l'odierno imputato, dopo l'incontro, era particolarmente contrariato perché il Cavallini voleva dare "ordini" pretendendo che lui li eseguisse senza discutere e perché gli contestava il suo allontanamento da Treviso, consigliatogli da Fiore e non già da lui (v. dichiarazioni del 24.9.1980 e del 2.4.1999 dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna): tale episodio è emblematico della c.d. doppia appartenenza e dell'autonomia rivendicata dal gruppo NAR di Cavallini / Fioravanti rispetto ad altri movimenti.

Iniziavano da questo momento tutte quelle critiche alla condotta del Ciavardini, estremamente sconsiderata, con riferimento all'incidente, ed imperdonabile per le sue vanterie con gli amici non terroristi, che portavano all'allontanamento del giovane dal gruppo e, segnatamente, dal Fioravanti e dal Cavallini i quali si lamentavano anche con gli altri sodali per le sue imprudenze e che, ancora il 23.10.1981, nel volantino di rivendicazione dell'uccisione del capitano della Digos Francesco Straullo e dell'agente Ciriaco Di Roma, dopo aver enumerato tutti gli omicidi più significativi per la "causa eversiva di destra" tra cui anche quello del Mangiameli, definiranno il Ciavardini "un infame".

Al riguardo, si rimanda alle dichiarazioni dello stesso interessato il quale non ha remore nel riferire, in uno dei suoi interrogatori, che nel periodo successivo alla strage e precedente alla sua cattura (4 ottobre 1980), ebbe la sensazione di correre seri rischi per la sua incolumità.

E' certo comunque che l'odierno imputato non tornava più a Treviso e chiedeva aiuto al Fiore il quale si rivolgerà, tra l'altro, anche al Giovagnini per garantirgli un rifugio sicuro, tant'è che, anche per sua stessa ammissione, il primo si recava a San Benedetto del Tronto e ad Osimo nonché nell'Abruzzo, dove, a Pescara, il 20 settembre 1980, commetterà una rapina ad un'armeria insieme alla Venditti che in quel tempo lo accompagnava con una certa continuità.

Ai fini della decisione che questa Corte è chiamata a pronunciare non interessa precisare quali siano gli spostamenti degli altri componenti della banda, né enumerare i molteplici episodi delittuosi di cui costoro si rendono responsabili; ciò che interessa è registrare l'effetto dirompente dell'intervista rilasciata da Amos Spiazzi al settimanale "L'Espresso" in data 17 agosto e riguardante l'ambiente dell'estrema destra ed il tentativo di unificazione affidato a tale "Ciccio", che se pur volutamente descritto con sembianze diverse da quelle reali (personaggio non molto alto e dal marcato accento romanesco, si legge nell'intervista), è tuttavia facilmente identificabile con il Mangiameli, posto che, effettivamente, all'epoca quel compito era demandato a costui e lui era l'unico, tra i soggetti più rappresentativi di TP, ad essere conosciuto con il diminutivo "Ciccio".

Nell'intervista Lo Spiazzi rielaborava, senza alcun distinguo temporale, alcune delle informazioni che aveva ricevuto già nel mese di luglio e che aveva riversato in una nota informativa inviata alla Digos di Bolzano, pare in data 28 luglio 1980, ma che non aveva sortito alcun effetto, e parte di altre informazioni dallo stesso avute successivamente e che ricollegavano, in qualche modo, il nome di "Ciccio" e comunque la matrice della destra eversiva alla strage avvenuta il 2.8.1980.

Ed infatti, l'aspetto inquietante è rappresentato dal fatto che il colonnello Spiazzi, personaggio poco chiaro collegato ai servizi segreti e comunque uomo delle istituzioni, sosteneva nell'intervista di avere avuto un incontro con questo tal Ciccio e di essere stato messo a parte di una situazione in evoluzione che poteva



essere conosciuta solo dall'interno dell'ambiente della destra: la sensazione, anche tra gli estremisti, era che l'incontro ci fosse stato effettivamente e che "Ciccio" fosse venuto in contatto con apparati dello Stato, quello stesso che avrebbe dovuto combattere e sovvertire.

Lo Spiazzi, infatti, faceva chiari riferimenti alla strage di Bologna ed al fatto che la stessa sarebbe stata rivendicata sia da due telefonate a nome dei NAR e sia da altra a nome di un gruppo affiliato a TP.

Il Mangiameli, allora, percepiva il pericolo, si riconosceva nel personaggio di cui parlava lo Spiazzi, se non nella descrizione fisica certamente in quella ideologica, e manifestava la sua preoccupazione alla moglie dicendole: "vogliono incastrarmi"; tanto più che lo stesso era stato a Roma proprio a metà luglio, circostanza che rendeva verosimile la possibilità di un incontro con il colonnello intervistato, e che lo esponeva, se responsabile di un contatto non corretto come tutto lasciava ritenere, alla punizione da parte dei suoi stessi amici dei NAR (v., tra l'altro, dichiarazioni di Rosaria Amico rese nei processi verbali del 24.9.1980, del 21.3.1983 dinanzi al GI di Bologna e del 16.11.1987, tutte confermate nel giudizio in Corte d'Assise d'Appello a Bologna il 5.1.1990 ed in quello del Tribunale per i Minorenni il 12.5.1997; nonché dichiarazioni dell'amico Alberto Volo che corroborano quelle della donna e dimostrano lo stato di estrema preoccupazione del Mangiameli che temeva di essere coinvolto nelle indagini della strage di Bologna e che ebbe ad allontanarsi dalla sua abitazione proprio per motivi di sicurezza, in quanto si sentiva minacciato).

Intanto, il 25 agosto 1980 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna emetteva ben 28 ordini di cattura a carico di personaggi dell'eversione romana e veneta; i provvedimenti giudiziari gettavano scompiglio tra le fila degli estremisti di destra portando costoro, anche quelli non direttamente colpiti dalle misure restrittive, o a recarsi nei campi falangisti in Libano, o a darsi alla

clandestinità in Italia, o ad espatriare in Inghilterra, come Fiore ed Adinolfi, essendo pochi quelli che restavano in attesa degli eventi.

Lo stesso Mangiameli il 2 settembre partiva da Palermo con i propri più stretti familiari per un paesino vicino Perugia dove trovava ospitalità presso alcuni familiari ivi residenti: si trattava quasi di una vera e propria fuga per la quale il Mangiameli impegnava alcuni gioielli, segno che non aveva, evidentemente, danaro sufficiente, circostanza che renderà poco credibile la versione fatta circolare dopo la sua uccisione secondo cui l'eliminazione del suddetto responsabile di TP sarebbe stata conseguenza del fatto che costui si sarebbe appropriato di danaro non suo.

Dal paesino umbro, il Mangiameli si recava alcune volte a Roma insieme all'amico Volo per incontrare altri dirigenti di TP, mentre nell'ambiente del NAR di Fioravanti circolava con sempre maggiore insistenza la voce che occorreva provvedere all'uccisione del Mangiameli, tant'è che Vale, proprio in previsione di tale condotta, chiedeva a Soderini la disponibilità di un'autovettura da quest'ultimo rubata qualche tempo prima, ottenendone risposta affermativa.

Il 9 settembre il dirigente siciliano, in un incontro che avrebbe dovuto portare ad un chiarimento con Valerio Fioravanti, veniva ucciso con tre colpi di pistola che, secondo quanto dichiarato dagli stessi protagonisti e secondo quanto accertato con sentenza definitiva dalla Corte d'Assise di Roma del 16.7.1986, erano esplosi da Cristiano e Valerio Fioravanti e da Giorgio Vale. Il corpo veniva zavorrato ed occultato in fondo ad un laghetto sito nei dintorni di Roma, a Tor dei Cenci, da cui riaffiorava due giorni dopo.

Gli autori dell'omicidio attribuiranno la loro condotta al fatto che la vittima si fosse appropriato di danaro dei camerati, ma la loro tesi, oltre ad essere piuttosto debole per giustificare un'esecuzione capitale, come quella del Mangiameli, e consegnata agli inquirenti, peraltro, dopo varie versioni e continui aggiustamenti, non trova conforto neppure nell'ambiente dell'estrema destra e soprattutto dei

militanti palermitani di TP che invece, in occasione dei funerali del loro dirigente, diffondevano un volantino in cui la morte del Mangiameli veniva collegata alla strage di Bologna (si parla, infatti, de “*l’ottantacinquesima vittima dell’ignobile strage di Bologna*”) ed all’articolo pubblicato sull’Espresso e relativo all’intervista allo Spiazzi ed ai suoi contatti con quel tale “Ciccio” dirigente di TP con accento romanesco (v. documento in atti a f. 1507).

In tal senso depongono anche le dichiarazioni della moglie della vittima, Rosaria Amico, che sin dal giorno successivo al ritrovamento del corpo del marito aveva saputo da Roberto Fiore che gli autori dell’omicidio dovevano ricercarsi nei componenti la banda del Fioravanti, nonché la circostanza che quest’ultimo aveva deciso di uccidere l’intero gruppo dirigente di TP, ivi compresi il Fiore e l’Adinolfi, progetto che acquista significato proprio per il collegamento con la strage e con la necessità per gli autori di essa, identificantesi per l’appunto anche nella coppia Fioravanti / Mambro, di impedire la diffusione di notizie al riguardo. La fondatezza e la reale consistenza della minaccia è dimostrata anche dal fatto che proprio Fiore ed Adinolfi si allontanarono dall’Italia ed espatriarono in Inghilterra.

E’ da questo momento che il Ciavardini teme seriamente per la sua incolumità, anche se l’allontanamento dal gruppo si era verificato alcuni giorni dopo la strage di Bologna ed anche se egli, tramite il Vale, aveva pur tuttavia continuato a mantenere i contatti con i sodali di un tempo.

Senonché il giovane, apprese le cattive intenzioni di Fioravanti e degli altri membri della banda, reagiva duramente e si presentava con scorta armata all’appuntamento che avrebbe potuto essergli fatale: di lì a pochi giorni verrà arrestato.

Il cerchio delle indagini intorno all’odierno imputato, il quale, come già ricordato, grazie all’interessamento del Giovagnini e del Fiore, aveva trovato rifugio a San Benedetto del Tronto e che il 20 settembre effettuava una rapina in

un'armeria di Pescara insieme alla Venditti, per dimostrare che egli era in grado di realizzare qualcosa anche da solo, si stringeva fino a quando, il 4 ottobre 1980, il Ciavardini veniva arrestato insieme ad altro esponente dell'estrema destra, Nazareno De Angelis, del pari colpito da ordine di cattura emesso nei suoi confronti dal PM di Roma il 18.9.1980.

In tale occasione, l'odierno prevenuto veniva trovato, tra l'altro, in possesso di una pistola, un revolver 38 SPECIAL con matricola punzonata e sei cartucce nel tamburo, n. 12 cartucce per la stessa arma, della somma di £ 1.650.000 e della patente di guida falsificata intestata a quell'Alessandro Restini, cui si è già fatto riferimento.

#### **7. La sentenza della Corte di Cassazione e l'oggetto del presente giudizio.**

L'aver ripercorso criticamente le fasi salienti del periodo interessato dalle vicende sin qui descritte consente di individuare e delimitare con maggior precisione le falle motivazionali segnalate dalla Corte di legittimità nella pronuncia del 17.12.2003, con la quale è stato operato il rinvio, pur se, a detta della difesa, almeno per quanto attiene l'accusa più grave di strage, questo non avrebbe dovuto aver luogo per la mancanza di elementi probatori a carico dell'odierno imputato.

La Corte di Cassazione, quindi, ponendo a fondamento della sua valutazione i fatti e le circostanze non più suscettibili di rivisitazione, sia per la condivisione dell'iter logico seguito dai giudici di primo e di secondo grado, sia per l'esistenza di sentenze passate in giudicato che hanno definitivamente accertato lo svolgimento di episodi delittuosi direttamente collegati a quello del 2 agosto 1980, ha indicato con particolare cura e precisione il percorso che i giudici del rinvio devono seguire nell'esame del materiale probatorio a loro disposizione, lasciandosi alle spalle quelle questioni che, come già detto nel paragrafo dedicato

alle questioni preliminari, non sono in alcun modo interessate dall'annullamento e non presentano alcuna connessione con quelle censurate.

Si è già più sopra ricordato, infatti, che nel caso di annullamento parziale per vizio di motivazione, come nell'ipotesi concreta, il giudice di rinvio è vincolato solo all'obbligo di motivare logicamente “.....*seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate.....*” (Cass. Pen. I sez. sent. n. 803 del 10.3.1998), pur conservando autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ivi compreso il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dai precedenti giudici - il proprio libero convincimento.

Premesso che quanto al delitto di banda armata, come configurato nel capo d'imputazione relativo, il tema della responsabilità del Ciavardini è definitivamente chiuso, essendo eventualmente demandata a questa Corte la determinazione della pena, si osserva che, quanto al delitto di strage e reati collegati, la Corte di Cassazione condivide pienamente e ritiene immune da vizi logici ed argomentativi:

- la ricostruzione socio-ambientale in cui maturò il progetto stragista e la matrice di destra della stessa, peraltro più sopra richiamata;
- l'interpretazione data dai giudici di primo e di secondo grado alle dichiarazioni di Massimo Sparti, corroborate per la parte che lo riguarda dalla deposizione del De Vecchi, quando ricostruisce la visita, avvenuta il 4 agosto 1980, da parte della coppia Fioravanti e Mambro alla ricerca di un documento falsificato per la donna che, essendo presente alla stazione di Bologna, aveva necessità di altra identità;
- le considerazioni a sostegno della credibilità del suddetto Sparti che superano tutte le perplessità sollevate dalla difesa sia a proposito del collocamento temporale dell'incontro, sia sulla pretesa incompatibilità delle confidenze

rivelate con il carattere freddo e riservato del Fioravanti, censure difensive che erano state già oggetto di valutazione e di rigetto da parte della Corte di legittimità anche quando aveva valutato la posizione dei maggiorenni, ormai definitivamente condannati per la strage del 2 agosto;

- l'irrelevanza, ai fini della verifica in ordine alla veridicità del racconto dello Sparti, dell'accertamento del fatto che i capelli della Mambro fossero stati o meno sottoposti a colorazione già al momento della visita o dell'effettivo utilizzo del documento di fatto procurato alla donna;
- la ricostruzione della vicenda di Francesco Mangiameli e delle motivazioni che hanno portato all'uccisione del rappresentante siciliano di TP, da individuarsi nella circostanza che quest'ultimo era certamente a conoscenza del coinvolgimento nella strage dei due maggiorenni, già definitivamente condannati, nonché nella convinzione dei sodali del Ciavardini che il suddetto Mangiameli era una sorta di traditore, avendo tenuto rapporti con quelle stesse istituzioni che avrebbe dovuto combattere e sovvertire ed avendo rivelato particolari di un'azione di camerati di cui metteva in pericolo l'impunità (in proposito si sottolinea come il racconto più sopra riportato al paragrafo 6 si attiene fedelmente alle conclusioni della Corte di legittimità di cui alla sentenza del 17.12.2003);
- la ricostruzione dei movimenti del Ciavardini nel periodo che precede e segue la strage e, segnatamente, l'effettivo verificarsi dell'incontro a Palermo, il 13 luglio 1980, presso il Mangiameli tra il Ciavardini e la coppia Fioravanti/Mambro, colà recatasi anche in vista di quella operazione stabilita genericamente per i primi giorni di agosto e di cui già si vociferava nell'ambiente dell'estrema destra;
- la sicura compresenza di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Ciavardini in provincia di Treviso sia il giorno precedente la strage, sia quello successivo;

- la definizione di falsità attribuita all'alibi fornito per la giornata del 2 agosto dai due maggiorenni ed avallata dal minore, con tutte le conseguenze a livello probatorio che ne discendono;
- la compatibilità della visita al mercato di Prato della Valle a Padova, conosciuto anche per la frequentazione di quella città da parte del Ciavardini e dei suoi sodali, con la partecipazione degli stessi alla strage;
- l'esistenza della telefonata ricevuta da Cecilia Loreti nell'imminenza della strage, attese le modalità di comunicazione utilizzate dal Ciavardini nel periodo della sua latitanza e dopo i fatti del Giulio Cesare, e diretta a spostare l'appuntamento, preso quando ancora l'odierno imputato non era a conoscenza della data in cui sarebbe avvenuta la strage;
- la ragione del rinvio, da individuarsi, non già in un problema connesso a documenti (ipotesi che, anche ove si volesse aderire alla versione prospettata al riguardo dai sodali, sarebbe stata ancora presente il 4 agosto, quando il Ciavardini incontrò effettivamente i propri amici), ma in una circostanza sorta con l'arrivo a Treviso della coppia Fioravanti/Mambro e già cessata qualche giorno dopo e, quindi, logicamente ricollegabile al verificarsi della strage la mattina del 2 agosto alla stazione di Bologna;
- la riconducibilità dell'allontanamento, all'indomani del grave episodio criminoso, del Ciavardini dagli altri sodali che, addirittura, decidono la sua soppressione fisica, al fatto che il giovane aveva messo a repentaglio la sicurezza di tutto il gruppo eversivo a cagione delle sue vanterie "con le sue ragazzine" e delle varie imprudenze commesse, tra le quali vanno annoverate certamente la telefonata di cui sopra, la frequentazione, spesso disinvolta, di soggetti che non facevano parte del gruppo e l'incidente stradale del 5 agosto, con tutte le conseguenze che ne erano derivate;

- la compatibilità di tale proposito omicida non solo con la sua conoscenza degli autori della strage, ma anche con una sua partecipazione alla stessa (v. pag.22 della sentenza citata).

A fronte di tali elementi ormai definitivamente acquisiti nei termini più sopra precisati, la Corte osserva come le opposte conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado in tema di responsabilità del Ciavardini relativamente al reato di strage e delitti ad essa collegati abbisognano di un approfondimento sia per quanto riguarda la partecipazione del minore alla fase preparatoria, sia a quella propriamente esecutiva.

In particolare, quanto alla prima, i giudici di legittimità osservano che, pur se può astrattamente riconoscersi compatibilità della presenza del Ciavardini a Treviso al precipuo scopo di partecipare all'attività preparatoria della strage, tuttavia, essa mal si concilierebbe:

- con il fatto che la presunta "base" fosse affidata esclusivamente al Cavallini che conosceva luoghi e persone della zona, anche se stranamente costui non è stato neppure rinviato a giudizio per il delitto di strage (risulta infatti solo una sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Bologna);
- con la circostanza che l'odierno prevenuto aveva avuto il tempo per organizzare ed effettuare giri di svago con la sua fidanzata, Elena Venditti, ed i suoi amici;
- con il fatto che egli fosse latitante (era stato già da tempo emesso nei suoi confronti mandato di custodia cautelare per il delitto Evangelista) e che, quindi, aveva bisogno, comunque, di un rifugio.

Quanto alla fase esecutiva, la Corte fa rilevare che:

- l'individuazione della fascia oraria del treno che la Venditti e gli altri amici avrebbero dovuto prendere il 2 agosto in quella più notturna rispetto a quella che prevedeva la partenza alle ore cinque del mattino, vale a dire in quella che



avrebbe permesso il passaggio da Bologna in orario precedente a quello fissato per lo scoppio della bomba, è fondata su considerazioni non univoche e facilmente confutabili con ragionamento altrettanto valido ed efficace;

- sul piano logico, vi è contrasto tra il fatto che il Fioravanti riceveva dal Ciavardini, alla vigilia della strage, il documento “Caggiula” in quanto il primo, non potendo più disporre della patente a nome “Amedeo De Francisci” perché “bruciata” dopo la perdita, il 10 luglio 1980, ed il ritrovamento, a distanza di ventiquattro ore, del giubbotto da parte delle forze dell’ordine, non avrebbe potuto partecipare alla programmata operazione senza un documento valido, e la circostanza che, invece, dopo la cessione la situazione di necessità di un documento valido si era trasferita sull’imputato, il quale, del pari, non avrebbe potuto parteciparvi;
- era sconsigliabile, comunque, la presenza dell’odierno imputato sul luogo della strage per la presenza sul suo volto di una vistosa ferita (non adeguatamente smentita nella sentenza annullata) che lo rendeva facilmente memorizzabile ed individuabile;
- la tesi del baratto, condivisa dai giudici di appello, secondo cui Cavallini, Fioravanti e Mambro si sarebbero determinati a “coprire” le responsabilità del Ciavardini in ordine al delitto Amato per evitare che costui in caso di condanna decidesse di collaborare, dicendo quanto era a sua conoscenza sulla strage, si conciliava più con l’ipotesi di un’estraneità del C. all’esecuzione della strage che non con una sua partecipazione, in quanto le sue dichiarazioni, nel secondo caso, avrebbero dovuto essere necessariamente anche confessorie;
- in ogni caso, la presenza del C. non era specificamente necessaria in rapporto alla tipologia dell’azione da compiere, in quanto “.....pur devastante negli effetti, non richiedeva a livello esecutivo .....quelle doti di audacia e

speciale coraggio fisico che contraddistinguevano il C. né un'ampia partecipazione di persone" (v. pag. 26 della sentenza della Cassazione).

Sono questi ora indicati ed attinenti alla fase preparatoria ed a quella esecutiva le questioni che la Corte di rinvio deve affrontare secondo un percorso valutativo-argomentativo indenne dai vizi segnalati, delimitando, in caso di conclusione positiva con riferimento all'accertamento di responsabilità, l'attività svolta dal Ciavardini nelle varie fasi della strage del 2 agosto 1980.

Non si ritiene di dover riportare le posizioni delle altre parti in quanto ciascuna di esse ribadisce la prospettazione, cui espressamente si rinvia, già consegnata al primo giudice di appello senza sviluppare specificatamente le tematiche proposte dai giudici di legittimità ed anzi, in qualche caso, ripercorrendo l'iter logico della sentenza censurata o, come fa la difesa, rimettendo in discussione fatti e circostanze non intaccate dall'annullamento parziale.

#### **8. Il quesito sul ruolo di Luigi Ciavardini: "connivenza o partecipazione alla strage?".**

La sentenza di primo grado è pervenuta alla certezza processuale, convalidata sia dal primo giudizio di appello sia, soprattutto, dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento parziale, di *due punti fermi* che costituiscono la piattaforma su cui devono innestarsi le nuove valutazioni richieste al giudice di rinvio:

1. la colpevolezza di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro nella strage commessa alla stazione di Bologna il 2.8.1980;
2. la circostanza che il Ciavardini fu messo al corrente dell'imminente esecuzione del progetto stragista all'arrivo del Fioravanti e della Mambro in Villorba di Treviso, avvenuto nella notte tra il 31.7.1980 e l'1.8.1980; circostanza attestata dal contenuto della telefonata (non più in discussione)

effettuata dallo stesso Ciavardini il 1° agosto 1980 per rinviare il viaggio a Venezia della fidanzata Elena Venditti e degli amici Cecilia Loreti e Marco Pizzari, con i quali avrebbe dovuto incontrarsi proprio il 2.8.1980.

In relazione a questo secondo dato di fatto *la sentenza di appello annullata* ha scartato l'ipotesi che l'intento della telefonata fosse quello di evitare che la fidanzata e gli amici dell'imputato, i quali avrebbero viaggiato in treno da Roma a Venezia il giorno successivo, passassero dalla stazione di Bologna in concomitanza con l'esplosione dell'ordigno; l'esclusivo motivo della telefonata sarebbe stato, invece, il fatto che il Ciavardini, dopo l'incontro con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro della notte precedente, era divenuto "*non più disponibile per la mattina del due agosto all'appuntamento di Venezia*", essendo occupato in compagnia del Fioravanti e della Mambro.

Le dichiarazioni rese da Cecilia Loreti non consentono, tuttavia, di risalire all'orario preciso in cui i tre giovani sarebbero dovuti partire da Roma, per la possibilità di più alternative: partendo nelle prime ore della notte non vi sarebbe stato alcun rischio; al contrario, una partenza a notte inoltrata – primo mattino avrebbe comportato il transito e la sosta a Bologna di due convogli della linea Roma/Venezia proprio in coincidenza con l'ora dell'attentato<sup>10</sup>.

L'ipotesi che il Ciavardini volesse evitare alla Venditti, alla Loreti ed al Pizzari di trovarsi nella stazione del capoluogo emiliano in concomitanza con la strage è dunque plausibile, tanto più che analoga preoccupazione fu manifestata dal Ciavardini alla vigilia dei fatti del liceo "Giulio Cesare" (28.5.1980), quando chiamò Livia, una ragazza con cui aveva avuto una breve storia sentimentale, per assicurarsi che la stessa non sarebbe andata a scuola l'indomani<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Si rinvia, in proposito, alle pagine 147 - 150 della sentenza di primo grado, che ha dettagliatamente esaminato la questione in rapporto agli orari dei treni sulla tratta Roma – Bologna – Venezia.

<sup>11</sup> Si richiama, in proposito, quanto già evidenziato al capitolo sesto.

L'informazione processuale offerta con certezza dalla telefonata in esame è, pertanto, solo quella della conoscenza, da parte di Luigi Ciavardini, che l'attentato terroristico era stato fissato per la mattina del due agosto; contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza annullata, da essa non è autonomamente e direttamente ricavabile la presenza dell'imputato alla stazione di Bologna in quella mattina.

La coesistenza dei citati punti fermi della piattaforma decisionale con l'accertamento della *partecipazione* di Luigi Ciavardini ad una *banda armata* che si era prefissa il compimento di alcuni attentati terroristici, tra cui la strage di Bologna (anch'essa definitivamente acquisita come verità processuale in forza del giudicato parziale derivante dalla pronuncia della Corte di Cassazione), ha generato due interpretazioni sul ruolo assunto dal Ciavardini nella vicenda, tra loro alternative ed esclusive di tutte le altre: nell'azione stragista l'imputato fu un compartecipe o un semplice connivente?

Tali interpretazioni sono state imposte da un ulteriore dato di fatto estremamente significativo: di quella banda armata facevano parte Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini<sup>12</sup>, ossia proprio le persone con cui il Ciavardini venne a trovarsi a Villorba di Treviso alla vigilia della strage e con le quali, secondo le dichiarazioni dei suddetti Fioravanti, Mambro, Cavallini e dello stesso imputato, quest'ultimo trascorse la giornata del 2.8.1980.

Come si è visto, la sentenza del Tribunale per i Minorenni ha risolto il quesito in senso favorevole al Ciavardini, valorizzando due elementi che sono stati considerati alla stregua di fattori impeditivi di una materiale partecipazione del medesimo al crimine:

---

<sup>12</sup> La condanna di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini per il delitto di banda armata, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna con la sentenza del 16.5.1994 (confermativa, sul punto, della sentenza di primo grado emessa l'11.7.1988), è divenuta irrevocabile il 23.11.1995.

- a) prima della strage l'imputato consegnò il proprio documento di identità falso, riportante le generalità "Flavio Caggiula", a Valerio Fioravanti, ottenendo da questo in cambio un altro documento d'identità falsificato: una patente di guida intestata ad "Amedeo De Francisci". L'arresto del De Francisci, avvenuto circa quindici giorni prima, aveva però "bruciato" questo secondo documento, con il quale era ormai inopportuno circolare, e rendeva "sconsigliabile la presenza del Ciavardini sul campo" dell'attentato;
- b) il 2.8.1980 l'imputato presentava ancora una vistosa cicatrice al volto, retaggio dell'azione delittuosa commessa il 28.5.1980 innanzi al liceo "Giulio Cesare" di Roma, conclusasi con l'omicidio dell'agente Franco Evangelista (detto "Serpico") ed il ferimento di altri due agenti di polizia. Il volto del Ciavardini, segnato dagli esiti di questa ferita e "facilmente memorizzabile", accentuava il rischio della sua materiale partecipazione alla strage.

Secondo il giudice di prime cure, l'esistenza di tali impedimenti fece sì che l'imputato non fosse "investito di alcun ruolo" nella strage compiuta alla stazione di Bologna, "perché non serviva o perché addirittura potenzialmente dannoso per coloro che stavano per andare a compiere l'attentato. Nondimeno egli *si sentì a disposizione* e, sua sponte, restò a Treviso o da quelle parti, se non altro per raccogliere il racconto di Valerio e della Mambro (per non parlare del Cavallini) al loro ritorno"<sup>13</sup>.

La sentenza emessa nel primo processo di appello ha superato questi dubbi, osservando:

- che la mancanza di un documento di copertura non poteva costituire un fattore di rischio per la partecipazione di Luigi Ciavardini alla strage. Come dichiarato in dibattimento (udienza del 3.5.1999) dallo stesso Ciavardini in relazione all'alibi fornito per la mattina del 2.8.1980 (un viaggio a Padova con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini), quando

---

<sup>13</sup> Si veda alla pagine 211 – 212 della sentenza.

l'imputato e gli altri componenti del suo gruppo si muovevano insieme, si sentivano, infatti, sufficientemente tutelati dalle armi e non erano necessarie ulteriori cautele;

- che l'imputato aveva enfatizzato le conseguenze sul viso della ferita riportata il 28.5.1980, tanto è vero che esse non rappresentarono un ostacolo alla partecipazione del Ciavardini sia alla fase preparatoria, sia a quella esecutiva dell'omicidio del dottor Mario Amato<sup>14</sup>, commesso il 23.6.1980, oltre un mese prima della strage di Bologna.

Tali argomentazioni non sono state condivise dalla Corte di Cassazione che, come si è visto, ha rilevato:

- un contrasto logico tra il fatto che Valerio Fioravanti, nell'imminenza della strage, si preoccupò di dotarsi di un documento sicuro (la patente "Caggiula"), togliendolo al Ciavardini, e la successiva affermazione secondo cui un documento di copertura non sarebbe stato necessario, invece, per l'imputato, tanto più che le cautele imposte per l'esecuzione di un così grave crimine dovevano essere di ben diverso spessore rispetto a quelle ordinariamente avvertite dalla banda;
- l'insufficienza della motivazione adottata nella confutazione degli elementi evidenziati per valorizzare l'impedimento della cicatrice dal giudice di prime cure<sup>15</sup>, che aveva, tra l'altro, ritenuto non decisivo il rilievo della partecipazione dell'imputato all'omicidio Amato per le modalità in cui questa si era estrinsecata (nell'esecuzione del crimine il Ciavardini agì con il viso

---

<sup>14</sup> Le sentenze di condanna emesse nei due procedimenti relativi all'assassinio del dott. Mario Amato, svolti contro il minorenne Luigi Ciavardini ed i maggiorenni accusati di concorso nella realizzazione del crimine, hanno definitivamente accertato che il magistrato fu ucciso con un colpo di pistola alla nuca sparatogli da Gilberto Cavallini e che, nell'occasione, il Ciavardini era alla guida della motocicletta utilizzata per la fuga dal luogo del delitto, sulla quale il Cavallini salì subito dopo avere colpito il magistrato.

<sup>15</sup> La Corte di Cassazione ha richiamato la pagina 207 della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna.

coperto da un casco, guidando la motocicletta su cui salì per la fuga Gilberto Cavallini, subito dopo avere sparato al magistrato).

Svolte queste premesse, possono ora essere riesaminate, in dettaglio, le tematiche relative agli impedimenti ad una partecipazione materiale dell'imputato all'azione stragista, alla luce dei rilievi formulati dalla Suprema Corte.

### **9. La questione dei documenti di copertura.**

Per chiarire se Luigi Ciavardini, il giorno 2.8.1980, avesse effettivamente il problema della mancanza di un documento di copertura è necessario fare un breve passo indietro rispetto a quella data e richiamare alcuni avvenimenti delle settimane precedenti, di cui fu protagonista Valerio Fioravanti.

Il 10.7.1980, verso le ore nove del mattino, l'agente della Polizia di Stato Abramo Capita, nel transitare lungo la Via Garibaldi, rinveniva in terra il giubbotto colore avana perso dal Fioravanti la notte precedente. All'interno dell'indumento vi erano, tra l'altro, dodici proiettili calibro 38 special, due buste di plastica contenenti circa due etti di cocaina, quattordici fotografie formato tessera di Valerio Fioravanti, una ricevuta di pagamento intestata al nominativo "Fioravanti", con relativo recapito, emessa da una rivendita di bombole per kerosene, un *certificato di residenza* rilasciato dal comune di Roma il 7.5.1980, *in duplice esemplare*, a nome di "Amedeo De Francisci" e la *piantina* di un isolato sito in Roma, "verso Monterotondo sulla via Salaria", con varie indicazioni a penna, tra cui "Deposito auto; Camerate sott.; Corpo di guardia"<sup>16</sup>.

Lo schizzo planimetrico raffigurava il Primo Deposito Centrale dell'Aeronautica Militare di Monte Rotondo, all'interno del quale era stata custodita, dal 17 al 23.6.1980, la motocicletta utilizzata da Luigi Ciavardini per consentire la fuga del

---

<sup>16</sup> Si vedano, sul punto, le relazioni di servizio dell'agente Capita ai dirigenti del Commissariato di P.S. di Trastevere e della D.I.G.O.S., attestanti il rinvenimento del giubbotto *de quo*, acquisite al fascicolo del dibattimento (ff. 11551 - 11552).

Cavallini dopo l'omicidio del dott. Amato<sup>17</sup> (commesso la mattina del 23.6.1980), delitto per il quale è stata definitivamente riconosciuta anche la colpevolezza di Valerio Fioravanti (nella veste di organizzatore), che ha ammesso la propria responsabilità concorsuale per tale reato.

All'epoca della perdita del giubbotto Valerio Fioravanti non era latitante, come il Ciavardini ed il Cavallini; era però già entrato in clandestinità e per mascherare la propria identità utilizzava la falsa patente "Amedeo De Francisci".

Una prima traccia dell'uso del falso documento "De Francisci" da parte del Fioravanti è stata riscontrata nei registri dell'albergo "Delle Palme" di Palermo, ove il suddetto si recò tra il 4 ed il 9 aprile del 1980. La conferma che la persona indicata in quella registrazione alberghiera come "Amedeo De Francisci" fosse proprio Valerio Fioravanti deriva dal fatto che, nell'occasione, la stessa stanza fu occupata anche dalla sua compagna Francesca Mambro, che usò le proprie generalità non essendo in quel periodo latitante e neppure in clandestinità.

La situazione dell'aprile 1980 venne a ripetersi altre due volte: all'hotel "Cicerone" di Roma, tra il 6 ed il 13 giugno del 1980, allorché nella stessa camera (la n. 603) presero alloggio Valerio Fioravanti (alias Amedeo De Francisci), che esibì la stessa patente falsificata, e Francesca Mambro, che usò invece la propria carta d'identità, e nel viaggio a Palermo compiuto dalla coppia nel mese successivo. Il 13 e 14 luglio 1980 Valerio Fioravanti, il quale ignorava che il suo giubbotto fosse finito nelle mani della polizia, usò ancora la falsa patente intestata ad "Amedeo De Francisci" per soggiornare all'hotel "Politeama" nella medesima stanza della Mambro, che non celò, invece, la propria identità.

---

<sup>17</sup> Dalle sentenze di condanna emerge che la motocicletta fu sottratta il 17.6.1980, con azione violenta, a Giuseppe Pietro Brignone e fu notata dall'aviere Brandi nel deposito motocicli dell'Aeronautica, che era raffigurato con precisione nello schizzo planimetrico rinvenuto nel giubbotto del Fioravanti; risulta, altresì, che il contachilometri parziale del motoveicolo, azzerato poco prima di essere rapinato dal Brignone il quale aveva fatto rifornimento di carburante, riportava la cifra "km. 42,7", corrispondente al percorso tra il luogo della rapina, il deposito di Monterotondo, il luogo (viale Jonio) in cui fu commesso l'omicidio del dott. Amato e quello (via Val Sillaro) in cui fu abbandonato il motoveicolo dopo il delitto.



La consapevolezza di essere rimasto privo di un documento di copertura maturò, tuttavia, in Valerio Fioravanti solo per gli avvenimenti dei giorni successivi.

Il 16.7.1980 Amedeo De Francisci fu tratto in arresto per l'ordine di cattura emesso il 12.7.1980 dalla Procura della Repubblica di Roma per i reati di detenzione illecita di cocaina e di munizioni, conseguenti al ritrovamento del giubbotto perso da Valerio Fioravanti due giorni prima; il contestuale analogo provvedimento restrittivo adottato nei confronti di quest'ultimo, contenuto in un atto autonomo, separato dal provvedimento riguardante il De Francisci, non fu eseguito per il mancato rintraccio del destinatario (in quei giorni il Fioravanti era, infatti, in Sicilia sotto falso nome). In quello stesso 16.7.1980 la D.I.G.O.S. di Roma eseguì, però, due perquisizioni nelle abitazioni di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro (ff. 12.621 e 12.622) e tale attività di polizia giudiziaria mise sicuramente in allarme il Fioravanti, il quale, alcuni giorni dopo, ebbe piena contezza che il documento "Amedeo De Francisci" (persona del tutto ignara dell'uso che veniva fatto della sua identità) era ormai "bruciato".

Lo stesso Valerio Fioravanti ha riferito, in proposito (interrogatorio del 5.11.1993, a f. 8667), che fu Gabriele De Francisci<sup>18</sup>, fratello di Amedeo, ad informarlo, verso il 25.7.1980, dell'arresto di quest'ultimo.

Del provvedimento di cattura a suo carico Valerio Fioravanti non ebbe notizia ufficiale prima dell'1.8.1980, data in cui ne prese visione il suo difensore; per quanto si è evidenziato, sin dalla fine di luglio di quell'anno egli, comunque, era ben consapevole dell'impossibilità di farsi ancora schermo con la falsa identità di "Amedeo De Francisci".

A tale problema non poteva, inoltre, essere trovato un rimedio immediato.

Il Fioravanti era in Sicilia, lontano dai suoi sodali e da quegli ambienti contigui della malavita romana che avrebbero potuto sopperire con urgenza alla mancanza di un documento di copertura; la rottura di rapporti con il Mangiameli non gli

---

<sup>18</sup> Gabriele De Francisci, amico di Valerio Fioravanti ed aderente ai NAR, risulta condannato per il reato di banda armata (sentenza in data 2.5.1985 della Corte di Assise di Roma).

consentiva, inoltre, di attingere ad eventuali fonti locali di rifornimento, non avendo il Fioravanti altri agganci con ambienti delinquenziali siciliani.

Fu così che il viaggio di ritorno in aereo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro da Palermo a Roma, avvenuto il 30.7.1980, ed il successivo viaggio dei predetti, ancora in aereo, da Roma a Venezia nella notte seguente avvennero sotto una nuova identità fittizia (“Mr. e Mrs. De Franceschi”<sup>19</sup>, nominativo simile a “De Francisci”), dichiarata dai due passeggeri all’imbarco dei voli secondo una prassi che, all’epoca, di regola non richiedeva un controllo documentale.

Al suo arrivo a Villorba di Treviso nella notte tra il 31.7.1980 e l’1.8.1980 Valerio Fioravanti era, dunque, ben conscio che la sua clandestinità era ormai approdata ad una condizione di vera e propria latitanza, che esigeva l’immediata dotazione di un nuovo documento di copertura.

Come si è già evidenziato, in quella stessa notte Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si incontrarono con Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Questo incontro è ammesso da tutti e quattro i protagonisti.

Ciavardini **ammette** anche di avere consegnato, nell’occasione, il documento “Caggiula” al Fioravanti (si vedano gli interrogatori resi nelle indagini preliminari il 27.7.1990 a f. 9435, il 18.9.1991 a f. 9379 ed il 25.9.1991 a f. 9475,

---

<sup>19</sup> Il 30.7.1980, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, alle ore 11,10, si imbarcarono sul volo n. AZ167 Palermo-Roma utilizzando i nominativi “Mr. e Mrs. De Franceschi” (cognome simile a quello del documento “De Francisci”), senza prenotazione, presentandosi direttamente all’imbarco. La circostanza emerge dall’elenco dei passeggeri e dalle fotocopie dei relativi biglietti (ff. 10611 e segg.). Si trattava certamente del Fioravanti e della Mambro, giacché la notte del 31.7.1980 due persone con gli stessi nomi si imbarcarono anche sul volo Roma – Venezia.Tessera delle ore 23,45. La circostanza è stata ammessa da Francesca Mambro nel secondo processo di appello, in cui il Procuratore Generale ha prodotto copia dei documenti di viaggio a nome “Mr. e Mrs. De Franceschi” (udienza del 9.11.1993 innanzi alla Corte d'Assise di Appello di Bologna – f. 8.979); è inoltre sovrapponibile al racconto degli stessi Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che hanno riferito di aver fatto ritorno in Veneto, in quei giorni, con le due tratte Palermo - Roma e poi Roma – Venezia (in quest’ultimo caso con l’ultimo volo della notte).

ribaditi, sul punto, all'udienza dibattimentale del 3.5.1999, a f. 7929)<sup>20</sup> ed aggiunge che quest'ultimo, a sua volta, gli diede la falsa patente "De Francisci".

La consegna del documento "Caggiula" da parte del Ciavardini a Valerio Fioravanti, all'arrivo di quest'ultimo a Villorba di Treviso, è espressamente confermata dallo stesso Fioravanti<sup>21</sup> e, *indirettamente*, anche dalla Mambro<sup>22</sup>. Pure Gilberto Cavallini, dopo alcune titubanze, ha finito per avvalorare indirettamente questa versione dei fatti, non negando di aver potuto dare il proprio contributo per falsificare documenti d'identità (interrogatorio all'udienza del 9.6.1997 – pag 46), se richiesto<sup>23</sup>.

Per accertare la veridicità di tali affermazioni occorre evidenziare, preliminarmente, alcune circostanze di fatto riguardanti la falsa patente di guida intestata a "Flavio Caggiula", che il Ciavardini assume di avere consegnato a Valerio Fioravanti.

E' provato, in primo luogo, che Luigi Ciavardini, all'epoca latitante perché colpito da ordine di cattura per i fatti avvenuti il 28.5.1980 innanzi al liceo Giulio Cesare (l'omicidio di Franco Evangelista ed il ferimento di altri due agenti di polizia), utilizzava come copertura l'identità "Flavio Caggiula", appositamente supportata da una patente falsificata.

Cecilia Loreti ed Elena Venditti hanno riferito, per prime, questa circostanza negli interrogatori resi, rispettivamente, il 23 ed il 24 settembre del 1980, ossia in epoca precedente all'arresto di Luigi Ciavardini, avvenuto il 4 ottobre 1980.

---

<sup>20</sup> Si veda anche l'interrogatorio del 9.1.1990, a ff. 383 – 384, in cui il Ciavardini, pur collocando la consegna del documento "Caggiula" a Valerio Fioravanti *prima* della strage, riferisce che essa avvenne nel pomeriggio del 1.8.1980.

<sup>21</sup> Si veda l'interrogatorio del 5.11.1993 a f. 8668.

<sup>22</sup> Nell'interrogatorio del 18 novembre 1989 (f. 6942) Francesca Mambro asserisce che la giornata del 1° agosto fu passata a casa della Sbrojavacca, convivente di Gilberto Cavallini, "*a preparare documenti falsi*".

<sup>23</sup> "...Certo che se me lo chiesero glielo feci, questo è sicuro", ha affermato il Cavallini in relazione al suo intervento, come falsario, nello "scambio" del documento "Caggiula" con quello "De Francisci", riferito dal Ciavardini e dal Fioravanti.

Il possesso del documento “Caggiula” è stato ammesso dallo stesso imputato sin dal primo interrogatorio, avvenuto nello stesso giorno del suo arresto (f. 9328). Una conferma oggettiva di tale circostanza deriva poi dagli accertamenti compiuti presso vari esercizi alberghieri, da cui emerge l'*esclusivo* uso del documento “Caggiula” da parte del Ciavardini in date *antecedenti* alla strage del 2.8.1980; in particolare:

- dal 14 al 19 luglio 1980, presso l'albergo “Nuova Italia” di Roma<sup>24</sup>, ove il possessore di quel documento occupò la stanza n. 310;
- dal 21 al 24 luglio 1980, presso l'albergo “Casanova” di Venezia.

In entrambe le occasioni l'utilizzatore della falsa patente intestata a “Flavio Caggiula” era certamente Luigi Ciavardini e non Valerio Fioravanti:

- la prima coincide con la data (14.7.1980) del ritorno a Roma dell'imputato da Palermo ed è incompatibile con la presenza all'albergo “Nuova Italia” del Fioravanti, che sin dal giorno precedente si trovava, come si è visto, all'hotel “Politeama” del capoluogo siciliano insieme alla Mambro, spacciandosi per “Amedeo De Francisci”;
- la seconda richiama il viaggio a Venezia del Ciavardini insieme alla fidanzata Elena Venditti, sulle cui motivazioni ci si è già soffermati; nel frangente, il possessore della patente “Caggiula” e la Venditti occuparono la stessa stanza; il che cancella qualsiasi dubbio sul fatto che fosse proprio Luigi Ciavardini l'utilizzatore del documento.

La *consegna*, alla vigilia della strage, del documento “Caggiula” dal Ciavardini a Valerio Fioravanti, confessata dall'imputato, è suffragata, inoltre, da ampi riscontri di ordine logico e fattuale.

---

<sup>24</sup> La relativa pagina del registro dell'albergo “Nuova Italia”, acquisita al fascicolo del dibattimento (f. 21147) reca, in realtà, l'indicazione “*Cacciula* Flavio”; si tratta, però, di un evidente errore di trascrizione (la lettera c al posto della g), perché la registrazione riporta esattamente tutti gli altri dati identificativi della falsa patente “Flavio Caggiula” in uso al Ciavardini: il luogo e la data di nascita (Cannole, 3.12.1957) ed il luogo di residenza (Milano) dell'intestatario del documento.

Per il primo profilo si è già detto della necessità del Fioravanti, che si trovava nell'impossibilità di avvalersi ancora dell'identità "Amedeo De Francisci", di dotarsi di un nuovo documento di copertura al suo arrivo a Villorba di Treviso: mancava meno di un giorno e mezzo alla strage, occorreva mettere a punto gli ultimi preparativi ed il corredo di una nuova identità era indispensabile per gestire la fase, altrettanto delicata, del post – attentato.

E' certo, inoltre, che il Cavallini era munito della strumentazione tecnica idonea a fronteggiare una necessità del genere, effettuando operazioni non complesse di falsificazione documentale, come quella richiesta per il cambio della foto del Ciavardini con quella di Valerio Fioravanti sul documento "Flavio Caggiula". Lo stesso Gilberto Cavallini ha affermato di essere stato in possesso, sin dai primi mesi del 1980, di un "*kit costituito da una lastrina sulla quale riprodurre per mezzo di acidi in sovrimpressioni il timbro a secco*" dei documenti di identità (interrogatorio in data 10.11.1993, a pag. 11). La circostanza è stata riferita anche da Valerio Fioravanti, che ha parlato di una valigetta contenente "*un completo per le falsificazioni*"<sup>25</sup> che fu utilizzato a Villorba di Treviso, nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto 1980, nonché dallo stesso Luigi Ciavardini nell'esame dibattimentale del 3.5.1999 (pag. 107).

Il fatto che il Cavallini fosse effettivamente in grado di compiere un intervento di sostituzione della fotografia su un documento d'identità, o comunque nelle condizioni di mettere a disposizione dei suoi sodali gli strumenti in suo possesso idonei allo scopo, è riscontrato, soprattutto, da un elemento di carattere oggettivo. Il 18.12.1980 Maria Teresa Brunelli, madre di Flavia Sbrojavacca, convivente di Gilberto Cavallini, dopo la fuga di quest'ultimo e della figlia da Villorba di Treviso, avvenuta alla fine di settembre del 1980, rinvenne in un grembiule abbandonato nell'abitazione della coppia due fotografie formato tessera che ebbe cura di consegnare ai carabinieri.

---

<sup>25</sup> Si veda il già citato interrogatorio del 5.11.1993 a f. 8668.

Le successive indagini, il cui esito è stato acquisito agli atti di causa (ff. 22247 - 22248), hanno consentito di accertare che le due fotografie raffiguravano Pasquale Belsito e Giorgio Vale, entrambi all'epoca latitanti ed appartenenti ad associazioni terroristiche di estrema destra<sup>26</sup>, ed erano state staccate da documenti di identità; ciò conferma che nell'abitazione del Cavallini si eseguivano operazioni di falsificazione materiale, quali, appunto, il cambio di fotografia su un documento di identità.

Ulteriore conferma oggettiva del passaggio nelle mani di Valerio Fioravanti della patente falsa a nome "Flavio Caggiula" deriva, infine, dai controlli delle registrazioni alberghiere di detto documento nel periodo *successivo* alla strage del 2.8.1980.

Il 5.8.1980 Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Pasquale Belsito, Giorgio Vale, Stefano Soderini e Dario Mariani, in Roma, consumarono una rapina presso l'armeria Fabbrini di Piazzale Menenio Agrippa, che fu rivendicata dai "NAR nucleo Zeppelin"<sup>27</sup>. In concomitanza con l'azione criminosa (ammessa da Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini e Francesca Mambro) ed in funzione del suo compimento, nella stessa data del 5.8.1980 il Cavallini ed il Fioravanti presero alloggio all'hotel "Cicerone" di Roma, alle camere 708 e 710, ed ivi rimasero fino al giorno 7.8.1980, sotto false identità. Nell'occasione, Valerio Fioravanti usò la patente "Flavio Caggiula", ricevuta quattro giorni prima dal Ciavardini; Gilberto Cavallini un'altra patente falsificata, recante il nominativo Giovanni Bottacin, su cui si tornerà in seguito.

Non vi sono dubbi sul fatto che il documento "Caggiula" fu nel frangente utilizzato proprio da Valerio Fioravanti: il 5.8.1980 Luigi Ciavardini era, infatti, ancora a Villorba di Treviso, dove ebbe anche un incidente stradale. La

---

<sup>26</sup> Si rinvia, al riguardo, al capitolo quarto.

<sup>27</sup> La vicenda della rapina ai danni dell'armeria Fabbrini è rievocata nella sentenza della Corte di Assise di Roma in data 11.3.1985, divenuta irrevocabile ed acquisita al fascicolo del dibattimento.

circostanza, riferita dall'imputato, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Elena Venditti e di Cecilia Loreti.

E' certo, infine, che il documento "Caggiula" rimase, da allora, sempre nelle mani di Valerio Fioravanti, che lo esibì il 16.9.1980 alla polizia stradale di Rovigo, in occasione di una contravvenzione stradale, senza destare sospetto alcuno (il Fioravanti è stato riconosciuto in foto dal verbalizzante) e lo utilizzò il 18 settembre successivo per alloggiare all'hotel "Mediterraneo" di Roma, insieme alla compagna Francesca Mambro, che nel frattempo era entrata in clandestinità e si era dotata di un documento di copertura a nome "Morena Smania".

La falsa patente "Flavio Caggiula" era, infine, ancora nelle tasche di Valerio Fioravanti il 5.2.1981, giorno del suo arresto.

E' pertanto pienamente provato che, in Villorba di Treviso, alla vigilia della strage del 2.8.1980, Luigi Ciavardini mise a disposizione di Valerio Fioravanti il proprio documento falso di copertura, recante l'identità "Flavio Caggiula", e che l'operazione di falsificazione del documento, che richiese l'innesto della fotografia del Fioravanti, fu eseguita con la collaborazione di Gilberto Cavallini, il quale era dotato della strumentazione necessaria per effettuare un intervento di quel tipo.

A diverse conclusioni si perviene, però, in merito al contestuale passaggio della falsa patente "Amedeo De Francisci" da Valerio Fioravanti a Luigi Ciavardini.

Occorre preliminarmente osservare, in proposito, che il documento "De Francisci" non è stato mai ritrovato, a differenza di quello "Caggiula"; la verifica della possibilità che nell'imminenza della strage il Fioravanti abbia messo a disposizione dell'imputato la falsa patente "De Francisci" affinché la utilizzasse con cautela<sup>28</sup>, deriva dunque dall'esame critico delle circostanze oggettive in cui

---

<sup>28</sup> Valerio Fioravanti (nel citato interrogatorio del 5.11.1993) ha riferito di avere consegnato all'imputato il documento "De Francisci", che "sia pure con qualche pericolo poteva servire al Ciavardini per i suoi piccoli spostamenti". Dal canto suo, il Ciavardini ha sostenuto (si veda, tra l'altro, il citato interrogatorio del 27.7.1990) che avrebbe potuto usare il documento in questione solo in caso di "estrema necessità".

sarebbe maturato il fatto, nonché delle fonti dichiarative che fanno riferimento alla disponibilità, da parte del Ciavardini, di documenti di copertura alla vigilia del 2.8.1980.

Un primo importante elemento di ordine logico fa escludere l'ipotesi di un passaggio della patente "De Francisci" nelle mani di Luigi Ciavardini: se l'arresto di Amedeo De Francisci aveva ormai "bruciato" quel documento, come riferito dal Fioravanti e dall'imputato, l'impossibilità di un suo utilizzo riguardava *anche* Luigi Ciavardini e non solo Valerio Fioravanti.

In realtà, quel documento non era soltanto bruciato e ciò rendeva *comunque* sconsigliabile il suo uso per esibirlo ad estranei e, a maggior ragione, in un eventuale controllo di polizia; era anche molto *pericoloso* per chi ne fosse il detentore. Occorre evidenziare, al riguardo, un dato di fatto di significativo interesse richiamato nella parte introduttiva di questo capitolo, allorché è stata ricostruita la vicenda del giubbotto perso da Valerio Fioravanti il 10.7.1980, che è stato trascurato nelle precedenti fasi di merito: l'uso di un falso documento intestato ad "Amedeo De Francisci", il cui certificato di residenza era stato rinvenuto (in duplice copia) insieme ad alcune fotografie formato tessera del Fioravanti ed alla piantina del deposito dell'Aeronautica Militare di Monte Rotondo, ove era stata custodita la motocicletta impiegata nell'omicidio "Amato", richiamava l'organizzazione e l'esecuzione di tale crimine.

Anche la semplice detenzione del falso documento a nome "Amedeo De Francisci" costituiva dunque un fattore di rischio e non vi era alcun motivo che ne giustificasse la conservazione o la sua circolazione a copertura di un altro componente della banda; tanto più se questo era Luigi Ciavardini, ossia la persona che aveva guidato la motocicletta impiegata nell'esecuzione dell'assassinio del magistrato.

L'ipotesi che Valerio Fioravanti abbia girato al Ciavardini il falso documento intestato "Amedeo De Francisci" dopo avere appreso dell'arresto di quest'ultimo



stride poi inesorabilmente con il comportamento, tutt'altro che imprudente e sprovveduto, all'epoca tenuto dallo stesso Fioravanti per deviare dal proprio gruppo criminale le indagini per l'assassinio del dott. Amato, avvenuto in Roma il 23.6.1980.

Quel giorno Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che hanno confessato la propria corresponsabilità nell'omicidio solo nel marzo del 1984 (e sono stati condannati quali organizzatori del delitto), noleggiarono un'autovettura in Mestre; nell'occasione il Fioravanti, nell'intento di lasciare traccia della sua presenza in Veneto in concomitanza con l'omicidio, usò il proprio documento d'identità, benché all'epoca fosse già entrato in clandestinità e si celasse dietro l'identità del "De Francisci"<sup>29</sup>. Non paghi di ciò, il Fioravanti e la Mambro litigarono con gli impiegati dell'autonoleggio per lasciare una traccia della loro presenza a Mestre, il 23.6.1980, anche nelle rievocazioni testimoniali dei protagonisti (tali Micocci e Luccioli) di quell'episodio.

Non vi era dunque alcuna ragione che potesse indurre Valerio Fioravanti a consegnare a Luigi Ciavardini il documento "De Francisci", la cui conservazione sarebbe stata pericolosa per entrambi e per gli altri componenti della banda, foriera solo di rischi e di nessun beneficio, tanto più che il Ciavardini era fornito, come si chiarirà in seguito, di un altro documento d'identità falso, intestato a tale "Marco Arena", secondo quanto riferito in tempo non sospetto (il 24.9.1980) dalla fidanzata Venditti Elena (f. 9206).

L'ipotesi, intrinsecamente inverosimile, che il documento "De Francisci" sia passato nelle mani di Luigi Ciavardini non trova serio conforto nemmeno nelle dichiarazioni degli altri soggetti che, in apparenza, sembrano averla accreditata: Cristiano Fioravanti, Stefano Soderini e Walter Sordi.

---

<sup>29</sup> Si è già detto, in proposito, che prima dell'assassinio di Mario Amato, Valerio Fioravanti aveva già utilizzato la falsa patente "De Francisci" presso l'Hotel delle Palme di Palermo (nell'aprile del 1980) e l'hotel Cicerone di Roma (nel giugno del 1980).

A *Cristiano Fioravanti*, fratello di Valerio, spetta il primato cronologico di questa creazione processuale.

Nell'interrogatorio del 22.3.1985 Cristiano ha riferito che Valerio e Gilberto Cavallini “*accusavano*” il Ciavardini “*di avere bruciato il documento falso a nome Amedeo De Francisci con un incidente stradale a Treviso*” (f. 7808). Orbene, poiché Luigi Ciavardini ebbe effettivamente un incidente stradale a Treviso il 5.8.1980 ed esibì un documento falso al conducente del veicolo antagonista (la circostanza emerge dalle dichiarazioni dello stesso imputato, di Cecilia Loreti e di Elena Venditti), deve escludersi che tale documento fosse proprio la patente “De Francisci”, che per i componenti della banda di Valerio Fioravanti, come ammesso anche da quest'ultimo, era già “bruciata” sin dalla seconda metà di luglio, a seguito della notizia dell'arresto dell'intestatario del documento, che fu preceduta dalle perquisizioni nei domicili romani di Valerio e della Mambro.

Non avrebbe avuto alcun senso, pertanto, *accusare* Ciavardini di avere “bruciato” un documento che era già da tempo inservibile.

L'inattendibilità del racconto di Cristiano Fioravanti è poi conclamata per *le altre informazioni di contorno* fornite nel medesimo interrogatorio, che si sono dimostrate palesemente *false e fuorvianti* rispetto al tema d'indagine relativo alla strage della stazione di Bologna, su cui non è necessario spendere troppe parole di commento:

- il 2 agosto 1980 il fratello Valerio si sarebbe trovato a Jesolo, al mare, con Gilberto Cavallini, Flavia Sbrojavacca e i genitori di quest'ultima (tale dichiarazione, smentita dalla condanna di Valerio Fioravanti e dall'accertamento della responsabilità del medesimo per la strage confermato nel presente processo, non trova riscontro nemmeno nelle dichiarazioni dei soggetti indicati da Cristiano Fioravanti);

- ai primi di agosto del 1980 Luigi Ciavardini non sarebbe stato in compagnia di Valerio e del Cavallini (l'affermazione è stata smentita nel corso del processo dal Ciavardini, dalla Mambro, dal Cavallini e dal fratello Valerio);
- Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini sarebbero stati responsabili dell'assassinio di Pier Santi Mattarella, evento collegabile all'eliminazione di Francesco Mangiameli (l'estraneità di Valerio Fioravanti rispetto a tale omicidio è stata conclamata nel relativo processo ed il collegamento con l'assassinio del Mangiameli si è rivelato strumentale ad un tentativo di offuscare il vero movente di quest'ultimo delitto, strettamente connesso alla verifica della strage<sup>30</sup>).

Anche *Stefano Soderini*, che fece parte del NAR-Fioravanti, introduce il tema del documento "De Francisci" prima delle dichiarazioni rese, sul punto, dallo stesso Ciavardini<sup>31</sup>.

La circostanza è stata riferita dal Soderini innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Bologna, all'epilogo della formale istruzione riguardante la strage del 2.8.1980, nell'interrogatorio del 4.2.1986 (f. 3186 - 3195), congiuntamente ad elementi illogici e mendaci, che inficiano irrimediabilmente l'attendibilità della fonte di prova su questo punto.

Ha sostenuto, in particolare, il Soderini<sup>32</sup> di avere appreso da Gilberto Cavallini che il Ciavardini aveva avuto la cattiva idea di fermarsi dopo un incidente stradale e di esibire la falsa patente a nome di "*Amedeo De Francisci, all'epoca detenuto*", che l'imputato avrebbe dovuto usare, invece, solo in caso di "*assoluta necessità, solo se fermato da un vigile o dalla polizia*". Ha aggiunto il Soderini

---

<sup>30</sup> Il tentativo di Cristiano Fioravanti di deviare il movente dell'omicidio di Francesco Mangiameli su qualcosa di meno terribile della strage alla stazione di Bologna *rischiò* di avere successo: la sentenza emessa il 18.7.1990 dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna che mandò assolto il fratello Valerio dal delitto di strage (annullata dalla Suprema Corte il 12.2.1992), prese in considerazione, infatti, proprio l'alternativa dell'omicidio Mattarella quale movente per il delitto Mangiameli.

<sup>31</sup> Il Ciavardini ne ha parlato per la prima volta nell'interrogatorio del 21.6.1986.

<sup>32</sup> Si veda, sul punto, anche un successivo memoriale dello stesso Soderini a f. 10709.

che al Ciavardini “*era stato raccomandato di esibire il documento solo ai vigili urbani*”, perché, lo si diceva a mo' di battuta, la polizia avrebbe potuto risalire dal nominativo segnato sul documento alla falsità dello stesso”.

Orbene, se il documento “De Francisci” poteva essere esibito ai vigili urbani, avrebbe potuto, analogamente, essere mostrato ad un privato cittadino, il quale avrebbe avuto minori possibilità di svelarne la falsità, rispetto ad un organo di polizia municipale. In realtà, anche la semplice conservazione di quel documento rappresentava, come si è evidenziato, una fonte di pericolo assoluto (per il caso, ad esempio, che fosse rinvenuto nel corso di una perquisizione), non solo per l'arresto, già avvenuto, di Amedeo De Francisci, ma anche e soprattutto per il collegamento tra il suo possessore e l'omicidio “Amato”, al quale aveva partecipato lo stesso Stefano Soderini<sup>33</sup>.

L'affermazione resa nel 1986 dal Soderini, secondo il quale al Ciavardini fu consegnata la falsa patente “De Francisci” (reietta da Valerio Fioravanti), con la facoltà di esibirla addirittura ad una pubblica autorità, è soprattutto in contrasto con la storia di quel delitto e con le precise conoscenze che di esso aveva lo stesso Soderini, nella veste di concorrente nel reato e di imputato nel relativo procedimento (il primo dibattimento presso la Corte di Assise di Bologna si era concluso con la citata sentenza del 5.4.1984), nel quale era stata ampiamente trattata la vicenda del giubbotto perso da Valerio Fioravanti nel luglio del 1980 recante i certificati anagrafici del “De Francisci” e la piantina del deposito dell'aeronautica militare ove era stata collocata la motocicletta usata dal Ciavardini nel corso dell'omicidio.

Non solo. Come nel caso di Cristiano Fioravanti, anche per Stefano Soderini la citazione del documento “De Francisci” è associata ad una serie di falsità devianti sul tema della strage alla stazione di Bologna; in particolare, sul movente

---

<sup>33</sup> Stefano Soderini ha ammesso di avere fornito al Cavallini ed al Ciavardini la propria abitazione come base di partenza per l'esecuzione dell'omicidio Amato ed è stato definitivamente condannato, per tale condotta, quale concorrente nel reato.

dell'omicidio Mangiameli, che il Soderini ha cercato di accreditare con varie spiegazioni mendaci, allineandosi alle versioni rese, sul punto, da Valerio Fioravanti (il Mangiameli si sarebbe appropriato di una somma di denaro che doveva essere utilizzata nell'ambito del progetto di evasione di Pier Luigi Concutelli; non avrebbe mantenuto la promessa di procurare delle armi a Valerio Fioravanti; si sarebbe comportato male in Sicilia durante l'ospitalità della Mambro e del Fioravanti, che avrebbero rimproverato allo stesso Mangiameli anche il comportamento ineducato della sua figlia minore; avrebbe offeso Giorgio Vale, che era di carnagione scura, chiamandolo "mulatto"). Non è il caso di ritornare sull'argomento: la falsità di tali affermazioni, orientate a nascondere il reale movente dell'assassinio di Francesco Mangiameli è stata definitivamente accertata sia nel processo a carico dei maggiorenni (sfociato nella sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 23.11.1995), sia in questa sede con la sentenza di annullamento parziale pronunciata il 17.12.2003 dalla Corte di Cassazione (pag. 18-20), che ha spazzato tutte le critiche rivolte alla prima sentenza di appello in punto di ricostruzione del movente di quell'omicidio<sup>34</sup>.

Stefano Soderini, che pur ha reso interessanti contributi di conoscenza in relazione all'attività eversiva di Terza Posizione ed alla ricostruzione dell'omicidio "Amato", ha fornito invece informazioni inattendibili e addirittura fuorvianti quando il tema di prova ha lambito la strage del 2.8.1980. Per questo aspetto la sua collaborazione presenta punti di affinità con quella resa da Cristiano Fioravanti, le cui dichiarazioni si sono dimostrate fonti di conoscenza utili per ricostruire alcune attività terroristiche svolte in quegli anni dalle formazioni eversive di estrema destra, ma decisamente devianti in relazione al tema di prova della strage compiuta alla stazione di Bologna.

---

<sup>34</sup> La questione è stata trattata nella prima sentenza di appello, emessa il 9.3.2002, ai capitoli II e IV (in particolare, alle pagine 127 e 223); nella sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna il 30.1.2000, alle pagine 164 – 185.

La tesi difensiva del passaggio del falso documento “De Francisci” nelle mani di Luigi Ciavardini, alla vigilia del 2.8.1980, non trova infine proficuo supporto neppure dalle dichiarazioni rese da *Walter Sordi* all’udienza del 3.6.1997.

Il Sordi ha riferito di avere appreso da Gilberto Cavallini che al Ciavardini fu consegnata la patente intestata ad “Amedeo De Francisci” con la seguente testuale ingiunzione: “*tu non devi uscire di casa e devi tenere questo documento*”; ciò nonostante, a dire del Sordi, il Ciavardini violò l’ordine impartitogli, uscì di casa e rimase addirittura coinvolto in un incidente stradale (f. 3283).

E’ circostanza anomala, innanzitutto, che Walter Sordi (già esponente dei NAR) sia stato in grado di ricordare il fatto a distanza di diciassette anni, non solo per il nominativo del documento falso che sarebbe stato consegnato al Ciavardini, ma anche per la precisa frase che avrebbe accompagnato la consegna; stupisce, inoltre, che il ricordo dell’episodio in questione sia sbocciato nel Sordi all’unisono con *Gilberto Cavallini*, il quale non l’aveva riferito nel procedimento principale (durato quindici anni) per la strage alla stazione di Bologna a carico dei maggiorenni, nel quale – si ricorda - è stato definitivamente condannato per il delitto di banda armata in concorso con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro ed Egidio Giuliani. In quella stessa udienza del 3.6.1997, il Cavallini ha *ricordato*<sup>35</sup>, invece, che il documento “De Francisci” fu consegnato a Luigi Ciavardini da Valerio Fioravanti con la raccomandazione di “*non usarlo assolutamente*”. A dire del Cavallini, l’imputato in quei giorni “*non doveva fare niente, doveva starsene tranquillo in casa*”; provocò, invece, un incidente automobilistico per il quale esibì il documento De Francisci” e ciò determinò il disappunto dello stesso Cavallini ed il conseguente ritorno a Roma del Ciavardini.

---

<sup>35</sup> Si veda la pagina 51 del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese dal Cavallini. L’episodio è stato riferito dal Cavallini con questo testuale esordio: “*adesso mi sovviene una circostanza...*” .

A prescindere dall'anomalia della coincidenza dei precisi ricordi del Sordi e del Cavallini a così grande distanza di tempo dal fatto, così strana da apparire dettata da un meccanismo ad orologeria, un'intrinseca contraddizione logica si coglie nella stessa narrazione dei due dichiaranti e tra questa e la realtà storica in cui va inquadrato il fatto.

Non si vede, invero, che utilità potesse avere per Luigi Ciavardini il falso documento "De Francisci" se la sua consegna da parte di Valerio Fioravanti era stata accompagnata dall'ordine "di non uscire di casa".

Una volta esclusa la possibilità di usare quel documento all'esterno, la sua conservazione all'interno delle mura domestiche sarebbe stata non solo inutile, ma anche esiziale, considerato che in questo caso ne avrebbe potuto avere eventuale visione solo un organo di polizia (coattivamente, attraverso una perquisizione domiciliare); con gravissimo danno per il suo detentore e per le persone colte in sua compagnia, derivante sia dalla falsità del documento, sia soprattutto dal collegamento che la falsa patente "De Francisci" rappresentava con l'omicidio Amato, avvenuto circa quaranta giorni prima.

L'affermazione di Gilberto Cavallini, secondo il quale ai primi di agosto del 1980 Luigi Ciavardini "*non doveva fare niente, doveva starsene tranquillo in casa*" stride, infine, irrimediabilmente con il racconto del suddetto circa gli accadimenti del 2.8.1980, giorno in cui il Ciavardini sarebbe andato in gita a Padova con lo stesso Cavallini, con la Mambro e Valerio Fioravanti.

La migliore smentita alla tesi di un passaggio del documento "De Francisci", ormai bruciato, nella disponibilità di Luigi Ciavardini deriva, tuttavia, dall'esame critico delle dichiarazioni dello stesso imputato, che occorre riepilogare, in sintesi.

Interrogato il 4.10.1980 (il giorno del suo arresto), il Ciavardini riferiva di avere ricevuto un documento falso intestato a Flavio Caggiula, dopo i fatti del Giulio

Cesare<sup>36</sup>, da tale Marco Calderoni (un nominativo presumibilmente falso, a dire dell'imputato), contattato da Giorgio Vale e presentatogli, in precedenza, da Valerio Fioravanti (f. 9328).

Nel successivo interrogatorio del 5.6.1982, a domanda del giudice istruttore del Tribunale di Bologna, il quale aveva chiesto al Ciavardini se ai primi giorni di agosto del 1980 avesse avuto un problema di documenti e se a tale problema dovesse imputarsi il mancato pernottamento a Venezia, in quei giorni, con la fidanzata Elena Venditti, il Ciavardini rispondeva testualmente: *“nei primi giorni di agosto non avevo alcun problema di documenti; non è stato a causa di tale problema se non ho pernottato a Venezia”*; per poi aggiungere nel prosieguo dell'interrogatorio, a domanda del giudice: *“non ho mai avuto un documento intestato a De Francisci Amedeo; ne avevo uno intestato a Flavio Caggiula”*.

Lo stesso Luigi Ciavardini, quando non era ancora formalmente accusato della strage alla stazione di Bologna, ma solo imputato di reato connesso e non aveva bisogno di costruire una tesi difensiva che creasse un elemento ostativo alla sua partecipazione a quel crimine, smentiva dunque l'ipotesi investigativa del possesso, da parte sua, di un falso documento “De Francisci”.

Il racconto del Ciavardini si arricchiva di importanti particolari nel successivo interrogatorio del 24.10.1984 (innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Bologna), reso ancora nella veste di imputato di reato connesso. Giova rammentare che, nell'occasione, venivano contestate a Luigi Ciavardini le dichiarazioni rese da Cecilia Loreti il 23.12.1980, già citate nel corso di questo provvedimento (la giovane amica dell'imputato aveva affermato che il Ciavardini, con una telefonata, aveva fatto rinviare di qualche giorno la partenza, prevista per il 1° agosto 1980, del viaggio a Venezia della fidanzata Elena Venditti, di Marco Pizzari e della stessa Loreti, adducendo l'esistenza di “gravi

---

<sup>36</sup> Si ricorda che il 28.5.1980, innanzi al liceo Giulio Cesare di Roma, fu ucciso l'agente Franco Evangelista e furono feriti altri tre agenti di polizia. Al fatto partecipò, sparando, anche Luigi Ciavardini.



problemi”; aveva riferito, altresì, che al suo arrivo nel capoluogo Veneto, il 4 agosto, il Ciavardini le aveva detto che il motivo del rinvio era costituito da un “problema di documenti” e non aveva attinenza con la strage alla stazione di Bologna, fatto per il quale la stessa Loreti aveva manifestato sospetti nei confronti dell'imputato). Ebbene, il Ciavardini confermava di essere stato in possesso della falsa patente “Caggiula” ed aggiungeva tre particolari:

1. all'epoca, egli era stato effettivamente in possesso anche di un secondo documento d'identità, intestato a “Marco Arena”, acquisito sin da prima dei fatti del liceo Giulio Cesare (in sintonia con quanto già riferito dalla fidanzata Elena Venditti);
2. detto documento era stato da lui “bruciato” in occasione dell'incidente stradale accadutogli in quei giorni a Treviso (il Ciavardini era alla guida di un'auto rubata)<sup>37</sup>;
3. il problema di documenti riferito alla Loreti poteva essere derivato dal fatto che, in quel periodo, la patente intestata a “Flavio Caggiula veniva usata contemporaneamente da Valerio Fioravanti” e che il documento Arena era “falsificato in modo grossolano” (f. 9145).

Anche nell'interrogatorio del 24.10.1984 non c'è dunque traccia del documento “De Francisci”, che non viene menzionato neppure nell'interrogatorio reso in data 8.6.1986 innanzi alla Corte di Assise di Roma, allorché il Ciavardini, seppure con qualche titubanza, finisce per confermare (f. 9450) le precedenti dichiarazioni.

Lo scenario delle dichiarazioni di Luigi Ciavardini incomincia decisamente a variare il 21 giugno successivo (ff. 9303 e seguenti), quando l'imputato viene sentito dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Giovanni Falcone, che sta indagando sui rapporti tra mafia e terrorismo nero, già citati per le dichiarazioni mendaci fornite, in proposito, da Cristiano Fioravanti. Il Ciavardini

---

<sup>37</sup> Sul punto, per la ricostruzione del fatto si richiama il capitolo sesto.

conferma che la falsa patente “Caggiula” gli era stata consegnata da un certo Marco Calderoni dopo i fatti del Giulio Cesare ed aggiunge:

- di aver saputo da Giorgio Vale, al ritorno a Roma da Palermo (14.7.1980), che “Valerio Fioravanti aveva perso a Roma un giubbotto con i suoi documenti falsi e che era preoccupato perché potevano essere usati da chi li aveva trovati”;
- che a Treviso Valerio Fioravanti gli consegnò una patente falsa intestata ad Amedeo De Francisci, ritirando quella intestata a Flavio Caggiula perché serviva a lui;
- che lo stesso Fioravanti lo invitò a non usare il documento “De Francisci” se non in *“caso di estrema necessità, perché trattavasi di nominativo già da lui usato in precedenza e noto alla polizia”*.

Riguardo alla questione documenti d'identità nel medesimo interrogatorio il Ciavardini aggiunge, infine, di avere contravvenuto alle disposizioni del Fioravanti esibendo la patente “De Francisci” ad un automobilista dopo un incidente stradale.

Nel successivo interrogatorio del 9.1.1990 Luigi Ciavardini modifica ulteriormente la versione dei fatti, avvicinandosi a quella definitiva, già citata all'inizio di questo capitolo. L'imputato sostiene, a questo punto:

- che la patente intestata a Flavio Caggiula non era sua, ma di Valerio Fioravanti che gliel'aveva “temporaneamente” data in uso per le esigenze della sua latitanza;
- che il 1° agosto 1980 ci fu con Valerio Fioravanti lo scambio delle patenti “Caggiula” e “De Francisci”;
- che, nell'occasione, Valerio si “raccomandò” che il documento dato al Ciavardini “non fosse utilizzato per nessun motivo, in quanto il De Francisci era stato in carcere a causa dell'uso di esso”.

Nella stessa audizione il Ciavardini conferma l'esibizione del documento "De Francisci" ad un automobilista dopo l'incidente stradale di Treviso e si rifiuta di rispondere (f. 391) alle domande formulategli in merito al possesso del falso documento Arena.

L'imputato si attesta sulla versione definitiva (ribadita in dibattimento) dello scambio con Valerio Fioravanti dei documenti "Caggiula" e "De Francisci" nei successivi (già citati) interrogatori del 27.7.1990, del 18.9.1991 e del 25.9.1991. Nell'interrogatorio del 25.9.1991 (f. 9475), confermato in dibattimento, il Ciavardini fornisce tuttavia altre due informazioni, modificando parzialmente il quadro fornito in precedenza:

- il documento "Arena" era stato, in realtà, in suo possesso solo pochi giorni, nell'aprile del 1980, ed era stato distrutto dallo stesso imputato perché si trattava di un falso di cattiva qualità;
- aveva taciuto in merito alla patente "De Francisci" per non danneggiare l'intestatario di questo documento, che era estraneo alla sua falsificazione.

Le mutevoli dichiarazioni rese dall'imputato riguardo alle falsi patenti "Caggiula", "De Francisci" ed "Arena" impongono qualche considerazione critica.

Si è già detto che l'ammissione del passaggio del documento "Caggiula" a Valerio Fioravanti *prima* della strage ha trovato pieno riscontro in atti; si è già evidenziato, altresì, che l'asserita consegna della patente intestata ad Amedeo De Francisci da Valerio Fioravanti a Luigi Ciavardini trova un ostacolo nella logica dei fatti, alla luce della vicenda storica di quel documento e del suo collegamento con l'omicidio del dott. Mario Amato, di cui fu artefice anche il Ciavardini che è stato definitivamente condannato per tale reato.

Questo convincimento è corroborato dalle falsità e dalle contraddizioni che affliggono le dichiarazioni rese, sul punto, dall'imputato e dalla loro scansione

cronologica in rapporto all'evolversi delle vicende processuali riguardanti la strage alla stazione di Bologna.

Luigi Ciavardini propone per la prima volta la tesi del possesso del documento "De Francisci" nell'interrogatorio del 21.6.1986, mutando radicalmente versione rispetto a quella precedente, che era fondata sul possesso della patente "Arena" e sulla sua esibizione nell'incidente stradale di Treviso ed era stata confermata solo tredici giorni prima innanzi alla Corte di Assise di Roma (in data 8.6.1996). Viene da chiedersi allora cosa abbia ispirato un così radicale cambiamento di rotta su un importante tema di prova riguardante la strage, per la quale il Ciavardini era stato raggiunto da formale comunicazione giudiziaria nel maggio precedente.

L'imputato, per lungo tempo, non lo dice. Solo cinque anni dopo quel cambio di versione – precisamente nell'interrogatorio del 25.9.1991 - spiega di avere mentito dall'ottobre del 1980 fino al 21.6.1986 per non danneggiare Amedeo De Francisci, che era estraneo all'uso della patente falsa a lui intestata.

Questa giustificazione non convince; innanzi tutto, per la sua tardività e genericità. Un mutamento così importante della versione difensiva avrebbe meritato una più tempestiva e specifica spiegazione. Ciò non è avvenuto e si riflette, inevitabilmente, sull'intrinseca attendibilità della nuova ricostruzione del fatto proposta dal Ciavardini.

E' inoltre opportuno evidenziare che Amedeo De Francisci fu arrestato a seguito del rinvenimento del giubbotto del Fioravanti, contenente la droga, le munizioni, i certificati anagrafici dello stesso De Francisci e gli altri documenti di cui si è detto, ma chiarì in breve la sua estraneità alla condotta di Valerio Fioravanti e fu ampiamente scagionato. Ne dà atto la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 17.2.1982 (divenuta irrevocabile), relativa alla condanna del Fioravanti per quei fatti, in cui si afferma che il "*De Francisci fu prima messo in libertà e poi prosciolto con formula piena*" (f. 13212).

L'ammissione di *avere ricevuto da Valerio Fioravanti* la falsa patente intestata ad Amedeo De Francisci non avrebbe comportato alcun pregiudizio per quest'ultimo: in primo luogo, perché tale circostanza non implicava un rapporto diretto del Ciavardini con l'intestatario del documento falso; in secondo luogo, perché la disponibilità da parte del Fioravanti del falso documento "De Francisci" era circostanza ormai nota da anni, oltre che all'imputato, sodale di Valerio Fioravanti nella stessa banda armata, anche agli organi di giustizia, in conseguenza del rinvenimento del giubbotto del Fioravanti nel luglio del 1980 e dell'uso reiterato<sup>38</sup> che quest'ultimo aveva fatto del documento "De Francisci" nei vari alberghi presso cui aveva alloggiato insieme alla sua compagna Francesca Mambro.

In altri termini, Luigi Ciavardini non avrebbe danneggiato affatto Amedeo De Francisci se nel giugno del 1982 (quando negò di avere avuto la disponibilità del documento "De Francisci") o nell'ottobre del 1984 (quando ammise il possesso della patente "Arena") avesse riferito che il documento "De Francisci" gli era stato ceduto da Valerio Fioravanti, così come non l'ha danneggiato quando ha riferito di avere ricevuto da Valerio Fioravanti la patente falsa al suddetto intestata. L'inconsapevolezza di Amedeo De Francisci circa l'esistenza di una falsa patente recante il suo nominativo rimaneva invariata, tanto è vero che non è stata posta in discussione dopo il cambiamento di linea di difesa del Ciavardini, che non è stato foriero di alcun pregiudizio per il De Francisci.

La ragione del drastico mutamento di versione da parte dell'imputato tra l'8.6.1986 ed il 21.6.1981 va cercata, pertanto, altrove.

---

<sup>38</sup> Si rinvia alle osservazioni già svolte in questo capitolo riguardo all'uso del documento "De Francisci" da parte di Valerio Fioravanti in tre alberghi di Roma e Palermo, a partire dall'aprile del 1980. Si ricorda, tra l'altro, che il 13.7.1980 Luigi Ciavardini e Valerio Fioravanti si incrociarono a Palermo nei loro soggiorni siciliani con Francesco Mangiameli e che, nel frangente, il Ciavardini era munito del falso documento "Caggiula" ed il Fioravanti di quello intestato ad "Amedeo De Francisci"

Il 14.6.1986 veniva depositata presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna la sentenza - ordinanza con cui si disponeva il rinvio a giudizio di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro ed altri per la strage compiuta alla stazione di Bologna ed i reati connessi; con il medesimo provvedimento veniva ordinata, in vista del compimento di ulteriori indagini, anche la separazione della posizione processuale di Luigi Ciavardini, raggiunto nel maggio precedente da comunicazione giudiziaria per concorso nell'attentato terroristico.

Non è una semplice coincidenza che l'imputato, sette giorni dopo il deposito degli atti istruttori, abbia radicalmente mutato versione dei fatti.

Uno dei cardini dell'accusa (non solo nei confronti del Ciavardini) per il delitto di strage era costituito dalla nota telefonata del primo agosto 1980 riferita da Cecilia Loreti, in relazione alla quale non aveva retto la giustificazione addotta da Luigi Ciavardini nell'interrogatorio del 24.10.1984 (a dire dell'imputato, la telefonata era stata causata da un suo "problema di documenti") e si era dimostrata catastrofica la precedente affermazione dal medesimo resa il 5.6.1982 (all'epoca, il Ciavardini non era ancora a conoscenza delle dichiarazioni della Loreti), allorché aveva testualmente riferito: *"ai primi di agosto non avevo alcun problema di documenti"*.

L'affermazione di essere venuto in possesso della patente "De Francisci", divenuta un documento poco sicuro, avrebbe potuto non solo inventare quel "problema", ma anche determinare per il Ciavardini un fattore impeditivo alla sua partecipazione alla strage (tale, infatti, è stato considerato nelle precedenti fasi di giudizio). Nasceva l'esigenza, al contempo, di cancellare il falso documento "Arena", il cui possesso da parte del Ciavardini alla vigilia della strage (citato da Elena Venditti ed ammesso nell'interrogatorio del 24.10.1984) rischiava di annullare i benefici effetti dell'ingresso del documento "De Francisci" nello scenario processuale.

Non è allora una semplice coincidenza che tale esigenza difensiva sia stata enfatizzata dopo che il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna dispose (ordinanza del 18.4.1991) un approfondimento del tema di prova relativo ai documenti di copertura utilizzati dal Ciavardini e dal suo gruppo nel periodo luglio – agosto del 1980.

Nell'interrogatorio del 25.9.1991 Luigi Ciavardini ha così raccontato che il documento Arena fu da lui distrutto *prima* della strage del due agosto 1980, addirittura nell'aprile di quell'anno: un particolare strabiliante per il suo carattere di assoluta novità nel panorama delle dichiarazioni rese per undici anni dallo stesso Ciavardini, che si pone in insanabile contrasto con le dichiarazioni rese, sul punto, da Elena Venditti in epoca prossima ai fatti.

Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato in merito al possesso del documento "De Francisci" deriva anche dalle altre circostanze di contorno con le quali il Ciavardini ha richiamato il fatto in esame. Tra queste va menzionata, innanzi tutto, la perdita del giubbotto di Valerio Fioravanti. Nell'interrogatorio del 21.6.1996 Luigi Ciavardini introduceva il tema della patente "De Francisci" proprio con quell'episodio, precisando di averne avuto notizia da Giorgio Vale, il quale gli avrebbe riferito che all'interno dell'indumento vi erano anche i "*documenti falsi*" del Fioravanti e che quest'ultimo si sarebbe preoccupato per il fatto che qualcun altro potesse utilizzarli; lo stesso Valerio Fioravanti, nel consegnare il documento De Francisci avrebbe invitato il Ciavardini a non usarlo se non in "*caso di estrema necessità, perché trattavasi di nominativo già da lui usato in precedenza e noto alla polizia*".

La realtà dei fatti dimostra, invece, che all'interno di quel giubbotto non vi era alcun documento falso, ma due certificati anagrafici a nome di Amedeo De Francisci. La morte di Giorgio Vale, avvenuta il 6.5.1982, quattro anni prima della dichiarazione resa dal Ciavardini al giudice istruttore di Palermo, impedisce

che questa possa essere smentita dalla fonte diretta della notizia e lo impediva sin dalla data in cui il Ciavardini riferì il fatto.

Rimane, comunque, l'oggettiva falsità della notizia, che è stata associata ad un'informazione estremamente riduttiva sul conto dei rischi connessi all'uso della falsa patente intestata ad Amedeo De Francisci, a dire del Ciavardini, conseguenti solo alla circostanza che si trattava di un personaggio noto alla polizia.

L'accertata consegna del documento "Caggiula" da parte di Luigi Ciavardini a Valerio Fioravanti, avvenuta il giorno prima della strage, dimostra invece che quest'ultimo dovette necessariamente spiegare le ragioni dell'inutilizzabilità del documento "De Francisci", che sono ben diverse da quelle che il Ciavardini ha proposto nell'interrogatorio del 21.6.1986. L'imputato sapeva quindi benissimo che Valerio Fioravanti non aveva perso, con il giubbotto, anche dei documenti d'identità falsi; era inoltre perfettamente al corrente del fatto che Amedeo De Francisci non era soltanto un personaggio "noto alla polizia", ma era stato arrestato a seguito del ritrovamento di quell'indumento con il suo scottante contenuto, per il quale la patente "De Francisci", già "bruciata" per il Fioravanti, era diventata anche per lui una fonte di pericolo ed un oggetto assolutamente inutilizzabile.

Si ritiene pertanto che il 21.6.1986 Luigi Ciavardini, sostenendo di essere entrato in possesso del documento "De Francisci", abbia fornito una falsa rappresentazione della realtà per cercare una via d'uscita dalle difficoltà probatorie che rischiavano di compromettere gravemente la sua posizione in relazione alla strage del 2.8.1980 e, di riflesso, quelle di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; difficoltà determinate dalle sue stesse dichiarazioni del 5.6.1982 e del 24.10.1984, nonché da quelle rese dalla fidanzata Elena Venditti (in merito al possesso del documento Arena) e da Cecilia Loreti (sulla nota telefonata dell'1.8.1980).



In relazione alla fase processuale di quel momento, la via d'uscita cercata dal Ciavardini non richiedeva la creazione di una nuova tesi di fatto; poteva invece essere percorsa, con possibilità di ottenere credito processuale (come, in effetti, avvenuto sinora), sfruttando le dichiarazioni già rese sul documento "De Francisci" da altri soggetti: Cristiano Fioravanti e Stefano Soderini, sulla cui inattendibilità in relazione a questo tema di prova ci si è già ampiamente soffermati, e Francesca Mambro, di cui si dirà in seguito; dichiarazioni che erano venute a conoscenza dell'imputato con il deposito degli atti istruttori<sup>39</sup>.

Nella disamina della questione dei documenti di copertura in possesso di Luigi Ciavardini tra il luglio e l'agosto del 1980 si è più volte fatto cenno alla falsa patente intestata a tale "Marco Arena".

Questo tema di prova avrebbe meritato un approfondimento nelle precedenti fasi di merito. La sentenza di primo grado non menziona mai il documento "Arena"; la prima sentenza di appello lo cita, invece, alla pagina 150, ma con un'imprecisione: afferma che il documento suddetto fu trovato in possesso di Luigi Ciavardini al momento del suo arresto; ma ciò non è esatto, perché quel giorno (il 4.10.1980) il Ciavardini aveva con sé una falsa patente intestata a tale Alessandro Restini (oltre che un revolver calibro 38 speciale e la somma di £ 1.650.000), che l'imputato si era procurato *dopo* il suo ritorno a Roma da Villorba di Treviso, avvenuto il 6.8.1980.

Eppure la disponibilità del falso documento "Arena" da parte di Luigi Ciavardini (menzionata persino nelle sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 12.2.1992 ed il 23.11.1995, rispettivamente in sede di annullamento dell'assoluzione di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro dall'accusa di strage ed in quella di definitiva conferma della loro condanna), non

---

<sup>39</sup> Nell'interrogatorio del 21.6.1986 lo stesso Luigi Ciavardini ammette implicitamente di essere a conoscenza del fatto che altri avevano menzionato il possesso, da parte sua, della falsa patente "De Francisci". Nell'introdurre il tema in questione egli, infatti, precisa testualmente: "*come è noto* il documento io lo esibii ad una persona con la quale avevo avuto un incidente stradale" (f. 9.309).

rappresenta un dato probatorio di importanza trascurabile nell'economia di questo processo.

Le fonti di conoscenza di questo fatto sono Elena Venditti e lo stesso Luigi Ciavardini.

Interrogata il 24.9.1980 (quindi in epoca precedente all'arresto del suo fidanzato) sul tema dei documenti di copertura usati dal Ciavardini, la Venditti riferiva testualmente: "Oltre al documento intestato a Caggiula Flavio, Luigi ne aveva uno intestato a Marco Arena; quest'ultimo lo aveva fin da prima che fosse colpito da ordine di cattura. Ritengo che questi nominativi fossero di persone estranee ai fatti" (f. 9206).

La Venditti fornisce significative informazioni, riguardanti:

- il contestuale possesso di due documenti di copertura da parte di Luigi Ciavardini, aventi come intestatari "Flavio Caggiula" e "Marco Arena";
- l'acquisizione del documento "Arena" sin da una data anteriore all'omicidio dell'agente Franco Evangelista (avvenuto il 28 maggio 1980, a cui seguì l'emissione del provvedimento di cattura citato dalla Venditti);
- la disponibilità di quel documento da parte del Ciavardini, protratta anche in epoca successiva.

La dichiarazione di Elena Venditti è, a giudizio della Corte, estremamente attendibile per i suoi caratteri di precisione (il possesso dei due documenti è ricordato senza incertezze, anche in relazione ai nominativi dei due intestatari; è associato, inoltre, ad una specifica circostanza di tempo: la latitanza del Ciavardini) e di vicinanza cronologica rispetto ai fatti rievocati, accaduti nei mesi immediatamente precedenti. La Venditti non aveva poi interesse alcuno a mentire; anzi, la circostanza che abbia riferito del possesso di due documenti falsi da parte del Ciavardini, fatto pregiudizievole per il suo fidanzato e che avrebbe potuto non rivelare, perché ignoto fino ad allora agli inquirenti e non sollecitato da alcuna domanda degli stessi, accredita vieppiù la veridicità del racconto. Elena

Venditti ignorava, inoltre, l'importanza della circostanza riferita in quel frangente e non poteva certamente percepire che si trattava di una tessera del mosaico indiziario che andava componendosi contro il fidanzato.

La dichiarazione della Venditti ha trovato infine specifico riscontro nelle dichiarazioni dello stesso imputato, che ha ammesso di essere stato in possesso, contestualmente, delle falsi patenti intestate a Marco Arena ed a Flavio Caggiula, ha anche precisato, sempre in sintonia con la Venditti, che il primo documento fu da lui "acquisito fin da prima dei fatti del Giulio Cesare", risalenti al 28.5.1980, ed ha pure riferito di avere esibito la patente "Arena" in occasione dell'incidente stradale avvenuto il 5.8.1980 in provincia di Treviso (si veda il citato interrogatorio del 24.10.1984, a f. 9445).

Si è già detto dell'inattendibilità delle successive ritrattazioni del Ciavardini e del fallimento del tentativo di cancellare il documento "Arena" dalla ricostruzione storica dei fatti.

In questa sede è necessario formulare alcuni rilievi critici anche sull'affermazione, proveniente dallo stesso Luigi Ciavardini, secondo cui il documento "Arena" sarebbe stato un falso grossolano.

La conservazione di quel documento per alcuni mesi, protratta quanto meno dal maggio del 1980 al 5 agosto di quell'anno rappresenta il primo significativo indice rivelatore dell'utilizzabilità della falsa patente "Arena", che non si concilia con l'ipotesi del falso grossolano, che avrebbe reso il documento inservibile *ab origine* ed inutile la sua conservazione. Lo stesso imputato si è accorto, dopo alcuni anni, del contrasto logico esistente tra il giudizio di grossolanità espresso in merito alla contraffazione della patente "Arena" e l'affermazione di avere conservato per mesi quel documento; ha cercato allora di porvi rimedio nel citato interrogatorio del 25.9.1991 (f. 9.475), in cui, smentendosi ancora una volta, ha sostenuto che il documento "Arena" fu distrutto, in realtà, "pochi giorni dopo averlo ricevuto".

In merito all'inattendibilità di questa nuova versione, su cui ci si è già soffermati, non occorre dilungarsi ancora.

Un ulteriore indice rivelatore della utilità del documento "Arena", che fa escludere l'ipotesi del falso grossolano, risiede nel fatto che il Ciavardini, per sua stessa ammissione<sup>40</sup>, lo usò per circolare in auto e lo esibì all'automobilista con il quale ebbe l'incidente stradale del 5.8.1980.

Si deve ritenere che, in caso contrario, l'imputato si sarebbe ben guardato dal mostrare ad altre persone quella patente. Nel frangente, egli era alla guida di un'autovettura rubata: l'esibizione di un documento avente caratteristiche di falsità grossolana, rilevabili "ictu oculi" da chiunque, avrebbe certamente generato una situazione di allarme gravemente pregiudizievole per l'imputato, che invece non si diede alla fuga e cercò di appianare la questione incidente, mostrando la falsa patente "Arena" e, probabilmente, offrendo una somma di denaro per tacitare il conducente del veicolo con il quale era venuto a collisione<sup>41</sup>. L'ipotesi che il documento "Arena" non fosse utilizzabile per la grossolanità della sua contraffazione è smentita anche da altri elementi.

In primo luogo, dalla considerazione che tale circostanza non fu riferita nemmeno dalla Venditti, che avrebbe avuto invece buoni motivi per precisare un simile dettaglio, sia per la peculiarità del fatto in sé, sia per non aggravare la posizione del fidanzato.

Va rimarcato poi il contesto processuale in cui fu coniata la tesi del falso grossolano.

Nell'interrogatorio del 24.10.1984 furono contestate a Luigi Ciavardini le dichiarazioni rese da Cecilia Loreti<sup>42</sup> riguardo alla nota telefonata del 1° agosto 1980 con la quale l'imputato aveva fatto rinviare di due giorni la partenza,

---

<sup>40</sup> Si veda il citato interrogatorio del 24.10.1984.

<sup>41</sup> La vicenda dell'incidente stradale del 5.8.1980 è richiamata al capitolo sesto, a cui si rinvia.

<sup>42</sup> Nel relativo verbale si dà atto della "lettura" al cospetto del Ciavardini delle dichiarazioni rese da Cecilia Loreti (f. 9.444).

prevista per la notte tra il 1° ed il 2.8.1980, della fidanzata Elena Venditti e dei suoi due amici, adducendo “gravi problemi”. Orbene, in quell’interrogatorio il Ciavardini non trovò di meglio che riferire di avere avuto in quei giorni un “*problema di documenti*”, nel senso dell’indisponibilità, da parte sua, “*di un documento falsificato bene tale da non creare pericoli*”. Stretto tra le dichiarazioni della Venditti in merito al possesso del documento “Arena” e quelle di Cecilia Loreti, che aveva immediatamente paventato, proprio a causa della strana telefonata del 1° agosto, un coinvolgimento del Ciavardini nella strage compiuta il giorno dopo alla stazione di Bologna, l’imputato si giustificò sostenendo che la ragione del rinvio di quel viaggio era da ricercare in un “*problema di documenti*” dapprima con la Loreti; poi con l’autorità giudiziaria quando gli furono contestate le dichiarazioni rese da quest’ultima.

La storia della falsificazione grossolana del documento “Arena” poteva costituire, agli occhi del Ciavardini, una via di uscita dall’*impasse* processuale in cui era venuto a trovarsi, idonea a non smentire le dichiarazioni rese dalle due giovani, che potevano assumere un significato compromettente in merito alla sua partecipazione alla strage del due agosto.

La storia di questo processo e di quelli contro gli imputati maggiorenni che lo hanno preceduto dimostra l’assoluta falsità di quella giustificazione, che contrasta, innanzi tutto, con quanto affermato dallo stesso Ciavardini il 5.6.1982, prima di conoscere le dichiarazioni della Loreti, quando riferì testualmente: “*Nei primi giorni di agosto non avevo alcun problema di documenti*” (f. 9431).

L’asserito “*problema di documenti*” rappresentava solo una scusa fabbricata *ad hoc* con la Loreti e ribadita innanzi all’autorità giudiziaria: dal momento della consegna della patente “Caggiula” al Fioravanti, avvenuta nello stesso giorno in cui fu fatta la telefonata con la quale il Ciavardini fece rinviare il viaggio della fidanzata e degli amici, al quattro agosto successivo, data dell’arrivo dei suddetti a Venezia, la situazione documentale di Luigi Ciavardini non mutò affatto;

sicché, come si è detto in altro capitolo, non era quella la causa che aveva fatto rinviare di 48 ore il viaggio della Venditti, della Loreti e del Pizzari.

A giudizio della Corte, l'affermazione resa dal Ciavardini il 24.10.1984 in merito alla falsificazione grossolana del documento "Arena" era il malaccorto espediente difensivo con il quale l'imputato, attraverso una falsa rappresentazione della realtà, tentava di non svelare la vera ragione per cui non aveva voluto che la fidanzata e gli amici si recassero a Venezia in concomitanza con la strage alla stazione di Bologna, la cui data egli apprese<sup>43</sup> solo il primo agosto, all'arrivo del Fioravanti e della Mambro a Villorba di Treviso.

L'assoluta inattendibilità di tale affermazione rappresenta dunque un ulteriore ostacolo all'accoglimento della tesi secondo cui il documento "Arena" in possesso del Ciavardini era inutilizzabile perché falsificato in modo grossolano.

Non solo.

Gli atti di causa dimostrano che Luigi Ciavardini ed i suoi sodali Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro e Giorgio Vale avevano fonti di rifornimento di documenti falsi di ottima fattura.

Occorre farne una breve enumerazione:

- le patenti false a nome di *Amedeo De Francisci* e *Flavio Caggiula* usate da Valerio Fioravanti, la prima fino al luglio 1980, la seconda dal 1° agosto sino al giorno del suo arresto, avvenuto il 5 febbraio dell'anno successivo;

---

<sup>43</sup> E' ormai un dato processuale indiscusso che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, autori materiali della strage, non avevano ancora fissato la data precisa (2 agosto) di esecuzione della strage quando si recarono a Palermo, verso la metà di luglio, per ottenere il placet politico sull'attentato da Francesco Mangiameli, leader siciliano di Terza Posizione. La circostanza, già citata nel capitolo sesto, è stata ampiamente illustrata sia nella sentenza di primo grado (pag. 106 - 110), sia in quella di appello (pag. 136 - 142) e si desume dalla sequenza di prenotazioni effettuate dalla coppia di terroristi per il viaggio di ritorno a Roma da Palermo, avvenuto la mattina del 30.7.1980, in relazione al quale erano state previste, in alternativa, varie date di partenza tra il pomeriggio del 29 luglio ed il 1° agosto successivo. In quest'ultimo caso con il volo in partenza alle ore 17,45, il cui arrivo a Roma, in serata, era incompatibile con l'esecuzione dell'attentato a Bologna la mattina successiva, posto che il Fioravanti e la Mambro, come è dimostrato dalla sequenza dei comportamenti tenuti dai suddetti alla vigilia della strage, dovevano prima passare a Villorba di Treviso per metterne a punto gli ultimi preparativi.

- la patente falsa a nome di *Restini Alessandro*<sup>44</sup>, trovata in possesso del Ciavardini il 4.10.1980, in occasione della sua cattura;
- le falsi patenti intestate a *Giovanni Bottacin* e *Luigi Pavan*, già citate ed utilizzate contemporaneamente, in via esclusiva, da Gilberto Cavallini;
- le falsi patenti intestate a *Smania Morena* e *Irene De Angelis*, di cui ebbe la disponibilità Francesca Mambro in epoca successiva alla strage del due agosto, dalla suddetta esibite in soggiorni alberghieri a partire dal settembre del 1980 (rispettivamente, presso l'hotel Mediterraneo di Roma e l'hotel Singleton di Pescara), nonché quella intestata a *Giannini Elena* che la stessa Mambro aveva al momento del suo arresto avvenuto il 5.3.1982;
- la falsa patente a nome di *Savastano Carmelo*, che Giorgio Vale utilizzò nell'aprile del 1981 per un soggiorno pescarese in compagnia della Mambro all'hotel Singleton.

Tutti questi documenti falsi si sono dimostrati idonei a superare controlli alberghieri ed anche di polizia (è il caso del documento "Caggiula", che Valerio Fioravanti esibì il 16.9.1980 alla polizia stradale di Rovigo, in occasione di una contravvenzione stradale, senza destare sospetto alcuno); né hanno rivelato una contraffazione di tipo grossolano quando sono stati sottoposti a sequestro da parte delle forze dell'ordine (è il caso dei falsi documenti "Restini", "Bottacin", "Giannini" e della patente "Caggiula").

Anche la storia dei documenti di copertura utilizzati dal Ciavardini e dai suoi sodali fa escludere, pertanto, che la patente "Arena" sia stata un'eccezione alla regola secondo cui i componenti dell'associazione criminale in cui militava l'imputato erano in grado di dotarsi di documenti falsi di buona fattura.

Ulteriori elementi in grado di smentire la tesi difensiva con cui si vuole attribuire al documento "Arena" la natura di falso grossolano derivano inoltre,

---

<sup>44</sup> Sul punto, si richiama quanto già evidenziato nel capitolo sesto riguardo alla ottima fattura di tale documento falsificato e degli altri rinvenuti in possesso della banda.

indirettamente, dalle dichiarazioni rese in merito all'incidente stradale occorso al Ciavardini da Cecilia Loreti, la cui attendibilità, positivamente vagliata sia dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel processo contro gli imputati maggiorenni sia dalla sentenza di annullamento parziale con rinvio, non è più in discussione, nonché dalla stessa Francesca Mambro.

La Loreti, sentita il 23.9.1908 (f. 9269), un mese e mezzo dopo il fatto, ricordava, tra l'altro, il "cruccio" del Ciavardini per quell'incidente, "rappresentato dal fatto che doveva *buttare* il documento falso in suo possesso", una patente intestata a Flavio Caggiula, che il Ciavardini "aveva dovuto mostrare all'altro conducente". Cecilia Loreti non sapeva che, alla data del 5.8.1980 (giorno in cui si verificò il sinistro stradale), l'imputato aveva già ceduto il documento "Caggiula" a Valerio Fioravanti. L'informazione che la suddetta fornisce sull'intestazione di quel documento non è dunque esatta; è l'evidente frutto di una precisazione fornita dalla stessa Loreti, desunta dalla conoscenza della falsa identità assunta all'epoca dal Ciavardini al cospetto degli amici, dai quali pretendeva anche di essere chiamato con il nome "Flavio", ricavato dal documento falso in suo possesso<sup>45</sup>. Non vi è motivo di dubitare, invece, dell'altra informazione fornita da Cecilia Loreti sull'incidente stradale occorso all'imputato il 5.8.1980, riguardante la circostanza che il Ciavardini era adirato perché doveva "buttare" via il documento falso in suo possesso, che aveva esibito all'altro conducente coinvolto nel sinistro. Un simile "cruccio" non avrebbe avuto motivo di esistere se si fosse trattato di un documento contraffatto in modo grossolano, di per sé privo di utilità.

Analoga indicazione sulla utilità del documento esibito in occasione dell'incidente stradale in questione, veniva fornita da Francesca Mambro nell'interrogatorio del 21.12.1985. La Mambro, che all'epoca non aveva contezza dell'importanza che questo particolare avrebbe in seguito assunto nel panorama

---

<sup>45</sup> Si vedano le dichiarazioni rese dalla stessa Loreti nella stessa data, a f. 9.276.



degli indizi contro il Ciavardini, non ricordava con precisione a chi fosse intestato quel documento (se al “De Francisci” o ad altri); riferiva però che era un documento “pulito” (f. 8.895), circostanza che induce ad escludere la patente intestata ad Amedeo De Francisci (certamente non definibile in quel modo) o che si trattasse di un documento pericoloso per altro motivo.

Si trattava, pertanto, della falsa patente di guida intestata a Marco Arena, menzionata da Elena Venditti: un documento falsificato in modo non grossolano, simile ai documenti di copertura usati dagli altri componenti della sua banda; una patente che il Ciavardini conservò per mesi ed usò tranquillamente andando in giro nei giorni successivi al primo agosto, per la cui perdita manifestò alla Loreti il suo “cruccio”, avendo dovuto liberarsene per averla esibita ad un altro automobilista a seguito di un incidente stradale occorsogli alla guida di un'autovettura rubata.

Non deve apparire poi strano il fatto che Luigi Ciavardini, alla fine di luglio del 1980, avesse due documenti falsi di copertura (“Caggiula” e “Arena”), recanti due diverse identità.

Una pluralità di identità da assumere, di volta in volta, secondo le esigenze del caso, era più funzionale alla condizione di latitanza dell'imputato.

Per tale aspetto nel *luglio del 1980* la situazione di Luigi Ciavardini era perfettamente simmetrica a quella di Gilberto Cavallini: erano entrambi latitanti e per questo motivo avevano la necessità di una maggiore copertura documentale, rispetto agli altri componenti della banda.

Il Ciavardini disponeva delle false patenti intestate a Flavio Caggiula e Marco Arena e tra, queste, utilizzava abitualmente la prima, tanto è vero che aveva chiesto agli amici di chiamarlo “Flavio”.

Gilberto Cavallini, dal canto suo, era in possesso di due documenti falsi, intestati a Luigi Pavan e Giovanni Bottacin<sup>46</sup>, e tra questi usava abitualmente il primo a supporto della sua nuova identità. Nell'ambiente trevigiano in cui si era inserito il Cavallini era conosciuto, infatti, con il soprannome "Gigi" anche dalla sua convivente Flavia Sbrojavacca e dalla madre di quest'ultima, Maria Teresa Brunelli.

Nello stesso periodo Valerio Fioravanti era già entrato in clandestinità<sup>47</sup> per una scelta strategica, ma non era ancora latitante<sup>48</sup> e non aveva bisogno di un così vasto corredo di false identità.

Quanto a Francesca Mambro, giova ricordare che quest'ultima non entrò in clandestinità fino al compimento della strage alla stazione di Bologna (vedi episodio Sparti), tanto è vero che fu registrata più volte in albergo, con la sua vera identità, in compagnia di Valerio Fioravanti che nelle stesse occasioni esibì, invece, il documento "De Francisci".

Pertanto, la circostanza che Valerio Fioravanti avesse ricevuto dal Ciavardini un documento di copertura (la patente "Caggiula") era ininfluenza sulle possibilità di movimento dell'imputato, che aveva a disposizione, al pari del Cavallini, un altro documento falso per fronteggiare le esigenze della propria latitanza, così come riferito dalla fidanzata Elena Venditti.

---

<sup>46</sup> La circostanza è ammessa da Gilberto Cavallini nell'interrogatorio del 1° dicembre 1989 (ff. 295 e 317). In merito alla falsa patente intestata a Giovanni Bottacin, più volte utilizzata dal Cavallini per soggiornare all'hotel Cicerone di Roma (il 30.6.1980, l'1.7.1980 e dal 5 all'8.8.1980), si evidenzia che tale documento fu sequestrato a Milano il 26.11.1980, in occasione dell'omicidio del brigadiere dei carabinieri Ezio Lucarelli, che fu commesso da Gilberto Cavallini durante la perquisizione di una carrozzeria ove era stata parcheggiata l'autovettura intestata alla sua convivente Flavia Sbrojavacca. Sul documento era applicata la fotografia dello stesso Cavallini.

<sup>47</sup> Si ricorda che Valerio Fioravanti utilizzò il falso documento "De Francisci" sin dall'aprile del 1980, presso l'albergo "Delle Palme" di Palermo.

<sup>48</sup> Si rammenta che l'ordine di cattura contro Valerio Fioravanti fu emesso per il reato di detenzione illecita di 200 grammi di cocaina il 12.7.1980, dopo l'episodio della perdita del giubbotto avvenuto due giorni prima, ed il Fioravanti ne ebbe ufficiale contezza solo a partire dall'1.8.1980, data in cui il suo difensore ne prese visione, ma effettiva consapevolezza sin dalla seconda metà di luglio, quando apprese le notizie delle perquisizioni effettuate dalla D.I.G.O.S. a casa sua e della Mambro, nonché dell'arresto di Amedeo De Francisci.

Non può essere condivisa, infine, l'affermazione difensiva secondo cui l'indisponibilità per il Ciavardini di un valido documento di copertura, dopo la consegna della patente "Caggiula" a Valerio Fioravanti, sarebbe dimostrata dal fatto che l'imputato non dormì con la Venditti, a Venezia, nelle notti del 4 e del 5 agosto 1980.

In realtà, la mancanza di un documento sicuro, utilizzabile senza rischi, si verificò solo a partire dalla mattina del 5.8.1980, quando l'imputato "bruciò" la patente "Arena" esibendola all'automobilista<sup>49</sup> con il quale ebbe il citato incidente stradale guidando l'autovettura *rubata* che gli era stata affidata dagli altri componenti della sua banda. Per la notte precedente il Ciavardini si astenne, invece, dall'usare la patente "Arena" in un albergo per evitare di lasciarne traccia per ragioni che nulla avevano a che fare con le attività "di servizio" in funzione delle quali il documento falso gli era stato fornito.

L'imputato aveva commesso un errore del genere già due settimane prima, contravvenendo alle regole del suo gruppo, in occasione del soggiorno a Venezia (dal 21 al 24 luglio) all'hotel Casanova, in compagnia della Venditti. La circostanza emerge dalle dichiarazioni rese da Valerio Fioravanti (interrogatori del 19.2.1981 a f. 8.760 e del 31.1.1986 a ff. 8.755.6) e spiega perché il Ciavardini non ricadde nello stesso sbaglio il 4 agosto del 1980, *dopo* l'arrivo dello stesso Fioravanti e della Mambro a Villorba di Treviso. Va ricordato, in proposito, che anche il Cavallini era venuto a conoscenza dell'uso imprudente che il Ciavardini aveva fatto del documento "Caggiula" in compagnia della fidanzata. La stessa Elena Venditti ha riferito, infatti, dell'incontro tra l'imputato e Gilberto Cavallini, avvenuto all'inizio del soggiorno della coppia all'hotel Casanova di Venezia, da cui scaturì la sua non ammissione al rifugio ove

---

<sup>49</sup> Il conducente del veicolo che si scontrò con il Ciavardini la mattina del 5.8.1980 non risulta identificato.

l'imputato era ospite in provincia di Treviso, proprio per "mancanza di fiducia"<sup>50</sup> da parte del Cavallini.

Luigi Ciavardini era, all'epoca, *latitante*. Gli esponenti di maggiore esperienza della sua banda avevano già rilevato la sua imprudenza di andare in giro con la fidanzata ed altre persone, che avrebbero potuto, anche involontariamente, condurre le forze dell'ordine sulle sue tracce ed alla scoperta del rifugio trevigiano della banda (ad esempio, attraverso il controllo dei soggiorni alberghieri della Venditti). Per questo motivo il Cavallini manifestò un forte disappunto al ritorno a Roma del Ciavardini, nel pomeriggio del 6.8.1980, quando constatò che l'imputato aveva viaggiato insieme al suo gruppo di amici; disappunto che si trasformò in vera e propria ira quando lo stesso Cavallini apprese la notizia dell'incidente stradale avvenuto il giorno prima, con il quale il Ciavardini aveva "bruciato", in un solo colpo, l'auto rubata che gli era stata affidata, il documento falso esibito al conducente dell'altro autoveicolo ed il rifugio situato nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro<sup>51</sup>.

Occorre a questo punto fissare le conclusioni.

La lunga navigazione lungo il corso delle dichiarazioni rese, negli anni, da Luigi Ciavardini in merito alla "questione documenti" ci riconduce al punto di partenza: l'interrogatorio del 5.6.1982, allorché il Ciavardini fornì due informazioni esatte:

- 1) "nei primi giorni di agosto (il riferimento è all'anno 1980) non avevo alcun problema di documenti";

---

<sup>50</sup> La circostanza emerge dagli interrogatori del 24/9/1980 (f. 9216) e del 14/1/1981 (f. 9226) L'episodio in questione è già stato tratteggiato nel capitolo sesto; chiarisce che il soggiorno di Elena Venditti a Venezia in compagnia del Ciavardini dal 21/7/1980 al 24/7/1980 non fu dettato da un motivo di "svago", ma avvenne in funzione della scelta, operata dalla Venditti, di andare via di casa per cambiare radicalmente il corso della propria vita ed entrare a tempo pieno al fianco del fidanzato nella lotta eversiva, in uno scenario di clandestinità. Tale scelta, come si è visto, non ebbe seguito per l'opposizione di Gilberto Cavallini.

<sup>51</sup> L'incontro alla stazione di Roma avvenuto il 6.8.1980 tra il Ciavardini ed il Cavallini ed il litigio che ne seguì sono stati rievocati dallo stesso Cavallini (udienza del 9.6.1997 a pag. 51) e, *de relato*, dalla Venditti e dalla Mambro nei citati interrogatori del 24.9.1980 e del 21.12.1985.

2) “non ho mai avuto un documento intestato a De Francisci Amedeo”.

I successivi ripetuti cambi di versione dell'imputato, conditi da contraddizioni e falsità di ogni tipo, hanno dato corpo solo ad un tentativo di cancellare (o quanto meno di offuscare) una realtà dei fatti che forniva un preciso elemento di accusa a carico del Ciavardini (e non solo contro di lui, per il significato compromettente della nota telefonata del 1° agosto 1980), se correttamente inquadrato tra le altre tessere del mosaico indiziario.

Il comportamento in quei giorni del latitante Luigi Ciavardini fu, del resto, coerente con la sua affermazione di non avere problemi di documenti.

Lo stesso imputato ha riferito (dall'interrogatorio del 24.10.1984 in poi) di avere trascorso la mattina del 2.8.1980 andando in giro con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini (si vedrà, in seguito, se ciò avvenne con l'itinerario Villorba di Treviso – Padova, riferito dall'imputato, o altrove), affermando implicitamente una sua libertà di movimento, non condizionata dalla mancanza di un documento di copertura.

Quanto ai giorni seguenti, è poi certo che l'imputato :

- nel pomeriggio del 4.8.1980 si recò in treno a Venezia per incontrare la fidanzata e gli amici, per poi fare ritorno in serata, sempre con il mezzo ferroviario, a Villorba di Treviso;
- la mattina del 5.8.1980 si pose alla guida della Ford rubata che gli era stata affidata con il compito di cambiarne i luoghi di sosta, “per non dare nell'occhio”<sup>52</sup>, e provocò il noto incidente stradale che gli costò, tra l'altro, la perdita del documento “Arena” (la stessa natura dell'incarico affidato al Ciavardini per i giorni della sua permanenza a Villorba di Treviso successivi

---

<sup>52</sup> E' lo stesso Ciavardini che riferisce questo particolare, nell'interrogatorio del 23.10.1984 innanzi alla Corte d'Assise di Roma (f. 9112). Cecilia Loreti ha riferito anche che l'incidente avvenne, secondo quanto le disse il Ciavardini, “vicino all'abitazione ove aveva trovato rifugio” (f. 9.269).

al 2.8.1980 conferma la piena libertà di movimento dell'imputato, che non si concilia con la mancanza di un idoneo documento di copertura).

La ricostruzione storica degli avvenimenti tra il 31.7.1980 ed il 5.8.1980, riguardanti il Ciavardini e gli altri componenti del medesimo sodalizio criminale, ci offre, pertanto, due dati di fatto che assumono rilievo ai fini della decisione demandata a questa Corte:

- Luigi Ciavardini, in vista e nell'imminenza della strage alla stazione di Bologna, consegnò a Valerio Fioravanti il proprio documento di copertura, intestato a Flavio Caggiula;
- il giorno due agosto 1980 lo stesso Ciavardini non aveva alcun problema di documenti, che potesse impedire la sua diretta partecipazione alla fase esecutiva dell'azione stragista.

#### **10. La questione della cicatrice al volto.**

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la partecipazione materiale dell'imputato alla strage fosse sconsigliabile per la presenza di una "vistosa cicatrice" al volto derivante dalla ferita riportata nel corso dell'assassinio dell'agente Evangelista, consumato il 28.5.1980 innanzi al Liceo Giulio Cesare di Roma; ha evidenziato, al riguardo, tre elementi a sostegno del suo convincimento:

- le dichiarazioni dell'imputato sull'esistenza della cicatrice;
- le dichiarazioni rese, sul punto, da Cecilia Loreti che confermerebbero l'assunto del Ciavardini;
- le dichiarazioni di Leonardo Giovagnini in merito alla persistenza di quella traccia sul volto dell'imputato nella seconda metà di settembre del 1980, ossia circa un mese e mezzo dopo la strage.

In tale contesto non è stato attribuito valore alla partecipazione dell'imputato all'omicidio del dott. Amato (consumato il 23.6.1980), per le modalità del fatto: Ciavardini guidava la motocicletta su cui fuggì l'esecutore materiale del delitto (Gilberto Cavallini) indossando un casco che lo poneva al riparo da eventuali riconoscimenti.

Alla luce della decisione del giudice di legittimità, il quale ha rilevato un difetto dell'apparato argomentativo della sentenza annullata che ha sinteticamente confutato la tesi del Tribunale per i Minorenni non motivando in modo adeguato, occorre ora procedere ad un approfondimento del tema di prova della visibilità della cicatrice alla data del 2.8.1980 e della sua rilevanza come eventuale fattore impeditivo di una partecipazione materiale di Luigi Ciavardini al gravissimo crimine.

Le dichiarazioni di Leonardo Giovagnini possono, a prima vista, assumere un valore decisivo a sostegno della tesi difensiva.

Il Giovagnini, che aderiva al movimento "Terza Posizione" ed incontrò Luigi Ciavardini nel settembre del 1980 a San Benedetto del Tronto, fornendogli ospitalità dal 19 al 23 in un appartamento procuratogli da Macrina Pasquale (circostanza confermata da quest'ultimo), è stato sentito<sup>53</sup> tre volte su questo tema di prova: nella prima occasione, il 15.10.1980, ha parlato di una "vistosa ferita sull'occhio destro" del Ciavardini; nelle altre due (il 25.2.1988 ed il 3.6.1991) di una ferita al *naso*.

In nessuna delle tre dichiarazioni il Giovagnini ha dato un'indicazione esatta riguardo alla collocazione di quella ferita, che a dire del Ciavardini interessava, invece, il suo *occhio sinistro*.

La sensibile distanza di tempo dal fatto che caratterizza le ultime due audizioni del Giovagnini potrebbe giustificare l'erroneità delle dichiarazioni rese il 25.2.1988 ed il 3.6.1991; l'errore della prima dichiarazione potrebbe invece

---

<sup>53</sup> Le dichiarazioni di Leonardo Giovagnini, che in dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono state contestate all'udienza del 27.4.1999 (da pag. 59 a pag. 110).

imputarsi ad un ricordo impreciso di un semplice dettaglio anatomico, che non modificherebbe l'importanza dell'informazione fornita dalla fonte di prova, basata essenzialmente sulla "vistosità" della ferita ad un occhio.

Anche su questo terreno il Giovagnini è smentito, tuttavia, dagli atti di causa. In primo luogo, dalle fotografie scattate a Luigi Ciavardini in data 4.10.1980, in occasione del suo arresto<sup>54</sup>, prodotte dal pubblico ministero all'udienza del 13.4.1999 ed acquisite al fascicolo del dibattimento (ff. 7137 e 7138).

Le due foto, di formato non piccolo (10 cm. per 10 cm. al netto di margini e cornici) ritraggono l'imputato a mezzo busto, frontalmente e nel profilo destro, ed offrono l'immagine di un giovane con la barba scura incolta da vari giorni e baffi leggermente spioventi: un giovane come tanti altri dall'aspetto non particolarmente curato.

La prima fotografia è utile per la verifica della presenza di una cicatrice in corrispondenza dell'occhio sinistro; il collegio l'ha attentamente esaminata e non ha rilevato alcunché.

Il giudice di primo grado ha osservato, in proposito, che le fotografie prodotte dal pubblico ministero "sono di qualità assai mediocre e non valgono a chiarire i connotati della cicatrice in questione".

La Corte è di diverso avviso.

In primo luogo perché le due fotografie sono sufficientemente nitide ed idonee a ben definire le caratteristiche somatiche del soggetto raffigurato; in secondo luogo perché dall'affermazione sopra citata sembra che la "cicatrice in questione" si veda effettivamente nella fotografia, ma sia poco chiara nei suoi connotati: in realtà, non si vedono né ferite, né cicatrici sugli occhi o sul volto dell'imputato.

E' necessario sottolineare, a questo punto, che il tema di prova non riguarda la generica esistenza di una ferita o cicatrice, ma di una "vistosa ferita sull'occhio", secondo il racconto fatto da Leonardo Giovagnini nel suo primo interrogatorio.

---

<sup>54</sup> La circostanza è stata confermata dallo stesso Ciavardini (f. 8079).



Se può ammettersi, allora, che l'immagine fotografica in cui il Ciavardini è raffigurato di prospetto non sia stata in grado di cogliere, per la sua qualità imperfetta, un modesto dettaglio, quale potrebbe essere una ferita o cicatrice di piccole dimensioni, deve al contempo escludersi che quella stessa immagine non sia stata in grado di rappresentare, nemmeno con toni sfumati, l'esistenza di una "vistosa ferita sull'occhio" dell'imputato; non un segno qualsiasi, ma una ferita che per la sua connotazione di evidente visibilità avrebbe dovuto mantenere caratteristiche analoghe anche il giorno dell'arresto dell'imputato, avvenuto undici giorni dopo la sua partenza dall'abitazione di San Benedetto del Tronto fornitagli dal Giovagnini.

Le dichiarazioni di Leonardo Giovagnini sulle caratteristiche di "vistosità" della ferita sull'occhio del Ciavardini nella seconda metà di settembre del 1980 sono, pertanto, inattendibili.

Il giudizio di inattendibilità di questa fonte è confermato da un ulteriore dato di fatto.

Il giorno 20.9.1980, durante il suo breve soggiorno a San Benedetto del Tronto, l'imputato fece un'incursione a Pescara ove consumò una rapina ai danni dell'armeria di Adriano Canigiani, insieme alla fidanzata Elena Venditti. La rapina fu rivendicata dal Ciavardini, che si celò dietro la sigla "Gruppi Spontanei di Azione Rivoluzionaria".

In relazione a questo episodio la Venditti ha riferito che l'azione criminosa fu eseguita da entrambi a "volto scoperto" (interrogatorio del 24.9.1908, a f. 9205); affermazione che trova riscontro nella sentenza<sup>55</sup> emessa in data 26.6.1986 dal

---

<sup>55</sup> Il provvedimento di condanna non si dilunga sulle modalità esecutive del reato, attesa l'evidenza della prova a carico dell'imputato, che confessò il giorno stesso del suo arresto (avvenuto il 4.10.1980). Dal capo d'imputazione si trae, però, la conferma del fatto che la rapina fu effettivamente compiuta a volto scoperto, come dichiarato dalla Venditti: non fu contestata, infatti, la circostanza aggravante del travisamento, ma solo quelle delle più persone riunite e dell'utilizzo di un'arma per le minacce rivolte alla parte lesa.

Tribunale per i Minorenni di Roma (passata in giudicato ed acquisita al fascicolo del dibattimento), con la quale il Ciavardini è stato condannato per tale reato.

Anche il comportamento assunto dall'imputato all'epoca in cui fu ospite del Giovagnini smentisce dunque le dichiarazioni di quest'ultimo. La consumazione di una rapina rivendicata come azione terroristica, senza travisamento, non è coerente con l'ipotesi che il Ciavardini recasse sul proprio volto i segni di una "vistosa ferita" che poteva renderlo agevolmente riconoscibile.

Sulla questione "cicatrice al volto" la sentenza annullata ha richiamato la partecipazione dell'imputato al delitto "Amato" (per il quale l'imputato è stato condannato in via definitiva), ma è incorsa, come si è visto, in un deficit motivazionale.

A giudizio della Corte, quell'episodio è effettivamente significativo del fatto che l'imputato, sin da quell'epoca (23.6.1980), non presentasse sul proprio volto vistose tracce di pregresse lesioni, tali da sconsigliare la sua partecipazione ad azioni terroristiche.

Occorre evidenziare, a tal fine, una serie di elementi non valorizzati nelle precedenti fasi di merito.

Dalle sentenze irrevocabili di condanna degli autori dell'omicidio del dott. Amato, emesse nei procedimenti contro il Ciavardini e gli imputati maggiorenni, emerge che l'azione omicida fu preparata con una serie di pedinamenti eseguiti dall'imputato e dal Cavallini nei giorni che precedettero l'assassinio del magistrato. Si tratta di un primo elemento di rilievo: chi pedina la vittima designata di un attentato si prefigge di studiarne con attenzione i movimenti al fine di predisporre un idoneo piano di azione in vista della fase esecutiva del crimine; ma per far ciò deve evitare, innanzi tutto, di creare sospetti per non scoprire il suo piano.

Non può dunque credersi al Ciavardini, il quale ha sostenuto (interrogatorio del 18.9.1991, a f. 9379) di avere portato un "bendaggio fisso" al volto, che fu

“rimosso intorno alla fine di giugno” del 1980, in conseguenza della ferita riportata nel corso dell'azione commessa innanzi al liceo Giulio Cesare il 28 maggio precedente. Una simile bardatura lo avrebbe reso riconoscibile molto facilmente ed avrebbe certamente sconsigliato la sua partecipazione a quei pedinamenti.

La sentenza di primo grado ha evidenziato che l'imputato partecipò alla fase esecutiva del delitto portando un casco da motociclista, che lo pose al riparo dal rischio di essere riconosciuto.

La circostanza è di indubbia esattezza. Non si può trascurare, tuttavia, che l'azione del Ciavardini fu preceduta da un'attesa di almeno mezz'ora nei pressi dell'abitazione della vittima. Tanto durò l'appostamento del Cavallini (al quale l'imputato faceva da spalla con una motocicletta), che fu notato da Maria Grazia Lipparoni, titolare di una Tintoria sita in via Monte Rocchetta, tra le ore 7,30 e le 8,00 (ora in cui fu commesso l'omicidio), innanzi alla fermata dell'autobus n. 36 e destò sospetto perché lasciò transitare per due volte il mezzo pubblico senza salirvi.

Da quel punto si poteva controllare l'uscita del magistrato dalla sua abitazione, situata nelle vicinanze.

Questo dato di fatto sulla modalità con cui si sviluppò la condotta degli assassini del dott. Amato nella fase di esecuzione materiale del delitto non è privo di rilievo, perché è difficile credere che, nell'occasione, il Ciavardini abbia trascorso mezz'ora vicino ad una motocicletta ferma, con il *casco già indossato*: l'episodio delittuoso avvenne a Roma il 23 giugno, una mattina di inizio estate, ed un simile comportamento assolutamente inconsueto avrebbe potuto destare grave sospetto.

Vi sono, pertanto, fondati motivi per ritenere che il Ciavardini abbia indossato il casco da motociclista solo all'ultimo momento, dopo l'uscita del magistrato dalla sua abitazione, che era controllata dal punto di osservazione in cui si era collocato il suo complice Gilberto Cavallini, e che si sia coperto il viso con un semplice

paio di occhiali da sole (così come aveva fatto in occasione dell'omicidio dell'agente Evangelista), per quasi tutto il tempo in cui si snodò l'appostamento nei pressi della casa della vittima.

Lo stesso Ciavardini ha testualmente affermato: “coprivo la cicatrice con occhiali” (int. del 9.1.1990 a f. 389).

E' opportuno sottolineare, altresì, che la giustificazione della ferita al volto che avrebbe impedito la partecipazione dell'imputato ad azioni terroristiche non è un argomento difensivo nuovo, utilizzato per contrastare l'accusa di concorso nella strage del 2.8.1980; è invece una vecchia scusa già addotta da Luigi Ciavardini in relazione all'omicidio “Amato” e stroncata dal Tribunale per i Minorenni con la sentenza che ha definitivamente condannato il Ciavardini per quel delitto, in cui si afferma (pag. 25):

- che all'epoca del fatto “la ferita era rimarginata”;
- che lo stesso Ciavardini aveva riferito che “si era già fatto togliere i punti”;
- che “bastava un paio di occhiali a coprire la linea cicatriziale” costituente l'esito di detta ferita.

Inoppugnabile conferma di tutto ciò deriva dalle dichiarazioni di Cecilia Loreti che ha narrato, con precisione e ricchezza di dettagli, anche cronologici, la storia della lesione patita da Luigi Ciavardini il 28.5.1980; ha riferito in merito alle cure che furono praticate all'imputato; ha descritto l'aspetto morfologico della lesione e, soprattutto, il grado della sua visibilità.

Sul punto, il giudice di primo grado si è soffermato principalmente sulla circostanza che la Loreti ha dato contezza dell'esistenza di quella ferita, definita “vistosa”, ma ha trascurato il fatto che tale visibilità poteva essere impedita con un semplicissimo rimedio: un paio di occhiali, non necessariamente con le lenti scure.

Sentita con le garanzie di legge il 23.9.1980, in epoca prossima ai fatti di causa, Cecilia Loreti riferiva, in primo luogo:

- che il Ciavardini le disse di essersi procurato la ferita partecipando all'attentato innanzi al Liceo Giulio Cesare, in cui era stato ucciso l'agente Evangelista;
- che il Ciavardini, secondo quanto dal medesimo raccontato, curò la lesione dapprima a Roma, in una clinica privata, quindi a Padova, da amici, infine a Venezia, presso un'altra clinica privata, in cui sulla ferita fu compiuto "un lavoro più accurato, applicando dei punti interni ed esterni" (f. 9275).

La Loreti descriveva, soprattutto, la ferita ed il modo in cui la vide; ciò che più interessa ai fini della presente indagine. E' opportuno riportare le testuali parole dalla medesima pronunciate innanzi al giudice istruttore di Roma, dott. Priore, ed ai pubblici ministeri Giordano e Guardata (presenti alla redazione del verbale) per illustrare come si accorse della ferita del Ciavardini: "*proprio mentre eravamo davanti al bar, anzi ai parcheggi del bar del tennis, in un punto in cui c'era molta luce, Luigi si è tolto gli occhiali ed io ho notato che aveva una cicatrice all'occhio sinistro, dall'altezza del sopracciglio fino alla parte inferiore dell'occhio. Era molto vistosa, gonfia*" (ff. 9272- 9273).

La scena presenta una precisa scansione cronologica di fasi: Luigi Ciavardini ed i suoi amici (Cecilia Loreti ed il fidanzato Marco Pizzari) sono in una zona bene illuminata e la Loreti non nota nulla di strano; *solo dopo* che l'imputato si toglie gli occhiali diventa visibile la cicatrice, che interessa la zona dell'occhio sinistro, dal sopracciglio fino alla parte inferiore dell'occhio stesso.

Non vi è possibilità di equivoco: la verbalizzazione è chiarissima.

Del resto, quella scena era stata già descritta dalla Loreti in modo analogo alla polizia giudiziaria, in quello stesso 23.9.1980, in un verbale di spontanee dichiarazioni (f. 9267) acquisito al fascicolo del dibattimento, che riporta le seguenti parole: "*Luigi è salito sulla nostra auto e ci siamo recati al bar del tennis, che a quell'ora era chiuso; qui ricordo che Luigi si tolse gli occhiali Ray Ban con le lenti di colore bianco, che, preciso, non erano gli stessi che Marco gli*

*aveva prestato, cosicché potei notare una vistosa ferita che lo stesso presentava all'altezza del sopracciglio e dell'orbita oculare sinistra*".

La traccia della lesione riportata dal Ciavardini nella zona oculare sinistra poteva dunque essere facilmente coperta indossando un paio di occhiali.

Nella sua audizione innanzi ai magistrati, la Loreti precisava la data - il 22.6.1980 - in cui Luigi Ciavardini le raccontò la storia di quella ferita; tratteggiava, inoltre, l'atteggiamento "spavaldo" dell'imputato nel vantare la sua partecipazione all'azione terroristica compiuta davanti al liceo Giulio Cesare, da cui erano derivati lo sconcerto del Pizzari, che aveva rinfacciato al Ciavardini di prendersela con dei poliziotti, ed una reazione irata dell'imputato. Nell'occasione, l'imputato affermava che *"avrebbe voluto uccidere tutti, anche i giudici"*, lasciava quindi intendere che, tra questi, il dott. Marrone era un obiettivo da escludere perché *"non contava più niente"*, per poi chiudere il discorso rivolgendosi al Pizzari con questa espressione: *"ti va bene Amato?"* (f. 9281).

Alle ore otto del giorno seguente - il 23.6.1980 - il dott. Mario Amato, sostituto procuratore delle Repubblica di Roma, veniva assassinato nei pressi della sua abitazione con un colpo di pistola alla nuca sparatogli da Gilberto Cavallini, che fuggiva dal luogo del delitto sulla moto condotta da Luigi Ciavardini.

Dopo questo gravissimo episodio criminoso l'imputato veniva colto dallo scrupolo di non vantarsi ulteriormente con la Loreti delle azioni criminoso *già compiute*, come aveva incautamente fatto per l'omicidio di Franco Evangelista. Nel successivo incontro tra i due, all'inevitabile domanda dell'amica che gli chiedeva: *"sei stato tu ad uccidere Amato?"*, il Ciavardini replicava affermando di non aver potuto partecipare all'azione terroristica *"perché era ormai bruciato a causa della ferita all'occhio"*<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Si veda il citato verbale del 23.9.198 (ore 21), innanzi al giudice istruttore dott. Priore, a f. 9282.

Veniva così conosciuta la scusa della ferita al volto, ripetuta senza successo nel processo per quell'omicidio e replicata, con miglior fortuna (fino ad oggi), in questo processo.

La palese falsità di questa scusa ne richiama un'altra, ugualmente mendace, riferita dall'imputato alla stessa Cecilia Loreti, dopo che costei lo sospettò anche per la strage del 2.8.1980, crimine che era stato preceduto dalla telefonata di cui si è più volte parlato nei capitoli precedenti, che il Ciavardini giustificò con l'amica in modo non veritiero, adducendo un "problema di documenti".

La storia si ripete: anche in quel caso Luigi Ciavardini ha *riciclato* la stessa scusa innanzi all'autorità giudiziaria. Lo si è visto quando si è richiamato l'interrogatorio del 24.10.1984.

Nella disamina della "questione cicatrice" non può essere trascurato, infine, un ulteriore elemento di cui non si è tenuto conto nelle precedenti fasi di merito.

Il 30.6.1980, sette giorni dopo l'uccisione del dott. Amato, Luigi Ciavardini, da solo, armato di pistola, entrava nell'agenzia di via Nemea (in Roma) della Banca d'America e d'Italia, disarmava la guardia giurata Leo Rovai, faceva stendere in terra i clienti, si impossessava della borsa di uno di questi e della somma di £ 32.000.000 che sottraeva dalla cassa; esplodeva infine un colpo di pistola contro il vetro esterno della porta della banca e si allontanava con il bottino a bordo di un'auto, sulla quale lo attendevano i complici.

Questo episodio delittuoso, per il quale l'imputato ha reso confessione nell'interrogatorio del 4.10.1980 (giorno del suo arresto), è rievocato nelle sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni di Roma del 26.6.1986 e dalla Corte di Assise di Roma, in data 11.3.1985, contro i coimputati maggiorenni<sup>57</sup>.

Sentito in dibattimento anche sulla rapina di via Nemea, la cui collocazione cronologica (30.6.1980) contrasta con l'asserito impedimento della vistosa ferita all'occhio che avrebbe sconsigliato una sua partecipazione ad azioni criminose, il

---

<sup>57</sup> I concorrenti di Ciavardini nel reato furono Stefano Soderini, Pasquale Belirto e Gorgio Vale.

Ciavardini ha tentato di superare l'ostacolo affermando di avere commesso il fatto agendo con il volto travisato: in particolare, impiegando occhiali molto ampi, un cappello in testa ed un fazzoletto che avrebbero coperto tutto, eccetto il naso (udienza del 4.5.1999, a f. 8078).

Anche in questo caso l'imputato ha spudoratamente mentito.

Dalle sentenze di condanna che si è citato emerge, invece, che il Ciavardini agì a "volto scoperto"<sup>58</sup>. Tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi sin qui evidenziati, sancisce il definitivo fallimento del tentativo dell'imputato di costruirsi un impedimento fittizio alla sua partecipazione ad azioni terroristiche, ingigantendo i postumi della lesione subita il 28.5.1980.

Si possono trarre ora le conclusioni.

Le modalità della rapina compiuta da Luigi Ciavardini ai danni dell'agenzia di via Nemea della Banca d'America e d'Italia dimostra che l'imputato, sin dalla fine di giugno del 1980, era nella condizione di compiere gravi reati agendo addirittura a volto scoperto e da solo.

E' certo poi – ed è ciò che più interessa ai fini della presente indagine - che *già dal 22.6.1980*, giorno che precedette l'assassinio di Mario Amato, all'imputato *bastava indossare un paio di occhiali per coprire il segno della ferita* riportata in occasione dei fatti del "Giulio Cesare". Contrariamente a quanto riferito da Luigi Ciavardini, dapprima alla Loreti, poi all'autorità giudiziaria, quella ferita non rappresentò affatto un ostacolo alla sua partecipazione materiale alla fase esecutiva del delitto "Amato", la più eclatante azione terroristica compiuta, fino ad allora, dalla banda armata di cui era componente lo stesso Ciavardini.

---

<sup>58</sup> Si veda, in particolare, la parte descrittiva del fatto contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma l'11.3.1985 (f. 144), che è confermata dalla formulazione dei capi d'imputazione dei due procedimenti, in cui non risulta compresa la circostanza aggravante del travisamento.



La situazione della ferita non poté che migliorare nei quarantadue giorni successivi a quel 22 giugno (data in cui l'imputato fu visto dalla Loreti), fino al 2.8.1980.

Tra la massa di persone di ogni genere presenti alla stazione di Bologna in un periodo di esodo per le vacanze estive - tale era sabato 2 agosto 1980, ore 10,25, primo week end del mese - la presenza di un giovane alto, con i baffi, indossante un comunissimo paio di occhiali da sole, non avrebbe certamente dato nell'occhio.

La lesione riportata da Luigi Ciavardini il 28.5.1980 non era, pertanto, un fattore ostativo alla partecipazione materiale dell'imputato all'azione stragista.

## **11. Il falso alibi ed il cosiddetto “baratto”.**

Si tratta di due temi processuali intimamente connessi.

Sul primo tema, ampiamente esaminato nelle precedenti pronunce di merito<sup>59</sup>, entrambe pervenute alla medesima conclusione (Luigi Ciavardini aveva deliberatamente mentito sui propri spostamenti della giornata del 2.8.1980, *costruendo* con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro *un alibi falso* e ciò costituiva un elemento indiziante<sup>60</sup> a suo carico), la sentenza di rinvio ha posto un punto fermo<sup>61</sup>, avallando le valutazioni espresse dalla sentenza di appello, parzialmente annullata su altre questioni.

Sul secondo tema, al fine di un suo corretto inquadramento probatorio, occorre riepilogare preliminarmente lo svolgimento dei fatti.

---

<sup>59</sup> L'argomento del falso alibi fornito da Luigi Ciavardini è trattato nella sentenza di primo grado da pag. 121 a pag. 139; in quella di appello da pag. 159 a pag. 173.

<sup>60</sup> Sulla nozione di *alibi falso costruito* e sul suo valore indiziante si veda anche la sentenza in data 12.2.1992 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (parte motiva, capitolo 3.e n. 4), emessa nel processo contro gli imputati maggiorenni del medesimo delitto di strage.

<sup>61</sup> L'esame della questione “alibi” è alle pagine 20 – 21 della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 17.12.2003 nel procedimento contro il Ciavardini.

Il 15 febbraio del 1984, nel carcere di Ascoli Piceno, avveniva un confronto tra Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini innanzi ai pubblici ministeri Macchia, della Procura della Repubblica di Roma, e Vigna di quella fiorentina. L'atto istruttorio era stato sollecitato dal Fioravanti, il quale era preoccupato<sup>62</sup> da notizie di stampa in merito ad una collaborazione sulle stragi che sarebbe stata fornita agli organi di giustizia dallo stesso Fioravanti e da altri due personaggi dell'eversione di estrema destra: Sergio Calore e Angelo Izzo. In quello stesso giorno Valerio Fioravanti, interrogato dai citati pubblici ministeri, chiedeva l'autorizzazione ad inviare al giornale "L'Espresso" un documento in cui esprimeva la "necessità di fare chiarezza sulle stragi".

Il confronto con Luigi Ciavardini faceva registrare un'improvvisa inversione di rotta dell'atteggiamento assunto sino ad allora dal Fioravanti nei confronti dell'imputato. Non bisogna dimenticare, al riguardo, che il Ciavardini era stato esautorato dalla banda per i gravi errori commessi dopo la strage del 2.8.1980, a causa delle imprudenti frequentazioni con persone non latitanti e ritenute non affidabili (in particolare, con Cecilia Loreti, Marco Pizzari ed Elena Venditti, che non era stata ammessa al rifugio di Villorba di Treviso), della sua mancanza di riservatezza e dell'incidente stradale avvenuto il cinque agosto con il quale aveva "bruciato", in una sola azione, un'autovettura rubata che doveva servire alle attività del gruppo, un rifugio ed un documento falso di copertura. Il Ciavardini, come si è visto, era arrivato addirittura a temere per la propria vita dopo l'omicidio di Francesco Mangiameli, paventando di fare la stessa fine.

Il *disprezzo*, all'epoca, di Valerio Fioravanti verso Luigi Ciavardini era così espresso nell'interrogatorio del 21.2.1981 (f. 8703-4), avvenuto sedici giorni dopo l'arresto dello stesso Fioravanti: *"Infame penso possa definirsi la persona che pur presentandosi come camerata e godendo della fiducia che ne consegue, arreca danno ad altro o ad altri camerati o per malafede o per leggerezza"*

---

<sup>62</sup> Si veda, sul punto, l'interrogatorio di Angelo Izzo all'udienza del 23.5.1997, alle pagine 32 e seguenti.

*ripetuta o per divertimento o addirittura per denaro o ancora per stupidità. Quali esempi di infami per malafede penso agli infiltrati, per leggerezza ripetuta penso a quelli delle Edizioni Europa o ai tipi da bar, per stupidità come esempio porto Ciavardini che ha messo a repentaglio la sicurezza degli altri per vantarsi con le sue ragazzine. Non so cosa Ciavardini abbia detto né mi interessa saperlo”.*

La condanna pubblica del Ciavardini con il marchio di “*infame*”, giungeva alcuni mesi più tardi, con il volantino di rivendicazione, a firma dei NAR, degli omicidi di Marco Pizzari<sup>63</sup>, del capitano della D.I.G.O.S. Francesco Straullo, e dell’agente di scorta Ciriaco Di Roma, delitti avvenuti, rispettivamente, il 30.9.1981 (il primo) ed il 21.10.1981 (gli altri due), ai quali avevano partecipato Giorgio Vale, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini.

Nel confronto del 15.2.1984, limitato ad un breve scambio di battute, in cui Valerio Fioravanti chiedeva all’imputato di “esprimere il suo giudizio” sull’intento dello stesso Fioravanti di “ricostruzione, quanto meno dal punto di vista umano” del loro comune passato, si avvertono chiaramente i segni del nuovo corso di relazioni tra il Ciavardini ed i suoi ex amici.

L’imputato diventava infatti, improvvisamente (e sorprendentemente), un interlocutore degno di attenzione, con diritto di intervenire sull’atteggiamento da assumere in tema di stragi<sup>64</sup>, e per Valerio Fioravanti era importante sapere “il suo giudizio” in un momento in cui si temevano rivelazioni sullo stragismo nero.

E’ un’attenzione ben diversa rispetto a quella promessa nel volantino nel quale il Ciavardini era bollato di infamia e venivano annunciati l’uccisione e l’annientamento dei *nemici* e dei *traditori* del movimento rivoluzionario.

---

<sup>63</sup> E’ il fidanzato di Cecilia Loreti, già più volte citato in questo provvedimento.

<sup>64</sup> La risposta del Ciavardini, improntata ad un atteggiamento di prudente attesa di sviluppo degli eventi, fu breve. Disse testualmente l’imputato: “*Io, sotto il profilo umano, posso essere d’accordo con la posizione che hai assunto, ma non sono in grado di valutare le implicazioni politiche che tale posizione potrebbe avere a lunga scadenza*”.

Un segno, ben più concreto e tangibile, della nuova disposizione d'animo di Valerio Fioravanti e degli altri componenti della sua banda nei confronti di Luigi Ciavardini si coglie nel successivo sviluppo degli eventi.

All'udienza svolta l'8.3.1984 presso la Corte d'Assise di Bologna, nell'ambito del processo contro gli imputati maggiorenni dell'omicidio "Amato", Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini confessavano la loro responsabilità nel delitto e chiamavano in correità Francesca Mambro, che ammetteva l'addebito nella successiva udienza del 12.3.1984; tentavano, contestualmente, di sviare l'accertamento della verità, sostenendo che la motocicletta su cui era scappato il Cavallini dopo l'uccisione del magistrato non era condotta da Luigi Ciavardini, come sostenuto dall'accusa, ma da Giorgio Vale (deceduto nel 1982).

L'azione di depistaggio era però vana e non riusciva ad evitare la condanna del Ciavardini per quel crimine<sup>65</sup>.

Nella storia dei processi per la strage compiuta alla stazione di Bologna l'*aiuto processuale* fornito sul delitto "Amato" da Valerio Fioravanti è stato considerato alla stregua di una scelta alternativa rispetto all'originario proposito di uccidere Luigi Ciavardini, esautorato dalla banda dopo il suo ritorno a Roma da Treviso (6.8.1980) e ritenuto una "bomba vagante"; proposito che il Fioravanti aveva dovuto abbandonare sia per le contromisure adottate dallo stesso Ciavardini, che aveva colto il disegno ostile dei suoi ex amici, sia per l'arresto del medesimo, avvenuto poco dopo (4.10.1980). Quell'aiuto avrebbe dato, pertanto, il via ad una proposta di "*baratto*"<sup>66</sup>, articolato nei seguenti termini: tu, Ciavardini, taci su

---

<sup>65</sup> Si veda la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna il 23.2.1990, passata in giudicato il 19.9.1991.

<sup>66</sup> La tesi del "baratto" fu innescata dalle dichiarazioni rese da Angelo Izzo e Raffaella Furiozzi in data 8.4.1986 al giudice istruttore di Bologna (ff. 2685 e 2711), confermate in dibattimento dal primo in data 23.5.1997 e contestate alla Furiozzi nella stessa udienza. Si riportano i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese da Angelo Izzo: "... Cristiano (Fioravanti) mi riferì che il fratello Valerio gli aveva detto di continuare a tener fuori Ciavardini dalle accuse per l'omicidio Amato perché costui sapeva delle cose sulla strage di Bologna. Anzi non ricordo se Cristiano mi abbia detto, però in altra occasione, che Ciavardini poteva incastrarlo per la strage alla stazione di Bologna. Al discorso concernente Ciavardini era presente la Furiozzi."

quello che sai circa la strage e noi – Fioravanti e soci – copriamo la tua responsabilità per l'omicidio "Amato".

La detenzione dell'imputato, ritenuto "infame (per stupidità)", non aveva infatti attenuato, all'epoca, la convinzione che il suddetto fosse una fonte di pericolo, tanto più che il Ciavardini aveva manifestato segnali processuali di cedimento, ammettendo<sup>67</sup>, tra l'altro, la sua partecipazione all'episodio criminoso avvenuto innanzi al liceo Giulio Cesare (l'omicidio dell'agente Evangelista ed il ferimento di due suoi colleghi) e chiamando in causa, per quei fatti, Giorgio Vale, Valerio Fioravanti e la fidanzata di quest'ultimo (indicata, però, con lo pseudonimo "Chiara").

Nel panorama del quadro indiziario esistente a carico dell'imputato il "baratto" è stato oggetto di intenso dibattito processuale.

Ad avviso del *giudice di prime cure*, Luigi Ciavardini non era nelle condizioni di fare alcun baratto: sia nel caso in cui fosse stato partecipe dell'azione stragista, sia nel caso in cui ne fosse rimasto ai margini, semplicemente "sentendosi a disposizione". Dopo avere eventualmente accusato il Fioravanti e la Mambro di essere implicati nella strage, sarebbe stato infatti difficile per il Ciavardini affermare e spiegare la propria innocenza, visto e considerato che anch'egli faceva parte integrante del medesimo gruppo terroristico e che la sua estraneità tecnico-giuridica al terribile fatto si sarebbe discussa sul filo di poche sfumature. Secondo il giudice di primo grado, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avevano, in realtà, poco da temere dal Ciavardini, che non aveva convenienza a parlare in nessun caso. La questione "baratto" non aveva, di conseguenza, un peso specificamente indiziante nei confronti dell'imputato.

Nella *precedente sentenza di appello* il tema del "baratto" è stato esaminato esclusivamente in relazione al valore di indizio che esso assumeva riguardo alla condotta di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per l'accusa di strage, ora

---

<sup>67</sup> Si veda l'interrogatorio di Luigi Ciavardini avvenuto il 4.10.1980, il giorno stesso del suo arresto (f. 9327).

non più in discussione; non è stato trattato, invece, in riferimento al quadro probatorio concernente il Ciavardini. In tale omissione il giudice di legittimità ha colto un deficit motivazionale nella sentenza impugnata, non avendo questa fornito adeguata risposta alle obiezioni difensive, sostanzialmente condivise dal primo giudice, secondo cui la copertura data al Ciavardini da Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini e Francesca Mambro in relazione al delitto “Amato” sembrava conciliarsi meglio con l’ipotesi di una estraneità dell’imputato alla strage, rispetto alla sua partecipazione a quel fatto.

Nei termini in cui è stata trattata nelle precedenti fasi di merito, la chiave di lettura del “baratto” *in rapporto alla specifica posizione* dell’imputato può essere soltanto ipotetica; conferma che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avvertirono l’esigenza di neutralizzare il pericolo che Luigi Ciavardini divulgasse le proprie conoscenze in merito alla strage del 2.8.1980 (e ciò ha costituito un elemento di accusa nei confronti dei suddetti Fioravanti e Mambro), ma non consente di inferire uno specifico indizio di reità nei confronti del Ciavardini e neppure un elemento a sostegno della sua innocenza, non potendo dirimere il dubbio se le conoscenze dell’imputato sul gravissimo crimine derivassero da un atteggiamento di connivenza oppure da un’effettiva partecipazione del medesimo al reato.

La vicenda “baratto” va letta, tuttavia, in altro modo, perché una sua corretta interpretazione non può prescindere dall’inquadramento storico delle dichiarazioni rese dal Ciavardini sul tema di prova dell’alibi, anche in rapporto a quelle degli altri protagonisti del processo.

In tale prospettiva il “baratto” fu semplicemente l’offerta di un aiuto processuale all’imputato, che fu da quest’ultimo ricambiata sia per un interesse proprio (come si vedrà in seguito, nel periodo in cui fu proposto il “baratto” Luigi Ciavardini aveva fornito un alibi che aveva scarse possibilità di resistenza), sia a vantaggio di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro, che con quell’aiuto non solo

sterilizzarono il rischio, possibile dal loro punto di vista, della collaborazione del Ciavardini con gli organi di giustizia, ma ottennero anche la conferma del loro alibi ad opera di un soggetto non formalmente accusato (all'epoca) della strage.

A giudizio della Corte, per la posizione dell'imputato il "baratto" assume solo un significato rafforzativo dell'indizio del falso alibi.

E' opportuno, a questo punto, riepilogare in breve sintesi il percorso delle dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini sul tema dell'alibi.

Interrogato il 4.10.1980, Luigi Ciavardini riferiva di avere trascorso i primi giorni di agosto di quell'anno a Palermo, ospite di Francesco Mangiameli, fornendo già dal primo incontro con gli inquirenti una versione mendace<sup>68</sup>, che non poteva essere il frutto di un cattivo ricordo. Nelle condizioni in cui era il Ciavardini, esponente della destra eversiva sospettata della strage, e componente della banda che aveva organizzato ed eseguito quel crimine, non poteva esserci un errore nel ricordare dove si fosse trovato il 2.8.1980, giorno nel quale era avvenuto il più grave attentato terroristico mai commesso in Italia.

Il 13.5.1981 Luigi Ciavardini negava di essersi mai recato a Treviso o Padova nei covi predisposti dalla banda Cavallini – Fioravanti.

Il 5.6.1982 il Ciavardini riferiva, in un primo momento, che non era sua intenzione dire dove fosse stato il giorno della strage. A contestazione del giudice istruttore del Tribunale di Bologna, il quale lo informava che dagli atti risultava<sup>69</sup> una sua presenza a Padova il 2.8.1980, il Ciavardini riferiva di avere appreso la notizia della strage proprio a Padova, ove aveva "girovagato", recandosi anche al mercato, insieme ad altre due persone di cui non svelava i nomi.

---

<sup>68</sup> Si rammenta che Luigi Ciavardini rimase a Palermo fino al 13.7.1980 per trasferirsi temporaneamente a Roma, dove fu registrato all'albergo Nuova Italia sotto la falsa identità di Flavio Caggiula; l'imputato si recò quindi a Venezia (all'hotel Casanova, ove soggiornò dal 21 al 24 luglio, usando il medesimo documento falso) e, infine, a Villorba di Treviso, a partire dall'ultima settimana di luglio fino al 6.8.1980.

<sup>69</sup> Sino a quel momento Francesca Mambro era l'unica fonte ad avere indicato la presenza di Luigi Ciavardini a Padova, il 2.8.1980.

Il 24.10.1984 Luigi Ciavardini riferiva di essere andato a Padova al mattino, partendo da Treviso insieme a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini e di essere ivi rimasto fino alle prime ore del pomeriggio, per poi fare ritorno a Treviso.

Il 15.2.1988, in una lettera inviata a varie autorità giudiziari interessate al processo sulla strage compiuta alla stazione di Bologna, l'imputato comunicava di avere trascorso *“tutta la mattina del 2.8.1980 a Treviso, a casa di amici”*.

Il 9.1.1990 l'imputato dichiarava: di essere partito in auto da Villorba di Treviso, alle ore 8,45, insieme a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini e di essersi con questi recato a Padova; di avere ivi acquistato, in un mercatino, *“dei jeans o qualcosa di simile”*; di avere visto allontanarsi il Cavallini e di avere dal medesimo appreso, al suo ritorno a Padova (circa due ore dopo), la notizia della strage.

Tale versione veniva sostanzialmente confermata il 27.7.1990 e nelle successive audizioni<sup>70</sup> dell'imputato, anche in dibattimento.

La rassegna di queste dichiarazioni indica che Luigi Ciavardini, dopo la celebrazione del processo per l'omicidio *“Amato”* contro gli imputati maggiorenni (marzo del 1984), nel quale vi fu il tentativo (non riuscito) di coprire la sua responsabilità per quel delitto, mutò il suo racconto sulla mattina del due agosto (interrogatorio del 24.10.1984) allineandolo a quello di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini. Il Ciavardini raccolse, pertanto, il favore fornitogli dai componenti della sua banda e *“ricambiò”* il falso alibi sul giorno della strage.

L'alibi collettivo, come si è visto, è stato confermato dal Ciavardini anche negli anni seguenti<sup>71</sup>, benché la contropartita ricevuta nel *“baratto”* avesse ormai perso valore per l'irrevocabilità della condanna subita per l'assassinio di Mario Amato.

---

<sup>70</sup> Il 25.9.1991 il Ciavardini aggiungeva un particolare: Gilberto Cavallini aveva una borsa con delle armi che dovevano essere *“ripulite”*, che portò via con sé quando si allontanò dal gruppo.



Nelle precedenti fasi di merito è stato trascurato un elemento di rilievo: gli interrogatori di Francesca Mambro del 29.3.1982 e del 27.4.1982.

Il 29.3.1982, davanti al giudice istruttore Castaldo del Tribunale di Bologna, che le contestava l'accusa di concorso nell'omicidio di Mario Amato, la Mambro raccontava per la prima volta come aveva trascorso la giornata del 2.8.1980; alla domanda riguardante una sua eventuale conoscenza del Ciavardini, rispondeva testualmente: *“Ho conosciuto Luigi Ciavardini. Non ho partecipato all'omicidio Evangelista e sono in grado di fornire un alibi; so che a tale episodio partecipò una ragazza di nome Chiara, ma non ero io. Tale informazione mi è stata data, nel senso di contestazione, dal G.I. di Roma”*. A domanda del pubblico ministero, il quale le aveva chiesto se avesse mai incontrato Luigi Ciavardini nel periodo di maggio – giugno del 1980, la Mambro rispondeva: *“Sì, è venuto con noi a Treviso nel giugno del 1980, stando con noi fino all'agosto del 1980, tanto è vero che il 2 agosto, giorno della strage, io, Ciavardini, Cavallini e Valerio eravamo a Padova tutti insieme. Ricordo che faceva un caldo infernale”*.

Il 27.4.1982 i giudici istruttori Gentile e Floridia del Tribunale di Bologna contestavano formalmente a Francesca Mambro l'accusa di strage. La Mambro respingeva l'accusa e ribadiva le dichiarazioni rese il 29.3.1982 nell'ambito dell'istruttoria per l'omicidio “Amato”, citando il viaggio in auto a Padova, avvenuto la mattina del 2.8.1980, *“insieme a Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini”*; asseriva, infine, di essere sicura della data di quel viaggio, avendo temuto di essere criminalizzata *“in quanto sin dai primi giorni si era diffusa l'opinione che l'attentato di Bologna fosse una strage fascista”* (f. 8930).

---

<sup>71</sup> Solo nel 1988, con la citata missiva del 15 febbraio indirizzata al giudice istruttore del Tribunale di Bologna, nella quale fu coniato un terzo alibi subito dopo abbandonato, Luigi Ciavardini sembrò esitare nella sua linea difensiva parallela alla versione del trio Fioravanti - Mambro - Cavallini, salvo poi riprenderla e mantenerla ferma sino al dibattimento.

A questo punto occorre chiedersi perché mai Francesca Mambro, accusata di essere esecutrice della strage compiuta alla stazione di Bologna, nella primavera del 1982 abbia chiamato in causa Luigi Ciavardini per difendersi e lo abbia indicato a conferma del proprio alibi. Non si deve dimenticare infatti che, all'epoca, il Ciavardini era ritenuto dalla Mambro un infame traditore e da questa disprezzato e considerato alla stregua di un nemico<sup>72</sup>.

Francesca Mambro non poteva dunque attendersi che Luigi Ciavardini le desse un aiuto, confermandole l'alibi per benevolenza, compiacenza o senso di solidarietà derivante dall'antica comune militanza in un gruppo terroristico.

Né può ipotizzarsi che, sin da allora, la Mambro avesse previsto l'evoluzione della sua linea di condotta nel processo "Amato" e l'offerta del "baratto" avvenuta due anni dopo, un'offerta che si basava su un duplice presupposto:

- la *confessione* dell'omicidio del magistrato romano, che la Mambro, il Fioravanti ed il Cavallini negarono fino al marzo del 1984;
- la *contestuale accusa nei confronti del defunto Giorgio Vale*, che fu collocato al posto del Ciavardini nel ruolo di conducente della moto sulla quale fuggì Gilberto Cavallini dopo avere consumato il delitto.

Il 29.3.1982 ed il 27.4.1982, quando Francesca Mambro indicò il Ciavardini a sostegno del suo alibi, Giorgio Vale era ancora vivo<sup>73</sup> ed aveva anche una relazione affettiva con la stessa Mambro, instaurata dopo la cattura di Valerio Fioravanti, avvenuta nel febbraio del 1981.

Questi dati di fatto impongono ulteriori riflessioni.

---

<sup>72</sup> Secondo il volantino con cui, in data 23.10.1981, furono rivendicati gli omicidi del capitano Straullo, dell'agente Di Roma e di Marco Pizzari, nel quale il Ciavardini era definito "infame", i nemici ed i traditori del movimento rivoluzionario dovevano essere uccisi e annientati. La stesura materiale del volantino è riconducibile a Francesca Mambro, che si occupava di tale incumbenti nell'ambito dell'organizzazione terroristica (si veda, sul punto, quanto dichiarato dalla Mambro nell'interrogatorio del 30.4.1982: "*In genere ero io a fare i comunicati*").

<sup>73</sup> Giorgio Vale morirà poco dopo, il 6.5.1982, uccidendosi con un colpo alla testa per evitare di essere arrestato dalla polizia che lo aveva sorpreso nell'appartamento di Roma in cui aveva trovato rifugio.

L'alibi che fornisce una persona accusata di un grave crimine, ancor di più se è colpevole (come è stato accertato nel caso della Mambro), è una mossa processuale importantissima, che non deriva dal caso.

Ammettiamo ora che Luigi Ciavardini sia estraneo alla strage del 2.8.1980 e cerchiamo di chiarire, in questa ipotesi, le ragioni del comportamento di Francesca Mambro, tenendo ben presente che l'innocenza del Ciavardini sarebbe stata nota alla stessa Mambro, nella sua veste di coautrice di quel crimine, e che è stato definitivamente accertato, sia in questa sede sia nei processi contro gli imputati maggiorenni, che l'alibi fornito dalla medesima era *mendace*.

Nell'ipotesi in questione la chiamata in causa di Luigi Ciavardini sarebbe stata, per la Mambro, un gesto processuale di puro autolesionismo per l'impossibilità di una sua conferma da parte del diretto interessato.

Un Ciavardini estraneo al reato non avrebbe avuto, infatti, alcuna ragione per mentire su un tema di prova fondamentale (tale è l'alibi di un reato gravissimo), per favorire una persona che gli era ostile, danneggiando al contempo se stesso.

Vi sono, pertanto, fondati motivi per ritenere che il nome di Luigi Ciavardini fu fatto dalla Mambro a ragion veduta, a dispetto del fatto che fosse un suo nemico (un "infame" da uccidere o annientare<sup>74</sup>), nella consapevolezza di non potere essere smentita dal Ciavardini perché i loro comportamenti della mattina del 2.8.1980 erano legati da un filo indissolubile e non potevano essere separati.

In alternativa, dovrebbe ritenersi che la chiamata del Ciavardini nel falso alibi di Francesca Mambro sia stata, in origine, una mossa del tutto avventata e che abbia prodotto il successivo allineamento delle dichiarazioni dell'imputato a quell'alibi grazie a circostanze imponderabili, non previste e nemmeno prevedibili (tra tutte: la morte di Giorgio Vale, avvenuta poco dopo, sul quale furono addossate le colpe del Ciavardini nella prima mossa del "baratto"); il che è poco plausibile.

---

<sup>74</sup> Si richiama, sul punto, la precedente nota sul volantino del 23.10.1981.

Luigi Ciavardini non tardò, come si è visto, a raccogliere l'offerta di aiuto fornitagli da Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini nel processo "Amato" e mentì, a sua volta; dichiarò così di avere trascorso con i suddetti la mattina del 2.8.1980, recandosi da Villorba di Treviso a Padova per fare compere al mercato ed altro.

Quando Luigi Ciavardini si pose in linea con l'alibi della Mambro (a cui si era accodato Valerio Fioravanti nell'aprile del 1984, subito *dopo* aver tentato di scagionare il Ciavardini dal delitto "Amato"), non era ancora indiziato per concorso in strage.

La nuova condizione di imputato (maggio 1986) per l'orrendo crimine avrebbe dovuto costituire per il Ciavardini, nel caso di una sua estraneità al fatto, un valido stimolo a svelare ciò che effettivamente fece la mattina del 2.8.1980.

L'imputato ha, invece, continuato a mentire ribadendo di essersi recato a Padova con Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini in concomitanza con l'esplosione dell'ordigno alla stazione di Bologna; ha poi insistito nel falso alibi anche dopo la sua condanna definitiva per il delitto "Amato" (intervenuta nel 1991), quando era ormai svanita la logica del "baratto" che non gli aveva recato alcun vantaggio, e dopo la condanna irrevocabile della Mambro e del Fioravanti per la strage del 2.8.1980 (intervenuta nel 1995), che aveva segnato il definitivo fallimento di quell'alibi.

La persistenza del Ciavardini, protratta fino alla conclusione del dibattimento, nel dire il falso su ciò che aveva fatto la mattina del 2.8.1980 non è più spiegabile con quello scambio di favori processuali, che aveva esaurito ogni ragione di sopravvivenza, o con lo spirito di un'antica militanza comune, ormai sepolta dal tempo e dalle accuse di stupidità e di infamia che indussero il Ciavardini anche a guardarsi dai suoi sodali temendo per la propria vita.

Di fronte alla straordinaria gravità dell'accusa che gli veniva contestata, l'innocenza del Ciavardini avrebbe giustificato una sola cosa, molto semplice: dire la verità.

Ma così non è stato.

In conclusione, la chiamata in causa del Ciavardini ad opera di Francesca Mambro nella primavera del 1982 focalizza che l'imputato aveva un preciso interesse, noto anche agli esecutori materiali della strage, a dire il falso su cosa avesse fatto il 2.8.1980 e ad affermare di essere stato lontano da Bologna insieme ad essi, nel giorno e nell'ora in cui fu compiuto l'attentato terroristico; un *interesse indipendente* dal vantaggio processuale ricevuto nel 1984 per il delitto "Amato" e *preesistente* ad esso; un interesse che legava ed accomunava i comportamenti tenuti la mattina del 2.8.1980 da Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, rendendoli inscindibili nonostante l'inimicizia dei primi due nei confronti di quest'ultimo.

In questo contesto, il *falso alibi* del Ciavardini, *derivato* dalla sua chiamata in causa ad opera di Francesca Mambro, effettuata in un'epoca (marzo 1982) in cui la stessa non poteva certo attendersi che l'imputato mentisse per compiacenza ponendosi sulla sua lunghezza d'onda, *costruito* in sintonia con gli autori del gravissimo crimine e *confermato*, negli anni, nel dispregio di evidenze probatorie di segno contrario, rappresenta un *indizio di non lieve consistenza qualitativa a carico dell'imputato*.

## **12. Il contributo di Luigi Ciavardini nella fase preparatoria del crimine.**

La cessione della falsa patente intestata a "Flavio Caggiula" da Luigi Ciavardini a Valerio Fioravanti, avvenuta il giorno prima della strage, ammessa dall'imputato ed oggettivamente accertata, come si è in precedenza evidenziato attraverso la concatenazione delle vicende documentali che in quel periodo interessarono il

Ciavardini, il Fioravanti e Gilberto Cavallini, consente già di individuare il contributo apportato dal prevenuto nella fase preparatoria del crimine.

Non bisogna dimenticare, in proposito, che la presenza di Luigi Ciavardini a Villorba di Treviso non fu dettata dal pericolo di essere scoperto per le tracce sul suo volto della ferita riportata il 28.5.1980 (divenuta irrilevante) e dal mero scopo di trovare un rifugio nella latitanza, durante la quale aveva avuto ampie opportunità di nascondersi altrove<sup>75</sup>, ma fu determinata dalle esigenze strategiche – operative della sua banda, tra le quali vi era la preparazione dell'attentato al giudice Stiz, proprio a Treviso, e dell'attentato alla stazione della non lontana città di Bologna (distante 164 chilometri percorribili in autostrada).

L'incontro dell'1.8.1980 con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, esecutori materiali della strage, alla vigilia di essa, non fu dunque una “*coincidenza accidentale*”<sup>76</sup> come ha voluto far credere l'imputato, che fu subito reso partecipe del fatto che la data del già progettato attentato, non ancora fissata fino a pochi giorni prima, era stata stabilita dal Fioravanti per sabato due agosto.

In questo contesto storico e di comuni intenti con gli autori dell'orrendo crimine si verifica dunque la cessione del documento “Caggiula” a Valerio Fioravanti, già entrato da tempo in clandestinità, ormai consapevole di essere ricercato per la nota vicenda della perdita del giubbotto (seguita dalla notizia dell'arresto di Amedeo De Francisci) e rimasto privo di un'identità di copertura, che in quelle condizioni rischiava una grave limitazione operativa, se non una vera e propria immobilità.

L'imputato viene informato della perdita del documento “De Francisci”, che sta alla base della richiesta di quello intestato a “Flavio Caggiula”, ed è perfettamente consapevole che il Fioravanti ha un assoluto immediato bisogno di

---

<sup>75</sup> I movimenti del Ciavardini, durante la latitanza, a Roma, Palermo ed ancora a Roma nei mesi di giugno e luglio (fino al 21, giorno del suo arrivo a Venezia con la Venditti) sono stati rievocati nei precedenti capitoli sesto e nono.

<sup>76</sup> Si veda il citato interrogatorio del 21/6/1986 (f. 9310)

un documento d'identità falso. Lo stesso Ciavardini, per giustificare la cessione, riferisce in dibattimento: "...Valerio era quello che in quel momento si muoveva più di me, nel senso che girava più di me, mentre io in teoria dovevo essere fisso lì nel Veneto e rimanere lì come punto di riferimento" (f. 7930).

Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini fanno parte di un sodalizio criminale che dà massima importanza alla copertura dei suoi componenti con documenti falsi, tanto è vero che, alla vigilia della strage, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini ne hanno addirittura due a testa. Il Fioravanti invece, per i motivi impreveduti già indicati, ne è rimasto addirittura privo.

Nella sentenza di rinvio (pag. 24) la Corte di Cassazione ha già evidenziato come la mancanza di un valido documento di copertura potesse costituire, per il Ciavardini, un fattore di "ostacolo" alla materiale partecipazione alla strage. Lo stesso argomento vale, a *fortiori*, per il Fioravanti, che era conscio di essere ricercato dalle forze di polizia, al pari dell'imputato, ed era, in più, al vertice della stessa banda; aveva quindi necessità di un documento falso non meno di Luigi Ciavardini.

In armonia con tali considerazioni, questa Corte ritiene che l'imputato, cedendo nell'imminenza della strage il documento "Caggiula" a Valerio Fioravanti, abbia fornito un contributo causale alla verifica dell'impresa criminale perché *eliminò*, per colui che ne fu il principale artefice, *un fattore di ostacolo*<sup>77</sup> sia nella fase in cui furono apprestati gli ultimi preparativi dell'attentato terroristico, sia in quella strettamente esecutiva; attentato che non tollerava ostacoli di sorta per la sua importanza strategica e per la complessità della sua predisposizione organizzativa e che, tra l'altro, sarebbe stato inopportuno rinviare dopo l'imprevista lacerazione dei rapporti con Francesco Mangiameli, leader di Terza

---

<sup>77</sup> In relazione alla mancanza di un idoneo documento falso di copertura, ritenuta di *ostacolo* alla partecipazione materiale alla strage, la Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio (pag. 23) ha evidenziato, inoltre, che "le preoccupazioni connesse all'evento stragista, positivamente attestate del resto dalle raccomandazioni e dalle iniziative del Fioravanti, erano di ben diverso spessore rispetto a quelle ordinariamente avvertite dalla banda".

Posizione, potendo questa compromettere la ricaduta positiva dell'azione stragista nell'ambiente della destra eversiva, obiettivo perseguito dal Fioravanti. Si ricorda, in proposito, che la fissazione della data del due agosto per l'esecuzione della strage non era stata ancora effettuata *prima* della rottura con il Mangiameli e che era stato solo *genericamente previsto il periodo* in cui sarebbe stato compiuto l'attentato terroristico<sup>78</sup>. Valerio Fioravanti aveva programmato, infatti, anche la possibilità di un suo ritorno a Roma con il volo *in partenza da Palermo alle ore 17,45 del 1° agosto del 1980*, evenienza che avrebbe reso non eseguibile il crimine per la mattina successiva, in ragione della necessità di fare dapprima base a Villorba di Treviso per ultimarne i preparativi, come è dimostrato dalla circostanza che ivi fecero tappa lo stesso Fioravanti e la Mambro alla vigilia della strage. Il volo in questione fu prenotato con i nominativi "Cucco Lorenzo" e "Cucco Rosalia", persone inesistenti, riconducibili ad uno dei cognomi fittizi - "Cucco" - usati all'epoca da Valerio Fioravanti.<sup>79</sup>

La consegna del documento "Caggiula" a Valerio Fioravanti, che lo utilizzò fino al momento del suo arresto (avvenuto il 5.2.1981), ebbe, inoltre, la funzione di agevolare la libertà di movimento e, comunque, la copertura con un'identità fittizia del capo della banda nella gestione strategica del post-attentato sin dalla sua prima fase e rafforzò, anche in questa prospettiva, il proposito criminale del Fioravanti, per il quale la strage alla stazione di Bologna non costituiva un fatto di sangue a sé stante, ma un evento dalle conseguenze straordinarie, che nel panorama della destra eversiva avrebbe comportato importanti effetti sul piano della diffusione della lotta armata.

---

<sup>78</sup> Si rinvia, sul punto, agli episodi di cui furono protagonisti Vettore Presilio e Jeanne Cogolli, non più in discussione, già rievocati nel capitolo sesto.

<sup>79</sup> La circostanza non è controversa (si veda la sentenza di appello a pag. 136). L'uso dello pseudonimo *Cucco* è ammesso dallo stesso Valerio Fioravanti nell'interrogatorio del 17.11.1989 (f. 8677); inoltre il 6.2.1981, giorno successivo all'arresto del Fioravanti a Padova, in tale città fu ritrovata l'autovettura utilizzata dal suddetto, recante falsi documenti assicurativi e di circolazione a nome Mariano *Cucco*, anche in questo caso personaggio inesistente.



Oltre ad agevolare<sup>80</sup> oggettivamente, nei termini che si è descritto, il corso dell'azione terroristica già progettata da Valerio Fioravanti ed a rafforzarne, quindi, il proposito criminoso, la cessione del documento falso fu sorretta, sotto il profilo psicologico, dalla consapevolezza dell'imputato di contribuire con il proprio gesto alla fase organizzativa del crimine, ai fini di una sua migliore riuscita. Quando consegnò la patente "Caggiula" al Fioravanti l'imputato era a conoscenza che la strage sarebbe stata eseguita il giorno successivo; lo dimostra inequivocabilmente il contenuto della telefonata effettuata in quello stesso 1.8.1980 (già ampiamente evidenziata<sup>81</sup>) per rinviare il viaggio della fidanzata e degli amici a Venezia, previsto proprio per il due agosto, sintomatica del fatto che il Ciavardini fu subito informato dai suoi sodali Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, al loro arrivo in Veneto, della fissazione della data dell'attentato. Tale conoscenza si coniugava poi con la piena adesione dell'imputato all'evento strage, nella logica dello spontaneismo armato, quale uno dei reati-fine rientranti nel programma della "banda armata" a cui lo stesso Ciavardini aveva aderito, delitto per il quale è intervenuto accertamento definitivo di responsabilità.

---

<sup>80</sup> La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cp), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un *contributo agevolatore*, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà" e che, a tal fine, "è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti" (Cfr., *ex plurimis*: Cass., Sez. V, sentenza n. 21082 del 05.05.2004, RV 229200; Cass., Sez. IV, sentenza del 22 novembre 1994, RV 201244).

<sup>81</sup> Si ricorda che l'esistenza della telefonata non è più in discussione, così come il fatto che la stessa indica, quanto meno, la conoscenza da parte del Ciavardini dell'evento-strage (pagine 21 e 22 della sentenza di annullamento con rinvio).

La cessione del documento “Caggiula” a Valerio Fioravanti fa superare, pertanto, quella linea di confine della “connivenza non punibile” individuata dalla sentenza di primo grado e costituisce, da sola, un elemento idoneo a fondare un giudizio di responsabilità concorsuale per la strage del 2.8.1980 nei confronti di Luigi Ciavardini.

Come si vedrà in seguito, il contributo causale dell'imputato alla verifica del reato non è, però, limitato alla fase preparatoria.

A conclusione di questo capitolo occorre dar conto, per completezza espositiva, dell'infondatezza dei rilievi con i quali si è cercato di disinnescare il pericolo che l'accertamento dell'avvenuta consegna, da parte di Luigi Ciavardini, di un documento falso di copertura all'autore della strage, il giorno prima in cui questa fu consumata, possa comportare una corresponsabilità dell'imputato nel crimine. A tal fine, nelle arringhe difensive si è evidenziato che la patente “Caggiula” era stata “prestata” al Ciavardini dal Fioravanti e che quest'ultimo “ordinò” di restituirla.

A giudizio della Corte, si deve innanzi tutto escludere, in punto di fatto, che il documento “Caggiula” fosse stato prestato all'imputato da Valerio Fioravanti.

Interrogato il 4.10.1980 (il giorno del suo arresto), il Ciavardini dichiarava di avere ricevuto il documento in questione da tale *Marco Calderoni*, contattato da Giorgio Vale e presentatogli, in precedenza, da Valerio Fioravanti (f. 9328). Nell'interrogatorio del 24.10.1984 l'imputato sosteneva poi di avere usato la patente “Caggiula” contemporaneamente a Valerio Fioravanti, ma non riferiva che il documento gli era stato dato in prestito. In data 21.6.1986 (f. 9304), innanzi al giudice istruttore di Palermo, dott. Giovanni Falcone (un interrogatorio molto importante per l'imputato, che segnava l'inserimento del documento “De Francisci” nella sua linea difensiva con la tesi della ricezione della stessa dal Fioravanti in contropartita della cessione del documento “Caggiula”), il Ciavardini confermava di avere ricevuto la patente “Caggiula” dal Calderoni. Il

Ciavardini cambiava però versione nell'interrogatorio del 9.1.1990, nel quale smentiva ciò che aveva sostenuto per circa dieci anni: a dire dell'imputato, il documento "Caggiula" apparteneva, in realtà, a Valerio Fioravanti e gli era stato fornito temporaneamente in uso, in funzione della sua latitanza. La versione secondo la quale il fornitore del documento "Caggiula" era stato Valerio Fioravanti era confermata, infine, nell'interrogatorio del 27.7.1990, dal quale non ci sono stati successivi scostamenti. Nell'occasione, l'imputato testualmente riferiva: "Il rinvio della gita (si allude alla nota telefonata dell'1.8.1980) fu determinato dal problema del documento. Io avevo un documento *fornitomi* da Valerio, intestato a tale Caggiula. Quando Valerio arrivò a Treviso, in serata mi chiese di *restituirgli* il documento Caggiula e diede a me un altro documento, intestato ad Amedeo De Francisci, del quale non si poteva fare più uso perché De Francisci era stato arrestato; arresto avvenuto se non sbaglio verso la metà di luglio" (f. 9435).

Valerio Fioravanti, dal canto suo, dichiarava di avere prestato il documento "Caggiula" al Ciavardini e dava indicazioni sulla storia di questo documento nell'interrogatorio del 25.10.1985 (f. 8483 - 8484), in cui affermava: "*Se non vado errato, il documento o meglio il nome Caggiula mi fu fornito insieme a quello di Francesca (Smania Morena), dal Cavallini nello stesso periodo. Posso comunque dire che effettivamente Francesca ed io partimmo alla fine di luglio. ...ricordo i documenti a nome De Francisci e Caggiula. Una volta prestai quest'ultimo documento a Ciavardini, che dopo me lo restituì dopo avergli tolto la mia fotografia. Lasciai il documento a Ciavardini a Roma*".

Nel citato verbale d'interrogatorio l'informazione sul *prestito* del documento "Caggiula" al Ciavardini è inserita da Valerio Fioravanti in un contesto storico dimostratosi non veritiero.

Il Fioravanti parla di avvenimenti della seconda metà di luglio del 1980 e colloca in quel periodo sia l'acquisizione della falsa patente "Caggiula" dal Cavallini sia

il prestito del documento al Ciavardini; è tuttavia smentito dall'imputato, da Elena Venditti e da Cecilia Loreti, che concordemente fanno risalire la disponibilità del documento Caggiula da parte dello stesso Ciavardini ad un'epoca precedente al delitto "Amato" (23.6.1980) ed immediatamente successiva ai fatti del Giulio Cesare (28.5.1980), per i quali fu spiccato ordine di cattura nei confronti del prevenuto, che si diede alla latitanza.

Valerio Fioravanti associa poi l'acquisizione del documento Caggiula a quello intestato a Smania Morena, utilizzato da Francesca Mambro.

Anche questa informazione è, però, falsa. Infatti, fino alla strage del 2.8.1980 la Mambro non usò documenti falsi di copertura, tanto è vero che ne chiese uno a Massimo Sparti nel noto colloquio del 4.8.1980 in cui avvenne la confessione extragiudiziale della strage da parte dello stesso Fioravanti. Sull'attendibilità, al riguardo, delle dichiarazioni dello Sparti non occorre più tornare, perché sono state positivamente vagliate in modo definitivo sia nel processo contro gli imputati maggiorenni, sia nel presente contesto (nella sentenza di annullamento con rinvio la Corte di Cassazione tratta l'argomento alle pagine 15 – 18) e costituiscono uno dei presupposti storici di questa decisione. Del resto, è provato che Francesca Mambro usò il proprio nome almeno fino al 14.7.1980, in occasione dei soggiorni alberghieri di Roma e Palermo<sup>82</sup> citati ai capitoli precedenti. Inoltre, il falso documento intestato a Morena Smania compare per la prima volta nei giorni 18 e 19 settembre 1980 all'hotel Mediterraneo di Roma, ove la Mambro prese alloggio nella stessa stanza di Valerio Fioravanti, che si fece registrare sotto la falsa identità di Flavio Caggiula, ricavata proprio dal documento consegnatogli dal Ciavardini l'1.8.1980. Anche ciò conferma che l'acquisizione di un documento di copertura da parte della Mambro avvenne solo *dopo* la strage del 2.8.1980.

---

<sup>82</sup> Si ricorda che il 13 ed il 14 luglio del 1980 Francesca Mambro soggiornò all'hotel Politeama di Palermo insieme a Valerio Fioravanti, che nel frangente esibì la falsa patente "De Francisci".

I riferimenti forniti da Valerio Fioravanti a sostegno del fatto che la patente “Caggiula” sarebbe stata da lui prestata a Luigi Ciavardini sono dunque contraddetti dalle risultanze di causa relative al tempo ed alle circostanze in cui il Fioravanti sarebbe venuto in possesso del documento e l'avrebbe dato in uso temporaneo all'imputato.

La tesi del “prestito” contrasta, inoltre, con le dichiarazioni rese dallo stesso Ciavardini fino all'anno 1990, riguardo alla fonte (tale Calderoni) di rifornimento del documento, divergente da quella indicata da Valerio Fioravanti (Gilberto Cavallini).

L'infondatezza storica della tesi difensiva si evince poi da altre circostanze riferite dallo stesso imputato. Nel suo interrogatorio del 4.10.1980 Luigi Ciavardini affermava di avere assunto il nome di battaglia “Flavio”, proprio per il nominativo dell'intestatario del documento consegnatogli dal Calderoni dopo i fatti del “Giulio Cesare” (f. 9328). Tale affermazione è verosimile perché è in perfetta sintonia con quanto dichiarato il 23.9.1980 da Cecilia Loreti, la quale ha riferito che il Ciavardini pretendeva che gli amici lo chiamassero con il nome “Flavio”, ricavato da un documento falso in suo possesso<sup>83</sup>.

“Flavio Caggiula” non era dunque un'identità contingente, condivisa *ab origine* con Valerio Fioravanti, come si vorrebbe far credere sostenendo che la patente al suddetto intestata era stata prestata all'imputato affinché ne facesse un uso temporaneo. Non vi sarebbe stata, in tal caso, l'assunzione di un vero e proprio “nome di battaglia” (sono parole del Ciavardini) corrispondente a quello del documento falso in suo possesso, che lasciava invece intendere l'acquisizione di una nuova falsa identità, ormai consolidata secondo il punto di vista dell'imputato, in seno alla banda di terroristi in cui lo stesso era stabilmente inserito.

---

<sup>83</sup> Si veda il processo verbale delle dichiarazioni rese da Cecilia Loreti, a f. 9.276.

L'infondatezza della tesi difensiva è confermata, infine, dalle oggettive tracce lasciate dalla falsa patente "Caggiula" nelle seguenti circostanze, indicative di un possesso *esclusivo* del documento da parte dell'imputato, fino al mese di luglio del 1980:

- dal 14 al 19 luglio 1980, presso l'albergo "Nuova Italia" di Roma, ove il Ciavardini occupò la stanza n. 310 (in quei giorni Valerio Fioravanti era già a Palermo con la falsa patente "De Francisci", che fu utilizzata all'hotel Politeama);
- dal 21 al 24 luglio 1980, presso l'albergo "Casanova" di Venezia, ove l'imputato soggiornò con Elena Venditti.

Come si è già evidenziato, dall'agosto di quell'anno *in poi* il documento "Caggiula" fu sempre usato, invece, da Valerio Fioravanti che l'aveva ancora con sé il giorno del suo arresto (5.2.1981).

L'argomento "prestito", oltre ad essere infondato in punto di fatto, è irrilevante in linea di diritto.

Il prestito del documento "Caggiula" avrebbe dato luogo, giuridicamente, ad un "contratto di comodato" avente per oggetto una cosa intrinsecamente criminosa (tale è un documento d'identità falsificato) e sarebbe stato ispirato dal motivo, condiviso dal Ciavardini e dal Fioravanti, di fare un uso *contra legem* della *res* come strumento di copertura di gravi attività criminose; nella fattispecie di natura terroristica. Si sarebbe trattato, in altri termini, di un contratto *nullo*, ex artt. 1418, 1343, 1345 e 1346 cod. civ. per l'*illiceità* della causa (perché contraria a norme imperative e di ordine pubblico che vietano la circolazione di documenti d'identità falsi), dell'oggetto e dei motivi, comuni ad entrambi i contraenti.

Il prestito del documento "Caggiula" al Ciavardini non avrebbe dunque comportato, per l'imputato, l'obbligo di riconsegnare l'oggetto del contratto a Valerio Fioravanti, tanto più che tale restituzione sarebbe stata funzionalmente orientata ad una nuova falsificazione del documento (da eseguire apponendo una

fotografia dello stesso Fioravanti) ed al suo utilizzo come uno degli strumenti della banda criminale (art. 306 cp) di cui faceva parte lo stesso imputato, in vista del compimento dei reati fine della compagine associativa.

Non può affermarsi, infine, che il Ciavardini sia stato costretto a consegnare il falsa patente “Caggiula” al Fioravanti per obbedire ad un *ordine* del suo capo<sup>84</sup>.

Nemmeno l'imputato dice, in primo luogo, che la cessione di quel documento al Fioravanti fu l'effetto di un ordine impartitogli.

La tesi difensiva non è, soprattutto, condivisibile in diritto.

La punibilità per un fatto costituente reato commesso su ordine altrui può essere esclusa solo se l'ordine proviene dalla pubblica autorità ed è legittimo (art. 51 cp), ovvero in caso di costringimento fisico (art. 46 cp).

Nessuna delle due ipotesi è tuttavia esportabile alla fattispecie, riguardante i rapporti tra i componenti della medesima organizzazione criminale, nella quale vi fu la volontaria adesione ad un *pactum sceleris* condiviso.

Occorre esaminare, infine, un ulteriore argomento difensivo che ha attinenza con la fase preparatoria della strage: la posizione di Gilberto Cavallini.

Come è noto, il Cavallini è stato definitivamente condannato per l'appartenenza alla banda armata di cui facevano parte Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, nel ruolo di “organizzatore” al pari di quest'ultimo.

Gilberto Cavallini è menzionato nella sentenza di annullamento parziale (pag. 24), nella parte in cui si evidenzia che un'eventuale corresponsabilità del Ciavardini per la predisposizione di una base in provincia di Treviso a favore degli autori dell'attentato terroristico (adombrata, ma nulla più, nella sentenza di appello, che ha puntato invece sul concorso del Ciavardini nell'esecuzione

---

<sup>84</sup> Secondo quanto già definitivamente accertato in sede giudiziale con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 16.5.1994 (irrevocabile il 23.11.1995), Valerio Fioravanti era al vertice della banda armata in cui Luigi Ciavardini operava, invece, come “organizzatore”.

materiale del delitto), sarebbe riferibile, in realtà, al suddetto Cavallini, che peraltro non risultava rinviato a giudizio per l'accusa di strage.

L'argomento di una mancata formale imputazione, allo stato, di Gilberto Cavallini per concorso in strage è stato sottolineato nel corso della discussione orale da entrambi i difensori dell'imputato, che hanno rimarcato l'inesistenza di iniziative processuali della Procura della Repubblica di Bologna nei confronti del Cavallini alla stregua di un elemento che denoterebbe l'inconsistenza del quadro probatorio a carico del Ciavardini.

La Corte è di diverso avviso.

Giova ricordare, in proposito, che ad *esito del processo di primo grado*, poiché dall'approfondimento del quadro probatorio riguardante Luigi Ciavardini era emersa, a giudizio del pubblico ministero, la corresponsabilità nella strage anche di Gilberto Cavallini, il Tribunale disponeva l'invio degli atti all'organo requirente in vista di una loro trasmissione alla Procura della Repubblica di Bologna, competente a trattare il caso del Cavallini, maggiorenne all'epoca del fatto.

Nulla si è più saputo in merito allo sviluppo di quell'iniziativa, fino alla *memoria* (pag. 16) presentata, ex artt. 90 e 121 cpp, alla vigilia di questo processo dal difensore della parte lesa "Comune di Bologna", che ha notiziato questo giudice della pendenza, nella fase delle indagini preliminari, di un procedimento penale per la partecipazione alla strage del 2.8.1980 a carico di Gilberto Cavallini.

Alla prima udienza del 29.11.2004 il Procuratore Generale ha chiesto di acquisire agli atti una formale certificazione attestante l'esistenza di quel procedimento. La richiesta è stata però respinta, perché l'art. 603, comma III, del codice di procedura penale giustifica una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se questa è "assolutamente necessaria" al fine della decisione. Nel caso in esame, considerata la totale autonomia di giudizio di questa Corte rispetto alle scelte investigative di un ufficio del pubblico ministero, la notizia ufficiale della



pendenza di un procedimento per strage a carico del Cavallini non modifica il quadro probatorio nei confronti di Luigi Ciavardini, tanto più che non risulta emesso nessun provvedimento giudiziario con cui potersi confrontare (archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio), per approfondire le ragioni dell'atteggiamento "attendista" della Procura della Repubblica di Bologna sul conto di Gilberto Cavallini.

Si può solo registrare che vi fu un analogo atteggiamento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di Luigi Ciavardini, il cui procedimento si sbloccò, di fatto, all'udienza preliminare in cui fu disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, che fu celebrata il 16.3.1992, *poco dopo* la pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in data 12.2.1992, annullarono l'assoluzione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro dall'accusa di strage.

Non spetta a questa Corte sindacare le strategie della Procura della Repubblica di Bologna e dare giudizi su Gilberto Cavallini.

Ai fini che qui interessano si può solo dire che il concentramento a Villorba di Treviso, alla vigilia della strage, del nucleo strategico ed operativo del gruppo criminale che progettò e realizzò il gravissimo attentato terroristico avvenne proprio nei covi reperiti dal Cavallini e che nulla può essere addebitato, per questo profilo, a Luigi Ciavardini, per il quale, in relazione alla fase preparatoria del crimine, assume rilievo solo la cessione di un documento falso di copertura al capo di quella banda.

Un'ultima osservazione: per la strage del 2.8.1980 la posizione di Gilberto Cavallini non ha più punti di contatto con il Ciavardini rispetto a quanti ne abbia con le posizioni di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, già condannati per la strage. Lo *stato* del procedimento riguardante il Cavallini non può interferire sulla presente decisione, così come non giustifica una rivalutazione del giudizio

di colpevolezza già definitivamente espresso nei confronti del Fioravanti e della Mambro.

### **13. La fase esecutiva dell'attentato terroristico.**

Si è sin qui dimostrato, alla luce delle sicure prove presenti agli atti e non compiutamente utilizzate dai giudici di primo e di secondo grado, come gli elementi rifacentesi al documento "insicuro" ed alla cicatrice al volto siano inconsistenti e come, quindi, nulla si opponeva ad una partecipazione fattiva del Ciavardini alla spedizione organizzata per la collocazione della bomba alla stazione di Bologna quel 2 agosto 1980, specie se si pensa che, fino a quel momento, il prevenuto aveva partecipato a tutte le azioni più significative ed emblematiche della banda e che si trovava a Treviso, per come più sopra evidenziato, non già e non solo perché avesse bisogno di un rifugio sicuro, ben potendolo trovare anche altrove, bensì in vista dell'attività necessaria per la messa in atto dei futuri obiettivi della banda, tra cui, come più volte ricordato ed accertato, l'attentato al giudice Stiz.

Orbene, dimostrata la sua partecipazione alla fase preparatoria, non resta, quindi, che dare contezza dell'iter logico seguito da questo giudicante per giungere ad affermare una sua partecipazione anche alla fase esecutiva.

Si osserva, al riguardo, come le perizie espletate al fine di accertare le modalità dello scoppio ed il tipo di esplosivo e di congegno utilizzati hanno acclarato con certezza:

- che il quantitativo di esplosivo del tipo gelatinato, tra cui si annoverano anche tritolo e T4, si aggirava, avuto riguardo all'entità ed alla qualità dei danni prodotti con riferimento ai valori di pressione esercitati dalla carica stessa, tra i 20 ed i 25 Kg (misura prudenziale espressa dai periti che a pag. 115 della loro relazione sostengono che, anzi, secondo il tabulato di Stoner

e quello di Haid l'ordine di grandezza in presenza dei danni registrati si poteva spingere sino ai 30 Kg);

- che il tipo di esplosivo impiegato era particolarmente potente “per l’alta velocità di detonazione e per il grande volume di gas capace di generare” (v. perizia chimico-esplosivistica);
- che l’esplosivo era racchiuso in una valigia, poco importa stabilire se avesse o meno le ruote, non di natura metallica;
- che non fu usato né un congegno di esplosione a distanza, analogo a quello delle autobomba, per l’impossibilità del segnale di attraversare ostacoli di scarsa permeabilità, come pareti, convogli ferroviari ed altro, né un congegno di tipo meccanico, attesa l’assenza di residui di fili e sistemi di alimentazione idonei ad erogare una congrua quantità di energia;
- che, pertanto, fu utilizzato certamente un congegno di tipo chimico che richiedeva un’attivazione in loco dello stesso (v. f. 3234, 3235 e 3237, dove si fa riferimento al contenitore);
- che tale attivazione, di conseguenza, non poteva avvenire con troppo anticipo sullo scoppio e richiedeva l’apertura della valigia per l’inserimento del meccanismo d’innescò (temporizzatore chimico) a contatto con l’esplosivo;
- che la bomba fu collocata sul tavolino porta-bagagli posto all’interno della sala d’aspetto di seconda classe, situato all’angolo posto a destra rispetto all’ingresso del locale, e non già abbandonata a contatto diretto con il pavimento, per come si ricava dalla centratura del cratere apertosi proprio sul pavimento della suddetta sala e dal fatto che l’onda d’urto dovuta all’esplosione fu libera di propagarsi anche in quella direzione, registrandosi, quindi, anche “onde distruttive riflesse” (f. 3221 e segg);
- che il posizionamento sul tavolino posto all’angolo della costruzione si è rivelato di particolare importanza per l’intensità distruttiva della carica

esplosiva, in quanto la collocazione a ridosso di muri abbastanza robusti ha convogliato gran parte dell'energia distruttiva in una direzione abbastanza concentrata ( v. perizia f. 3227);

- che la scelta dei componenti dell'esplosivo e le modalità di esecuzione dell'attivazione della bomba portano ad escludere l'ipotesi di innesco fortuito della carica dovuta "...ad urti, riscaldamento, instabilità chimica della miscela, autocombustione, effetti di correnti vaganti o di campi magnetici" (f.3236).

Alla luce di tali dati, accertati in maniera inconfutabile – si sono volutamente tralasciate le ipotesi, poche peraltro, sviluppate in qualche caso dai periti – discendono alcune conseguenze anche di natura logica di cui non si può non tener conto e che evidenziano come un numero di persone superiore a due sarebbe stato certamente più funzionale alla migliore riuscita della fase esecutiva dell'operazione terroristica.

Ed infatti, il trasporto della valigia contenente l'esplosivo fino alla stazione non può essere avvenuto che a bordo di un'autovettura che consentiva di "depositare" il pesante carico nelle immediate vicinanze dell'accesso alla stazione e, ammesso che la valigia avesse le ruote che consentivano un più facile trascinamento, tuttavia la stessa doveva essere affidata pur sempre a soggetto che era in grado di superare eventuali ostacoli, come gradini ed altro – la stazione di Bologna ancora oggi non è dotata di tapiroulant o strumenti che agevolino il trasporto di pesanti valigie da parte dei passeggeri - e, quindi, a soggetto di particolare prestanza fisica, probabilmente lo stesso che è poi stato in grado di sollevare un quantitativo oscillante tra i venti ed i venticinque chilogrammi di esplosivo per porlo sul tavolinetto di cui si fa cenno nella perizia.

E' appena il caso di ricordare, senza peraltro voler fare qui previsioni o individuazione di compiti, che il Ciavardini aveva, all'epoca, comunque una notevole prestanza fisica (era un quasi diciottenne di un metro e ottanta),

certamente superiore a quella dei suoi sodali e, per come dimostrato, disponeva di quella patente di guida falsificata che “brucerà” qualche giorno dopo.

Il commando, poi, doveva avere individuato esattamente, già in precedenza, il luogo in cui lasciare la bomba, tale da non creare sospetti di sorta – donde la scelta della sala d'aspetto di seconda classe – nonché il luogo e le modalità di messa in opera del congegno di esplosione: circostanze che richiedevano non solo una certa competenza in materia<sup>85</sup>, ma anche un'agire coordinato di più soggetti, una notevole attenzione e cautela nel maneggiare la bomba una volta innescata in loco, oltre ad una certa audacia per trasportarla fino al punto desiderato, dove occorreva essere certi di trovare immediatamente la collocazione stabilita senza incontrare intoppi lungo il percorso o al momento dell'abbandono della bomba ormai innescata.

D'altra parte, delle due l'una: o il congegno chimico veniva inserito altrove e non già in un locale particolarmente affollato, quale poteva essere la sala d'attesa della stazione di Bologna in quel primo fine settimana di agosto, ed allora occorreva che vi fossero altri sodali che garantissero il “posto” precedentemente scelto a colui che doveva posizionare, nel più breve tempo possibile, l'ordigno pronto ad esplodere; o l'inserimento del temporizzatore è avvenuto successivamente alla collocazione della valigia con la bomba nel luogo prescelto ed allora occorreva l'ausilio di altri soggetti che costituissero un cordone di protezione, soprattutto da sguardi indiscreti (l'attentatore avrebbe dovuto, in pubblico ed alla presenza di numerose persone, aprire la valigia con la bomba, inserire l'innescò e richiuderla, correndo il grave rischio di essere scoperto).

La molteplicità delle operazioni sin qui descritte, peraltro derivabili direttamente dagli esiti delle perizie in atti, mostra come il commando che operò a Bologna,

---

<sup>85</sup> Si rinvia, in proposito, alle sentenze delle precedenti fasi di merito (da pagina 186 a pagina 194 della sentenza di primo grado; alle pagine 64 – 65 di quella d'appello), non in discussione, sul punto, che hanno messo in evidenza la competenza di Valerio Fioravanti, ammessa da quest'ultimo, in materia di ordigni esplosivi e la capacità di procurarseli.

per avere sicure probabilità di portare a compimento l'atto terroristico, non poteva essere composto solo da colui che depositò il bagaglio con l'esplosivo e dalla persona che condusse l'autovettura con cui l'ordigno fu trasportato e consentì, in assenza di altri mezzi di appoggio, anche l'immediata fuga dal luogo dell'attentato di chi materialmente lo eseguì.

E' appena il caso di rilevare che l'operazione di scarico della valigia con l'esplosivo nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna, dove allora, come adesso, non era agevole parcheggiare, specialmente in un'ora di punta e di intenso traffico, come si registra in qualsiasi week-end di inizio agosto, non consentiva di andare alla ventura ma esigeva, quanto meno, la presenza di un autista in funzione di supporto esterno a chi operò all'interno della stazione e che assicurasse, al contempo, la pronta disponibilità di un mezzo di fuga.

Non costituisce poi motivo che possa intaccare il verdetto di responsabilità che in questa sede si formula nei confronti del prevenuto la mancata determinazione degli *specifici* compiti da ciascun partecipante svolti nelle varie fasi di sviluppo dell'azione terroristica compiuta la mattina del 2.8.1980 ed individuabili: nel trasporto in auto dell'ordigno nei pressi della stazione; nel successivo trasporto a mano del medesimo al suo interno; nella scelta del punto più idoneo di collocazione della bomba sia per produrre effetti di maggior danno possibile e sia per consentire, ad un tempo, agli attentatori apprezzabili margini di sicurezza per la fuga; nell'innesco del congegno di deflagrazione e nel posizionamento nel punto stabilito della valigia con l'esplosivo; nella copertura e vigilanza per impedire interferenze estranee alle varie operazioni con riferimento sia alle attività compiute nella fase terminale dell'attentato, sia alla fuga dal luogo designato per la strage con un mezzo immediatamente disponibile e controllato da un complice in attesa nelle immediate vicinanze.

In proposito, si richiama il principio fissato dai giudici di legittimità secondo cui nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, i giudici di merito non sono tenuti a

precisare il ruolo svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente che essi indichino le prove, anche di natura logica, che hanno portato all'affermazione dell'esistenza di un volontario e consapevole contributo del concorrente alla realizzazione dell'azione delittuosa ( v., per tutte, Cass. Pen. sez. 2 sentenza del 17.1.1984 n. 4228).

Del resto, anche il giudizio di colpevolezza definitivamente emesso nei confronti dei coimputati maggiorenni, che ha già superato il vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non ha fissato con esattezza i compiti da ciascun partecipante espletati (né poteva farlo, data la natura indiziaria del procedimento di formazione della prova), essendo sufficiente, per un concorso punibile, un qualsiasi contributo consapevolmente apportato in una delle varie fasi dell'attività criminosa, concretantesi anche in una condotta di vigilanza e di controllo o semplicemente nella possibilità di intervento eventuale nell'ipotesi di emergenze non previste.

La serie di elementi che si è evidenziato depone per la presenza di almeno un terzo soggetto nella fase esecutiva dell'attentato (oltre a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, la cui responsabilità nel crimine è già stata accertata), per la sua migliore riuscita e per la sicurezza operativa degli stessi attentatori.

Per quanto si è analiticamente esposto nei capitoli precedenti e si vedrà, in sintesi, nel successivo, tale soggetto va individuato in Luigi Ciavardini, la cui partecipazione materiale all'azione terroristica era certamente funzionale alla migliore riuscita dello stesso, non subiva ostacoli di sorta e realizzava una piena sintonia di intenti con i componenti della banda armata che progettò ed eseguì il criminale attentato, in seno alla quale egli agiva come "organizzatore".

#### **14. Conclusioni riepilogative del quadro probatorio a carico del Ciavardini.**

La presente sezione può essere suddivisa in due parti, una relativa agli elementi indiziari a carico del Ciavardini che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto

immuni da vizi e, quindi, da ritenersi ormai definitivamente acclarati nel loro accadimento storico e nella loro valutazione critica; ed un'altra, che sintetizza le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nell'esaminare il materiale probatorio in atti, tenendo ben presenti le censure e le osservazioni mosse dai giudici di legittimità alla sentenza di secondo grado parzialmente annullata.

1. Rientrano certamente nella prima, intanto, tutti i fatti e gli elementi direttamente collegati alla partecipazione del prevenuto alla banda armata di Giuseppe Valerio Fioravanti, con le implicazioni e le conseguenze anche di ordine logico che ne possono derivare.

Si può quindi ritenere definitivamente accertato che l'odierno imputato, a partire dai primi mesi del 1980, pur avendo aderito al movimento di estrema destra denominato Terza Posizione, entra a far parte anche di quella banda armata, definitivamente accertata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 16.5.1994, nonché anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 17.12.2003, che interpreta perfettamente l'ideologia del c.d. "spontaneismo armato", rappresentata nel documento denominato "da Tuti a Mario Guido Naldi", in cui lo strumento stragista viene indicato come uno dei metodi da adottare per la realizzazione di un progetto eversivo, suscettibile di successo.

La banda, che disponeva di armi ed esplosivo, era anche in grado di procurarseli in breve tempo, grazie anche agli agganci che la destra manteneva con alcuni ambienti della delinquenza comune.

Il progetto eversivo elaborato dal Fioravanti si sviluppò attraverso un'*escalation* di aggressioni e terrore: dall'uccisione del militare, "colpevole" di detenere un'arma "appetibile" per i sodali (è il caso dell'omicidio "Arnesano"), all'aggressione della pattuglia di polizia che si trovava nei pressi del liceo Giulio Cesare di Roma (omicidio "Evangelista" e lesioni gravi ad altri due agenti), all'attentato ad un magistrato simbolo della lotta dello Stato all'eversione di destra (omicidio "Amato"), alla progettazione dell'eliminazione di un altro



magistrato, altrettanto emblematico della lotta all'eversione di destra (l'attentato, rimasto a livello di ideazione, del giudice Stiz), alla strage di Bologna. Quest'ultimo tremendo crimine avrebbe dovuto, nell'opinione di chi lo realizzò, suscitare una dura reazione da parte del regime e, come effetto conseguente, spingere molti giovani all'emulazione ed alla realizzazione di episodi altrettanto eclatanti.

Come esattamente rilevato nella precedente sentenza emessa da questa Corte il 9.3.2002, che sul punto non ha avuto alcuna censura “..... il progetto di lotta armata della formazione era binario: da un lato si voleva commettere un gran numero di atti terroristici di gravità crescente, ideologicamente ben motivati e da rivendicare; d'altro lato si dovevano compiere attentati terroristici indiscriminati. L'azione complessiva doveva dare l'impressione di una *micidiale escalation militare*”.

L'esistenza di questo programma è dimostrato, oltre che dalle varie pronunce definitive delle autorità competenti per ciascun delitto tra quelli sopra indicati, che hanno accertato le relative responsabilità e complicità, anche da numerosi elementi indiziari convergenti e provenienti da fonti tra loro non collegate.

E così, ad esempio, le dichiarazioni di Vettore Presilio, rese quando la strage era solo uno degli obiettivi della banda, ancora da eseguire, evidenziano come negli ambienti della destra eversiva circolasse già da tempo, e precisamente dopo l'omicidio del giudice Amato (23 giugno 1980), la voce che una delle bande armate neofasciste operanti in Roma si era data il compito di uccidere il giudice Stiz e di commettere, prima di tale omicidio, un attentato dinamitardo dalle conseguenze talmente devastanti da “riempire le prime pagine dei giornali di tutto il mondo”. speculari a queste, almeno per quanto riguarda il progetto stragista, sono le confidenze del Fachini, esponente veneto della destra eversiva, rivolte a Jeanne Cogolli, altra esponente dello stesso movimento, dirette a far allontanare la donna, che risiedeva all'epoca a Bologna, dal capoluogo emiliano per evitare di

essere indagata per una strage “preannunciata” in questa città ed ascrivibile alla destra eversiva.

Il ruolo di Luigi Ciavardini all'interno della nuova formazione è caratterizzato da un crescendo fino ad assumere i caratteri dell'essenzialità e della infungibilità.

Il giovane partecipa alla commissione di efferati crimini e dà prova di risolutezza e di spavalderia, tanto da rendersi, per certi versi, insostituibile, soprattutto nelle “azioni militari” che presentano un elevato livello di rischio. Ed è proprio tale ruolo di soggetto organico ed insostituibile in seno alla banda armata che fino a quel momento realizza azioni che tutta la destra eversiva condivide ed apprezza, considerandole, come dichiara lo stesso Fioravanti “patrimonio comune della lotta eversiva”, unitamente ai due nuovi obiettivi datisi dai componenti della banda, che dà contezza del trasferimento del Ciavardini, dopo il 24 luglio 1980, a Treviso in una casa vicina a quella abitata dal Cavallini. Non può non ricordarsi, in proposito, che il giovane, pur sottraendosi da tempo ad un ordine di cattura, non ha problemi di rifugio tant'è che soggiorna a lungo anche a Roma, dove pure aveva commesso gravi delitti ed era ricercato. E non per nulla il Ciavardini mente sulle effettive ragioni che lo portarono a rimanere a Treviso dal 24 fino al sei agosto 1980.

E' definitivamente accertata, inoltre, la contemporanea presenza nella città veneta di Fioravanti, Mambro e Ciavardini sia l'uno sia il due agosto 1980, così come è acclarata la telefonata del Ciavardini agli amici, per avvisarli di spostare al quattro agosto il viaggio a Venezia in precedenza e concordemente programmato per lo stesso giorno della strage, a cagione di sopraggiunti “gravi problemi”.

E' del pari certo che il Ciavardini mente agli amici sul motivo del rinvio, allorquando lo individua nell'assenza di documenti validi, sia perché, anche a volergli dare credito, la situazione non muta a distanza di qualche giorno, sia perché egli stesso esclude una difficoltà di tale tipo nei primi interrogatori.

La coppia Fioravanti – Mambro ed il Ciavardini costruiscono un alibi falso per la mattina del 2 agosto 1980, sostenendo di essersi recati a Padova e di aver passeggiato tra le bancarelle del mercato che si teneva a Prato della Valle: la falsità della versione confezionata dai tre e le conseguenze sul piano probatorio sono espressamente condivise, per quel che qui rileva, anche dalla sentenza della Corte di Cassazione del 17.12.2003.

Analogamente viene condiviso:

- a) il giudizio di credibilità sullo Sparti e la valenza altamente indiziante delle sue dichiarazioni che collegano la visita di Mambro e Fioravanti alla strage ferroviaria di Bologna;
- b) l'interpretazione dell'episodio riguardante l'omicidio del Mangiameli, anch'esso ricollegabile alla strage ed alla necessità di eliminare il pericolo che l'esponente di Terza Posizione, ritenuto inaffidabile dopo l'intervista Spiazzi, possa rivelare qualcosa sugli autori della strage;
- c) la ricostruzione dei movimenti del Ciavardini nel periodo che precede e segue la strage;
- d) la veridicità del disegno volto all'eliminazione fisica del Ciavardini il quale, dopo la telefonata e le confidenze ai suoi amici, veniva considerato "come una bomba vagante" e che, ancora a distanza di circa un anno, veniva definito in un volantino del NAR di Fioravanti "un infame".

2. Quanto alla sintesi degli elementi a carico del Ciavardini su cui la Corte di legittimità ha richiesto approfondimenti, si sottolinea come l'esame dell'incarto processuale ha consentito di pervenire alle seguenti conclusioni:

- a) l'incontro tra Luigi Ciavardini e gli altri sodali a Villorba di Treviso, ove Gilberto Cavallini aveva allestito due covi<sup>86</sup>, uno per l'imputato e l'altro per sé

---

<sup>86</sup> La circostanza è riferita dallo stesso Ciavardini ed ammessa dal Cavallini. Sui movimenti di Luigi Ciavardini in Veneto dalla fine di luglio del 1980 in poi si veda quanto già indicato nel capitolo sesto.

e la sua famiglia, non fu affatto occasionale (nell'interrogatorio del 21.6.1986 l'imputato lo definì "*una coincidenza accidentale*"): proprio in quel periodo Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, autori della strage, si recarono nella medesima località ed ivi fecero base pernottando in uno dei suddetti covi almeno due volte (nella notte tra il 31.7.1980 e l'1.8.1980 ed in quella seguente), nell'imminenza dell'attentato terroristico; quanto al Ciavardini, l'imputato si recò a Villorba di Treviso in vista dei futuri obiettivi della banda, da lui condivisi, l'attentato al giudice di Stiz (progetto poi abbandonato), che lavorava proprio a Treviso, e la strage di Bologna, della cui data fu immediatamente informato da Valerio Fioravanti e Francesca Mambro al loro arrivo nel paesino del trevigiano. E' appena il caso di ricordare che Gilberto Cavallini volle il prevenuto anche nella fase preparatoria ed esecutiva del più grave atto terroristico commesso dalla sua banda fino a quel tempo: l'omicidio del dott. Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma;

- b) l'imputato diede il documento intestato a "Flavio Caggiula" al Fioravanti perché costui era privo di documenti validi dopo aver "bruciato" definitivamente quello a nome "Amedeo De Francisci", precisamente, nel momento in cui il giubbotto, dimenticato su un muretto di una strada romana e contenente materiale vario compromettente facilmente riconducibile allo stesso Fioravanti, veniva ritrovato, a distanza di ventiquattr'ore, da un agente di polizia (in conseguenza di ciò veniva emesso provvedimento di cattura di Valerio Fioravanti e dell'intestatario del documento);
- c) il Ciavardini, contrariamente a quanto dedotto solo molto più tardi, in quel periodo non aveva problemi di documenti, in quanto, oltre a quello "Caggiula", aveva la disponibilità di altro documento validamente utilizzabile intestato a "Marco Arena", posseduto sin dai fatti del Giulio Cesare;
- d) non era insolito che i componenti della banda disponessero anche di due documenti validi contemporaneamente; nel luglio del 1980, quando si recò a

Villorba di Treviso, Luigi Ciavardini era latitante al pari di Gilberto Cavallini e la sua situazione era simmetrica a quella di quest'ultimo, che disponeva, anch'egli, di due documenti di copertura (la patente di guida intestata "Giovanni Bottacin" che utilizzava "in trasferta" e per le operazioni da terrorista, di cui vi è traccia nei registri dei vari alberghi dove lo stesso ha alloggiato certamente sin dal giugno del 1980, ed altro intestato a "Luigi Pavan", identità con la quale era conosciuto nella cittadina in cui viveva con la sua compagna);

- e) l'esistenza del documento "Marco Arena", ammessa pure dal Ciavardini, era a conoscenza anche della fidanzata Elena Venditti e si desume, indirettamente anche dalle dichiarazioni di Cecilia Loreti e di Francesca Mambro;
- f) Luigi Ciavardini non aveva bisogno, come falsamente riferito alcuni anni dopo il suo primo interrogatorio, della patente "De Francisci", un documento assolutamente inservibile, la cui semplice detenzione sarebbe stata per l'imputato, oltre che inutile, fonte di pericolo perché determinava un collegamento con il delitto "Amato", in cui aveva concorso lo stesso Ciavardini;
- g) la partecipazione dell'imputato alla strage non subiva, pertanto, alcun impedimento riferibile alla mancanza di un documento di copertura;
- h) analogo fattore impeditivo all'esecuzione del grave crimine non costituiva la ferita nella zona orbitaria sinistra, riportata dal Ciavardini in occasione dei fatti commessi il 28 maggio 1980 innanzi al liceo Giulio Cesare;
- i) l'imputato aveva ricevuto infatti le cure necessarie anche di chirurgia plastica, tant'è che già il 22 giugno 1980 poteva nasconderla con un paio di occhiali da vista, come constatato da Cecilia Loreti, che lo incontrò la sera prima dell'omicidio Amato, e che si avvide dell'esistenza della stessa solo dopo che il Ciavardini si tolse gli occhiali;

- j) il 30 giugno la ferita non impediva al Ciavardini di effettuare, da solo ed a volto scoperto, una rapina all'agenzia G della Banca d'America e d'Italia, sita a Roma in via Nemea;
- k) egli si muoveva liberamente per l'Italia e non temeva di soggiornare e di commettere altri reati anche a Roma dove poteva essere più intensamente ricercato;
- l) la fotografia scattatagli in carcere il giorno stesso del suo arresto, 4.10.1980, non evidenzia postumi di lesioni al volto dell'imputato;
- m) i tre giorni a Venezia, dal 21 al 24 luglio, con la fidanzata e gli amici, non erano di semplice diporto, ma erano prodromici al suo trasferimento a Treviso, sede logisticamente ideale per i futuri obiettivi della banda, nonché al tentativo di tenere accanto a sé la Venditti che si era allontanata da casa per entrare in clandestinità e restare, così, accanto al Ciavardini, ad imitazione della coppia Mambro/Fioravanti; la Venditti non era ammessa, tuttavia, nel covo trevigiano;
- n) dopo quel viaggio, il Ciavardini non ne effettuava altri e si limitava ad incontrare gli amici solo per poche ore, tant'è che il 4 agosto egli tornava a dormire nel suo rifugio in provincia di Treviso, secondo la consegna fattagli dagli altri sodali che si erano recati a Roma, mentre i tre amici pernottavano in un albergo di Venezia;
- o) la permanenza dell'imputato a Villorba di Treviso aveva anche la finalità di spostare da un luogo di sosta all'altro l'autovettura rubata di cui la banda disponeva in loco, al fine di non creare sospetti; veicolo che avrebbe dovuto essere utilizzato anche per obiettivi futuri (si trattava di una Ford di colore azzurro intenso con targa di altro mezzo con il quale il Ciavardini, il 5 agosto successivo, ebbe un incidente che determinò l'inutilizzabilità, oltre che del mezzo, anche del documento "Arena");

- p) la telefonata fatta agli amici l'1.8.1980 svela che Luigi Ciavardini fu messo al corrente dell'imminente strage all'arrivo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a Villorba di Treviso;
- q) ai fini di una migliore e più sicura riuscita della strage, per le caratteristiche e le dimensioni dell'ordigno, per la qualità del congegno di innesco e per le modalità complessive dell'attentato era certamente più funzionale la partecipazione di più di due persone, dotate anche di una certa dose di freddezza, per trasportare la bomba fino alla stazione di Bologna, per individuare il punto più adatto per l'esplosione, per attivare l'ordigno, per posizionarlo nel luogo stabilito, per compiere un'azione di copertura eliminando eventuali ostacoli di percorso e per assicurare la fuga;
- r) Luigi Ciavardini, componente della banda armata che ideò ed eseguì la strage alla stazione di Bologna, non solo era libero da impedimenti di alcun genere che si frapponessero alla sua diretta partecipazione all'impresa terroristica, era anche, in seno a quella banda, un "organizzatore". Come ha testualmente osservato la Suprema Corte nella sentenza di rinvio (pag. 13) in relazione all'imputazione di banda armata, il Ciavardini manifestava "requisiti di essenzialità ed infungibilità", ed era un soggetto che, grazie ad azioni che avevano destato "ammirazione e clamore begli ambienti della destra eversiva", aveva accresciuto il suo "peso" ed il suo "prestigio" nella compagine associativa e veniva "impiegato nelle operazioni più impegnative e rischiose", in cui ricopriva "un ruolo determinante e spesso trainante, con dimostrazione di doti di audacia, coraggio, risolutezza e professionalità", che lo avevano reso, "in tali contesti di contenuto militare, indispensabile" (nel senso di "non facile intercambiabilità"), sì da fargli anche perdonare, entro certi limiti, "il carattere avventato e ciarliero";
- s) nel marzo del 1982 Francesca Mambro chiamava in causa Luigi Ciavardini nel proprio alibi falso, benché non potesse aspettarsi che l'imputato, all'epoca

considerato dalla stessa Mambro un “infame” nemico, mentisse in suo favore per compiacenza, antica solidarietà o amicizia; come si è visto, la Mambro era invece consapevole di non potere essere smentita. La chiamata in causa ad opera della coautrice della strage indica che i comportamenti tenuti dalla stessa e dal Ciavardini il giorno del terribile attentato non potevano essere separati, nonostante le vicende successive che avevano allontanato i due ponendoli su campi avversi;

- t) l'imputato, nel corso degli anni, non mai voluto dire cosa realmente abbia fatto la mattina del 2.8.1980. Interrogato il giorno del suo arresto (4.10.1980), Luigi Ciavardini mentiva riferendo di essere stato a Palermo il giorno della strage; nel prosieguo del processo modificava la sua versione fornendo un altro falso alibi, costruendolo in sintonia con Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, autori del gravissimo crimine, e confermandolo negli anni a dispetto dell'intervenuta irrevocabilità della condanna dei suddetti.

In questo quadro indiziario il fatto che Gilberto Cavallini, già condannato quale componente della medesima banda armata, non sia stato ancora rinviato a giudizio, ma solo iscritto nel registro degli indagati, non può avere alcuna incidenza sul giudizio che deve esprimersi in questa sede nei confronti del Ciavardini, il quale, come sin qui evidenziato, è attinto da una serie di indizi gravi, precisi, concordanti e, soprattutto, autonomi rispetto al Cavallini, la cui posizione non ha maggiori punti di contatto con l'attuale imputato rispetto a quanti ne abbia con quella di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, già definitivamente condannati per l'attentato terroristico compiuto il 2.8.1980 alla stazione di Bologna.

In conclusione, quindi, nessun ostacolo si frapponeva alla partecipazione del Ciavardini alla progettata strage, sia riguardo alla fase preparatoria, durante la quale il suo compito è consistito nel permettere al Fioravanti di disporre di un documento di copertura valido ed ancora utilizzabile, sia per quella esecutiva,



dove la sua presenza era funzionale al miglior perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della tipologia e delle modalità dell'azione terroristica e delle sue qualità di "organizzatore" delle imprese criminali della banda.

D'altra parte, si deve logicamente escludere che il Ciavardini, senza avere impedimenti di sorta, dopo avere acquistato un ruolo di tutto rispetto in seno alla banda, dopo averne condiviso lo spirito, le strategie e le finalità, dopo essersi trovato, non per coincidenza, nello stesso luogo degli amici e sodali che stavano per compiere la strage alla stazione di Bologna, dopo essere stato dagli stessi informato dell'imminente atto terroristico, dopo avere rinviato un appuntamento fissato con la fidanzata e gli amici per il giorno dell'attentato quando dal Fioravanti non ne era stata ancora stabilita la data, se ne sia stato in disparte e non abbia partecipato alla fase esecutiva dell'azione che rappresentava il punto cruciale del comune progetto politico, alla quale, come nelle precedenti imprese criminose, il suo intervento avrebbe potuto apportare un importante ausilio operativo.

Il complesso di tali elementi, valutati nella loro coordinazione logica, induce pertanto a ritenere provato non solo il contributo del Ciavardini alla fase preparatoria della strage compiuta il 2.8.1980 alla stazione di Bologna (il che sarebbe già sufficiente a delineare una sua responsabilità concorsuale per la verifica di tale evento delittuoso), ma anche la partecipazione diretta dell'imputato alla fase esecutiva del crimine.

A ciò consegue che la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, già definitivamente pronunciata per il delitto di banda armata, va estesa anche al delitto di strage (capo 2), al reato di porto illegale di un ordigno esplosivo (capo 4), che fu finalizzato al compimento del suddetto, ed ai reati di omicidio volontario plurimo (capo 3) e lesioni volontarie personali (capo 5) che ne furono l'effetto.

## **15. Il regime sanzionatorio.**

Nessuna censura è stata mossa in ordine all'imputabilità di Luigi Ciavardini né dalla Corte di legittimità, né dalla stessa difesa.

In questa sede non è più dunque in discussione il giudizio già espresso nelle precedenti fasi di merito<sup>87</sup>, ricavato dall'esame della personalità dell'imputato e confortato dalle sentenze di altre autorità giudiziarie che hanno giudicato il Ciavardini per fatti coevi o anteriori, pervenendo ad analoga valutazione di maturità, consapevolezza e di piena capacità di autodeterminazione dell'imputato. L'enorme gravità degli illeciti in contestazione conclamava inoltre, in questo caso, la percepibilità del loro disvalore da parte del Ciavardini.

Nessuno dei reati demandati al giudizio di questa Corte è, allo stato, prescritto.

Per i delitti di strage ed omicidio pluriaggravato il termine massimo di prescrizione è trentennale (artt. 157 comma I n. 1 e 160 ult. comma cp), per l'inapplicabilità dell'ergastolo agli imputati minorenni all'epoca del fatto (sentenza della Corte Costituzionale n. 168.1994), che avrebbe sancito l'imprescrittibilità di tali reati.

Per i delitti di concorso in porto di ordigno esplosivo in luogo pubblico ed in lesioni aggravate, che prevedono, in generale, un termine massimo di prescrizione pari a ventidue anni e sei mesi (art. 157 comma I n. 2 e 160 ult. comma cp) per effetto della circostanza aggravante della finalità di terrorismo, l'estinguibilità concreta per il decorso del tempo va differita al *10.8.2005*. Bisogna tener conto, infatti, della sospensione della prescrizione per un periodo complessivo di due anni, sei mesi ed otto giorni, ex art. 159 comma I cp, per il duplice deferimento del giudizio alla Corte Costituzionale avvenuto nella fase

---

<sup>87</sup> Si ricorda che anche il giudice di primo grado ha emesso un verdetto di colpevolezza, pur se riferito al solo reato di banda armata, ed ha per questo già positivamente valutato la capacità di intendere e di volere del Ciavardini.

dibattimentale<sup>88</sup>: dal 12.12.1994 al 13.5.1996 e dal 19.9.1997 al 26.10.1998 (la prima e la terza data si riferiscono alle ordinanze di rimessione degli atti; la seconda e la quarta a quelle delle conseguenti pronunce della Corte).

Occorre ora esaminare la misura della pena.

Il reato più grave è indicato al capo 3, recante l'imputazione di omicidio plurimo, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di terrorismo (artt. 577 n. 3 cp e 1 D.L. 15.12.1979 n. 625).

Sussistono entrambe le aggravanti contestate: la seconda è stata definitivamente accertata, anche nella sua componente soggettiva (art. 59 comma II cp), in virtù della condanna del Ciavardini per il delitto di banda armata (306 cp), divenuta irrevocabile; la prima consegue alla natura ed alla complessità (per i profili ideologici e materiali) dell'episodio delittuoso compiuto alla stazione di Bologna la mattina del 2.8.1980, che comportò una valutazione preventiva del suo impatto strategico nell'ambito delle attività eversive del gruppo criminale di cui faceva parte l'imputato, un'accurata selezione preliminare dell'obiettivo, una minuziosa preparazione dei mezzi per compierlo (tra cui l'acquisizione del micidiale ordigno, di non agevole reperibilità) e lo studio di un idoneo piano di azione esecutiva e di fuga, che potesse garantire concrete possibilità di riuscita.

Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato vede, su un piatto, le due aggravanti suddette, e sull'altro una sola attenuante, quella della minore età (98 cp), che è di scarsa consistenza perché il Ciavardini (nato il 29.9.1962) all'epoca del fatto sfiorava i diciotto anni ed aveva già alle spalle un impressionante curriculum di delitti, tra cui due omicidi volontari.

Considerata l'estrema gravità della condotta dell'imputato, sfociata nel compimento del più atroce crimine mai commesso nella storia della nostra repubblica, una strage di innocenti eseguita con finalità eversive dell'ordinamento democratico, la valutazione comparativa richiesta dall'art. 69 cp non può che

---

<sup>88</sup> In merito all'oggetto delle questioni di costituzionalità ed alle conseguenti pronunce della Corte Costituzionale si rinvia a quanto specificato al primo capitolo.

comportare la prevalenza delle aggravanti. Per le stesse ragioni e tenuto conto della citata sentenza n. 168.1994 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 cp riguardo agli imputati non maggiorenni, deve essere irrogata la massima pena detentiva temporanea, che è pari ad anni trenta di reclusione (ex artt. 577 e 66 cp).

I reati oggetto del presente giudizio, compreso il delitto di banda armata per il quale *in itinere* è intervenuto il giudicato, sono tutti unificati dal vincolo della continuazione (art. 81 comma II cp), perché espressivi di un medesimo disegno criminoso che prevedeva una serie di attentati terroristici, tra cui la strage compiuta alla stazione di Bologna nell'estate del 1980, nell'ambito della strategia dello spontaneismo armato.

Il riconoscimento del legame ideativo e volitivo tra le varie fattispecie delittuose ascritte al Ciavardini non ha, tuttavia, alcun effetto concreto sulla pena, perché la soglia dei trent'anni di reclusione stabilita dall'art. 78 cp, richiamato dall'art. 81 cp, costituisce un limite invalicabile ed assorbe qualsiasi potenziale aumento.

La statuizione di responsabilità dell'imputato per le accuse di strage ed omicidio e per gli ulteriori reati connessi preclude l'esame dei motivi di appello (il sesto ed il settimo) sopravvissuti alla sentenza di annullamento parziale emessa dalla Corte di Cassazione il 17.12.2003, che presuppongono un accertamento di colpevolezza limitato all'imputazione di banda armata (si tratta delle richieste di diminuzione della pena e di riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui all'art. 306 cp ed i reati per i quali il Ciavardini è stato già condannato con le sentenze prodotte nel presente giudizio).

In sede di requisitoria finale il Procuratore Generale ha chiesto, oltre alla condanna dell'imputato, di devolvere alla fase esecutiva (art. 671 cpp) il giudizio sull'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione con altri reati già giudicati.

Non vi è motivo per disattendere tale richiesta, che ha comunque scarsi riflessi concreti sulla posizione di Luigi Ciavardini, che già prima di questo processo aveva subito condanne ad una pena detentiva complessiva di ventitre anni, sei mesi e venti giorni, per delitti compiuti quasi tutti<sup>89</sup> nella minore età. Aggiungendo quest'ultima condanna si dovrà, comunque, tenere conto del tetto massimo dei trent'anni stabilito dall'art. 78 cp sia nell'ipotesi in cui nella fase esecutiva sia riconosciuta la continuazione con alcuni reati già definitivamente accertati, sia nel caso in cui si operi la determinazione della pena finale in base al criterio del cumulo materiale (art. 80 cp), perché i delitti oggetto del presente giudizio sono stati commessi *prima* dell'inizio della detenzione dell'imputato in esecuzione delle pregresse condanne (Cass., Sez. V, sentenza n. 2064 del 25.11.1992, ric. Soru; Cass., Sez. I, sentenza n. 2347 del 18.5.1993, ric. Galdo). La pena detentiva irrogata in questa sede comporta, infine, la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, a norma degli artt. 98 comma II e 29 del codice penale.

### **P.Q.M.**

visto l'art. 627 cpp,  
decidendo in sede di rinvio, dichiara **Luigi Ciavardini** responsabile anche dei reati di cui ai capi 2, 3, 4 e 5 della rubrica e, ritenuta la continuazione tra tali reati ed il delitto di banda armata di cui al capo 1 per il quale è già intervenuta condanna irrevocabile, nonché la prevalenza delle circostanze aggravanti contestate sull'attenuante della minore età, lo condanna alla pena principale di

---

<sup>89</sup> Fa eccezione la condanna per il porto illegale della pistola sequestrata al Ciavardini il 4.10.1980, giorno del suo arresto. Tale reato, di natura permanente, iniziò certamente durante la latitanza dell'imputato, quando il predetto era ancora minorenne e fu protratto, di conseguenza, solo nei cinque giorni seguenti al raggiungimento della maggiore età, avvenuto il 29.9.1980.

anni trenta di reclusione ed alla sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza (art. 544, comma 3°, cpp).

Bologna, 13.12.2004.

**Il presidente ed il consigliere estensori**

dott. Miranda Bambace

dott. Umberto Palma

## INDICE

Premessa.....	pag. 1
1. Cronologia del processo.....	pag. 2
2. Questioni preliminari.....	pag. 8
3. Il delitto di banda armata.....	pag. 11
4. Quadro sintetico dei movimenti dell'estrema destra.....	pag. 17
5. Il gruppo NAR di Valerio Fioravanti e l'inserimento in esso del Ciavardini.....	pag. 29
6. Scansione, non solo fattuale, dell'operatività della banda armata, funzionale all'esame del delitto di strage.....	pag. 32
7. La sentenza della Corte di Cassazione e l'oggetto del presente giudizio.....	pag. 60
8. Il quesito sul ruolo di Luigi Ciavardini: "connivenza o partecipazione alla strage?".....	pag. 66
9. La questione dei documenti di copertura.....	pag. 71
10. La questione della cicatrice al volto.....	pag. 110
11. Il falso alibi ed il cosiddetto "baratto".....	pag. 121
12. Il contributo di Luigi Ciavardini nella fase preparatoria del crimine.....	pag. 133
13. La fase esecutiva dell'attentato terroristico.....	pag. 146
14. Conclusioni riepilogative del quadro probatorio a carico del Ciavardini.....	pag. 151
15. Il regime sanzionatorio.....	pag. 162
16. Il dispositivo.....	pag. 165
<i>proc. pen. contro Luigi Ciavardini</i> .....	<i>pag. 167</i>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.